



SINDACATO ITALIANO UNITARIO LAVORATORI POLIZIA

Segreteria Provinciale BELLUNO

SUPPLEMENTO AL SIULP COLLEGAMENTO FLASH DAL NR. 1 ALL'8 del
gennaio e febbraio 2013 Stampato in proprio, esclusiva diffusione interna (a. 21° - n. 1)

6 MARZO 2013

U.P.G.S.P.: confronto con il Questore. ...piccoli passi nell'interesse dei colleghi

DI SEGUITO RIPORTIAMO I DOCUMENTI INVIATI AL QUESTORE RISPETTIVAMENTE IL 3 E 29 GENNAIO SCORSI. LA VOLONTA' CHE IL SIULP HA INTESO RAPPRESENTARE E' STATA QUELLA DI VOLER ANALIZZARE TUTTE LE POSSIBILI SOLUZIONI PER DARE UNA EFFICACE RISPOSTA DI SOLLIEVO AD UNA SITUAZIONE, QUELLA DEI TURNISTI, CHE NELLA QUESTURA DI BELLUNO SONO DESTINATI AD UN FUTURO SENZA LA SPERANZA DI DIVERSI SBOCCHI PROFESSIONALI. EBBENE, SE A TALE INCONTROVERTIBILE LETTURA (CHE DERIVA DALLA CONSTATAZIONE DI UNA MOBILITA' IN INGRESSO ORMAI PARALIZZATA ED UNA MOBILITA' INTERNA CHE, ANCHE IN RECENTI OCCASIONI, HA LASCIATO QUASI TUTTI CON L'AMARO IN BOCCA), SI ASSOCIANO PROVVEDIMENTI CHE APPAIONO SEMPRE PIU' PENALIZZANTI PROPRIO PER QUESTI COLLEGHI. BEH, PENSIAMO CI SIA PROPRIO QUALCOSA DA FARE PER RECUPERARE UN MINIMO DI SERENITA' E DI PROSPETTIVA FUTURA.

COL QUESTORE ABBIAMO PARLATO A LUNGO IN UN INCONTRO CHE CI E' STATO DEDICATO ED ABBIAMO POTUTO AMPIAMENTE ILLUSTRARE LO STATO D'ANIMO DEI COLLEGHI DELL'UPGSP (VOLANTI IN PARTICOLARE).

ABBIAMO CONCORDEMENTE RITENUTO ESSENZIALE UN RECUPERO MOTIVAZIONALE CHE DEVE PASSARE ATTRAVERSO UN'INCISIVA AZIONE E PROMOZIONE DELLA DIRIGENZA DELL'UFFICIO CHE DEVE FARSI SENZ'ALTRO CARICO DI RECEPIRE E SUBITO AFFRONTARE LE RAGIONI DEI COLLEGHI.

E' STATO RECEPITO CHE LA PROSSIMA MOBILITA' INTERNA DELLA QUESTURA CONTINUERA' AD ESSERE PRATICATA ATTINGENDO DAI TURNISTI E VI E' STATA DISPONIBILITA' AD ESAMINARE POSITIVAMENTE ALCUNE DELLE PROBLEMATICHE DI SEGUITO ILLUSTRATE NEL DOCUMENTO CHE RIPORTIAMO (LEGGASI PARCHEGGI PER LE VOLANTI PER I QUALI VERRA' RICERCATA UNA NUOVA INTESA CON LA PROCURA, REVISIONE DEL REFERENTE PER I REPERTI GIUDIZIARI, REVISIONE DEI PIANI DI SOSTITUZIONE DELLE ASSENZE PER LE VOLANTI ECC.).

ANCHE L'ASPETTO DELLA "PRODUTTIVITA'" QUALE CHIAVE DI LETTURA DELL'EFFICIENZA DELL'UFFICIO E' STATO ARGOMENTO DI DISCUSSIONE E DI PACATA RIFLESSIONE.

IN QUESTO ANNO SI ANNUNCIANO ULTERIORI NUMEROSI ESODI DI PERSONALE PER PENSIONAMENTO NELLA QUESTURA.....SONO QUESTE OCCASIONI DI MOBILITA' DEL PERSONALE CHE, NELLO SPIRITO DI TRASPARENZA E VOLENDO DARE SOLLIEVO DAGLI INCARICHI PIU' GRAVOSI, IMPEGNERANNO LA DIRIGENZA A SCELTE QUASI ESCLUSIVAMENTE RIVOLTE AL PERSONALE DELLE VOLANTI.

| Sommario | Pagina |
|---|------------------|
| U.P.G.S.P—VOLANTI - le ragioni del Siulp a confronto col Questore | 1, 2 e 3 |
| ASSEGNAZIONI DI PERSONALE? La Polizia bellunese sprofonda | 3 e 4 |
| COMMISSARIATO P.S. CORTINA: no rinforzino servizi | 4 e 5 |
| AUTO E VESTIARIO: fornire, ammodernare ed adeguare per Belluno | 6 |
| NUOVE SEDI: è solo un ricordo? Il Siulp si attiva! | 7 |
| ALLOGGI PER LE MISSIONI: richieste le verifiche | 8 |
| STRADALE: esito assemblea col personale | 9 e 10 |
| RICORDO EMANUELE PETRI | 10 |
| CONCORSI ISPETTORI SOVRINTENDENTI, PENSIONI, TUTELE PORTATORI HANDICAP | Dalla 11 alla 16 |
| MEGLIO SAPERLO: pillole di informazione varia | Dalla 17 alla 24 |
| NOTIZIE FLASH | Dalla 25 alla 33 |
| RAPPRESENTATIVITA' SINDACALE 2013....DA VEDERE (GRAZIE A TUTTI) | 34 |

...IL TUTTO CON UN'UNICA E FONDATA CONSAPEVOLEZZA DI DOVER NECESSARIAMENTE OTTENERE QUEL MINIMO DI RINCALZI D'ORGANICO CHE FINORA IL DIPARTIMENTO HA SOSTANZIALMENTE NEGATO.

IN QUESTO SENSO IL QUESTORE HA GIA' AFFERMATO IL PRORIO INTERVENTO AL MINISTERO PER L'ASSEGNAZIONE DI UN CONGRUO NUMERO DI OPERATORI IN OCCASIONE DELLE IMMISSIONI IN RUOLO E CONNESSI TRASFERIMENTI PREVISTI PER IL TARDO AUTUNNO.....IL SIULP, COME SUO SOLITO, NON SI TIRERA' INDIETRO NEL COLLABORARE IN QUESTA BATTAGLIA CHE E' SEMPRE PIU' DIFFICILE.

LA POSTA IN GIOCO, PURTROPPO, NON E' SOLO LA SISTEMAZIONE ED IL RICAMBIO PER I COLLEGHI NELLE POSIZIONI PIU' ESPOSTE.....IN BALLO ORA C'E' IL MANTENIMENTO MINIMALE DEI SERVIZI DI SICUREZZA ED ORDINE PUBBLICO CHE LA QUESTURA E' CHIAMATA A GARANTIRE SUL TERRITORIO.

PURTROPPO LE AVVISAGLIE DEL CALO DEI SERVIZI SI MISURANO GIORNO DOPO GIORNO CON LA CRESCITA DEI DELITTI; E' UN DATO CHE INCHIODA LA NOSTRA AMMINISTRAZIONE ALLE PROPRIE RESPONSABILITA' PER NON AVER ASCOLTATO LE INNUMEREVOLI GRIDA DI ALLARME LANCIATI DAL SIULP: SEMPRE MENO PERSONE E SEMPRE PIU' VECCHIE ED ECCO IL RISULTATO!

VOLENDO SPERARE IN "RAVVEDIMENTI OPEROSI" E CON L'IMPEGNO DI QUESTA O.S. DI TROVARE IMMEDIATE SENSIBILITA' PRESSO I NUOVI E VECCHI REFERENTI POLITICI/ISTITUZIONALI, VI PROPONIAMO I DOCUMENTI INVIATI AL QUESTORE:

Ricorderete come, in occasione di un esame congiunto subentrato per nostra richiesta e derivato da un atteggiamento omissivo della Dirigenza circa l'applicazione di orari in deroga applicati in difformità alle previsioni contrattuali, si era comunque raggiunto un accordo che era subordinato, tra le altre cose, all'apertura di un tavolo di confronto sull'assetto dell'UPGSP.

La proposta era accettata con l'impegno di organizzare a breve l'avvio del confronto; tale disponibilità veniva confermata anche in sede di confronto/verifica semestrali....ed invece nulla si muove.

Anzi le condizioni lavorative peggiorano e gli interventi subentranti sono tutti penalizzanti per i colleghi delle Volanti.

A fronte, infatti, della risaputa volontà espressa da questa O.S. che era e rimane quella di individuare forme di alleggerimento dell'impiego per i turnisti a fronte, ci imbattiamo invece, di un atteggiamento della Dirigenza che spinge ed esaspera i servizi e gli impieghi.

Qualche esempio:

- la reiterata volontà di disporre del raddoppio degli equipaggi in molti turni di Volante a fronte di un sempre più esiguo numero di operatori;
- le disposizioni inerenti il parcheggio dei mezzi con colori d'Istituto ormai destinati a permanere fuori dalle autorimesse cosicchè il personale (l'unico che sistematicamente e costantemente è obbligato ad utilizzare quotidianamente i mezzi assegnati) li trova coperti da brina e freddi ghiacciati;
- l'assegnazione dell'incarico di referente per i reperti giudiziari;
- il disbrigo ed impegno in attività di vigilanza ed OP al di fuori dei compiti tradizionali di "pronto intervento e soccorso pubblico".
- Disordine nel processo delle sostituzioni ai turnisti che sono sempre e comunque impiegati nei ruoli più gravosi ed esposti mentre i subentranti espletano perlopiù il ruolo dei "piantoni"

Si ha l'impressione che la Dirigenza, temporeggiando e forte del fatto di aver conseguito comunque le intese necessarie alle proprie finalità, voglia sottrarsi al tempestivo confronto che si rende, ora più che mai, pressante ed urgente.

Una richiesta tanto più contingente in quanto connessa al fallimentare esito delle recenti assegnazioni di personale che condannano, ancora una volta, i colleghi e la Questura ad un progressivo logoramento degli organici ed un invecchiamento dei superstiti.

Non nascondiamo nemmeno il rammarico, nostro e dei colleghi, derivante dalla constatazione che alle iniziali aperture fatte intendere dal Questore (con le convocazioni di tutti i colleghi delle

Volanti) ed agli impegni positivi annunciati, sia invece subentrata sempre più tangibile l'idea che sia l'UPGSP a dover garantire ed assicurare la visibilità e la funzionalità Della Questura.

Scaricare sui colleghi turnisti e dell'UPGSP in generale una serie di carichi lavorativi derivanti da una superficiale analisi di una "produzione" studiata dalla Dirigenza su un apparato che è orientato, per sua oggettiva propensione Istituzionale, alla prevenzione, è una cosa sbagliata e non condivisibile.

Se il Questore vuole approcciarsi ad un'analisi dei carichi di lavoro il Siulp certo non si sottrae, semprechè questa non riguardi solo l'UPGSP ma il complesso della struttura della Questura e si sia disposti ad esaminare nel dettaglio tutte le attività, più o meno formali, più o meno riscontrabili in atti, che i colleghi sono chiamati ad assolvere (non solo le denunce presentate).

Di vero c'è soprattutto un dato: gli operatori della Volante e dell'UPGSP in generale, dal momento in cui indossano la divisa ed assumono servizio, sono in costante confronto con il cittadino e con l'apparato da cui dipendono: da tutti questi, e più di molti altri, sono giudicati e valutati...costantemente, a proposito ed a sproposito.

Per tutto questo, ed in questa particolare contingenza sfavorevole per gli assetti della Questura, avvertiamo sempre più l'esigenza di trovare accordi e tutele per questo personale che, rispetto al passato, ha poche prospettive di ricambio e molte certezze di continuare a fare turni continuativi....

Su queste basi e con forte motivazione il Siulp rinnova la richiesta di apertura di un tavolo di confronto sulle questioni .

2^ DOCUMENTO

Non vorremmo aver capito male e che non si volesse fare ma, a scampo di equivoci, anche per espressa volontà della Segreteria Provinciale e più in generale del Direttivo, rinnoviamo la volontà a procedere ad uno specifico incontro sulle ben note questioni che riguardano l'UPGSP e che questa O.S. ha più volte segnalato.

Non vorremmo, infatti, che la Dirigenza volesse sfuggire a questo impegno, o tantomeno ricondurlo ad una semplice, ed in questo caso sterile e controproducente, comunicazione di dati da snocciolare nell'ambito dell'imminente confronto/verifica semestrali.

Sono ben altre le modalità che intendiamo praticare per analizzare le problematiche sul tappeto (e la Dirigenza ne ha la piena consapevolezza fin dalle richieste risalenti ormai all'autunno scorso) e siamo sempre ed ancor maggiormente convinti di tale necessità anche sulla scorta delle sempre continue ed esasperanti "novità" che si propongono nel panorama della Questura.

Ci riferiamo, ad esempio, al raddoppio (anzi alla triplicazione) degli incarichi che qualche operatore deve assolvere nell'ambito del proprio servizio settimanale (vedasi impiego in archivio).....ma non possiamo sottacere nemmeno al perpetuarsi di aggregazioni ad altre sedi: vedasi quella a Trento e Val di Susa! O che dire delle modalità con le quali, ancora una volta, è stata definita la mobilità interna: criteri di logicità, priorità d'impiego, analisi e valutazione delle domande pendenti....mah!

Di fatto, con queste dinamiche, continuano a venir alimentate disaffezione, delusione, distacco e proprio nel momento in cui, paradossalmente, la Dirigenza invoca nuovi sforzi e sacrifici alla gran massa di colleghi.....in tali circostanze vien da ricordare che talvolta si raccoglie quel che si ha seminato e se in questi tempi il percorso dei colleghi è stato cosparso solo di difficoltà e delusioni, non ci si lamenti poi se le risposte non sono o non saranno quelle auspiccate.

Con queste amare considerazioni auspichiamo l'avvio di uno specifico processo di fattivo e positivo confronto e porgiamo cordialità.

Il Segretario Gen.le Provinciale Oscar ARBOIT

ASSEGNAZIONI DI PERSONALE bilancio disastroso per Belluno

IL 30 DICEMBRE SCORSO ABBIAMO SPEDITO IL SEGUENTE DOCUMENTO AL DIPARTIMENTO DELLA P.S. TRAMITE LA SEGRETERIA NAZIONALE; NEL CONTEMPO SONO STATI INTERESSATI CON LA MEDESIMA NOTA IL PREFETTO E QUESTORE DI BELLUNO.

A PARTE L'AMARO SARCASMO, ABBIAMO VOLUTO DARE UNA CHIAVE DI LETTURA IMPIETOSA DELL'ESITO DELLE ASSEGNAZIONI DI PERSONALE CHE PER LA NOSTRA PROVINCIA SI E' RIVELATO, ANCORA UNA VOLTA, DESOLANTEMENTE MISERO.

IL PRESENTE DOCUMENTO FA EVIDENTEMENTE IL PARI CON LE CONSIDERAZIONI ADDOTTE NELLE NOTE PUBBLICATE IN QUESTO NOTIZIARIO PER L'UPGSP.

NOI CONTINUEREMO A DENUNCIARE LO STATO DI ESPOSIZIONE DELL'ORGANICO DELLA QUESTURA.....E LO CONTINUIAMO A FARE ANCHE ANALIZZANDO IL GRADO DI INEFFICACIA CHE GLI INTERVENTI DELLE AUTORITA' E DEI POLITICI HANNO FINORA CONSEGUITO PER IL RAGGIUNGIMENTO DI UN MINIMALE ED UTILE RISULTATO. IN QUEST'ANNO TOCCHEREMO LIVELLI MAI RAGGIUNTI IN PRECEDENZA SIA PER I BARATRI NUMERICI CHE PER L'ETA' MEDIA DEGLI OPERATORI "SUPERSTITI".

SONO DATI CHE DOVREBBERO FAR RIFLETTERE E FAR CORRERE AI RIPARI TUTTI ANCHE IN FUNZIONE DI UN CLIMA GENERALE DEL PAESE CHE NON SI ANNUNCIA DEI PIU' SERENI SOTTO DIVERSI PUNTI DI VISTA: DALLA ESASPERAZIONE DI UNA CRISI ECONOMICA E DALLA COMPLESSITA' DI UN PANORAMA POLITICO/SOCIALE CHE APPAIONO PARTICOLARMENTE SERI E CHE RIVERBERANNO QUALCHE VEROSIMILE EFFETTO SUL PIANO DELL'ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA E PER LA RECRUDESCENZA DI ALCUNI ASPETTI DELIQUENZIALI CHE NEL NOSTRO TERRITORIO DOVREBBERO ESSERE ATTENTAMENTE MONITORATI E PREVENUTI.

PER QUESTE RAGIONI ABBIAMO RITENUTO DI DOVER LANCIARE QUESTO ENNESIMO RICHIAMO AD UN SENSO DI RESPONSABILITA' CHE, NEL CASO CHE SIAMO ANDATI AD ILLUSTRARE, RIGUARDA SOPRATTUTTO IL MANTENIMENTO DI UN MINIMO VITALE PER L'ISTITUZIONE/UFFICIO (LEGGI QUESTORE/QUESTURA) CHE E'(E SPERIAMO LO SIA SEMPRE) IL REFERENTE E L'AUTORITA' PRIMARIA DI P.S. DELLA PROVINCIA.

....fosse una partita a calcio il risultato sarebbe 10 a 1.

Ma purtroppo questa non è un gioco e la posta in gioco è la sopravvivenza di una Istituzione e la salvaguardia di servizi e dell'impianto della sicurezza per i cittadini.

E sia chiaro che non è nemmeno una questione di competizione o pseudo rivalità; se i Carabinieri in provincia hanno visto assegnare più di trenta giovani colleghi e la Polizia di Stato, per l'ennesima volta, è stata mortificata dal trasferimento di soli tre poliziotti, significa che probabilmente il loro Comando periferico ha più credito e riesce a farsi "sentire" con maggiore efficacia oppure, semplicemente, hanno un'interfaccia a livello centrale più sensibile ed attento alle esigenze di questo territorio.

In effetti quando, nell'ottobre scorso, abbiamo constatato il consistente rinforzo per i reparti dei "cugini" in un dato che risultava sostanzialmente sovrapponibile a quello richiesto da questa O.S. (vedasi documento dell'agosto scorso), ci siamo anche chiesti se avessimo sbagliato indirizzo nelle nostre missive e le avessimo erroneamente indirizzate al Comando Generale dell'Arma...tanto erano stati puntuali nel recepire i nostri appelli.

Tutto ciò può anche sconfortarci, ma riteniamo che ad essere veramente preoccupati dovrebbero essere i vertici della P.S. provinciali... Noi, infondo, abbiamo dato e fatto quanto era nelle nostre possibilità e potenzialità: abbiamo discusso con le S.V., con il Sindaco di Belluno, con i parlamentari bellunesi e da tutti abbiamo ricevuto rassicurazioni per un proprio interessamento presso il Ministero dell'Interno al fine di far giungere un'adeguata compensazione dei vuoti d'organico registrati in Questura.

Tutti condividevano, infatti la preoccupazione espressa da questa O.S. per le impressionanti carenze tra il personale della Polizia di Stato così come tutti hanno solidarizzato circa le dissennate politiche di depauperamento del personale per le ricorrenti aggregazioni fuori sede..... Tuttavia, a questo punto, sorge spontanea la domanda se effettivamente tali buoni propositi siano stati tradotti in effettive ed ufficiali prese di posizione.

Il coro del consenso agli allarmi del Siulp Belluno non hanno però conseguito l'esito sperato.....mentre risulta evidente come le sirene (non quelle delle Volanti) di altri territori comparabili con il territorio bellunese abbiano, ancora una volta, ottenuto un richiamo ed un'attenzione diversa della nostra.

Dobbiamo purtroppo prender atto che tutto questo si sovrappone ad una recrudescenza di episodi delittuosi che invadono il territorio in maniera sempre più incisiva (furti in danno ad abitazioni e realtà produttive), sintomo che il territorio provinciale bellunese, in un contesto di crisi economica globale, si conferma terra da predare.

.... ma forse le attuali statistiche, tanto care nei periodi di cerimonia, ancora non evidenziano tali aspetti e, ad ogni modo, basta chiedere qualche sacrificio in più al già vessato personale, dell'UPGSP in particolare.... vero?

Ed invece, assodato che ancora una volta si è persa una delle rare opportunità per recuperare, almeno parzialmente, i baratri degli organici (siamo al 25% di carenze e nel 2012 si annuncia un ulteriore calo di una decina di operatori), è abbastanza eloquente che il personale di Polizia e le rappresentanze non potranno che trarne le debite considerazioni: meno personale, sempre più anziano equivale a meno servizi e meno presenza sul territorio! Altro che doppie Volanti e rinforzi notturni, piani neve, aggregazioni ed emergenze varie.....solo l'essenziale.

Su mandato del Direttivo Provinciale Il Segretario Gen.le Provinciale Oscar ARBOIT

Nessun rinforzo a Cortina

.....così non si va avanti!

IL 4 GENNAIO SCORSO ABBIAMO INVIATO ALL'UFFICIO DELLE RELAZIONI SINDACALI DEL DIPARTIMENTO DELLA P.S., AL PREFETTO ED AL QUESTORE DI BELLUNO LA SEGUENTE LETTERA CON LA QUALE ABBIAMO LAMENTATO L'ASSENZA DI RINFORZI DI CUI IL COMMISSARIATO DI P.S. DI CORTINA NECESSITA' NEL PERIODO DELLE FESTIVITA' DI FINE ANNO.

EPPURE ALLE RICHIESTE CHE IL SIULP AVANZAVA PER TEMPO, IL PREFETTO ED IL QUESTORE, RICONOSCENDO LA BONTA' DELLE ARGOMENTAZIONI DEL SIULP, AFFERMAVANO IL LORO SERIO IMPEGNO AD OTTENERE GLI AGOGNATI RINFORZI.QUESTI NON CI SONO STATI; IL PERSONALE E' STATO MESSO SEMPRE PIU' SOTTO PRESSIONE, LE PROBLEMATICHE SUL TER-

RITORIO SI SONO RIVELATE SEMPRE PIU' ONEROSE, LE RISORSE UMANE CONTINUANO A CHIEDERCELE ANZICHE' FORNIRCELE!

LA DOMANDA E' UNA SOLA: COSA SI INTENDE FARE?

IL QUESTORE, RISPONDENDO ALLA NOSTRA LETTERA, SI E' IMPEGNATO A RICHIEDERE PER I PROSSIMI IMPEGNI ESTIVI A CORTINA ADEGUATI RINFORZI, MIRATI SIA PER TEMPORANEITA' CHE PER CONSISTENZA NUMERICA.....SPERIAMO CHE LA RICHIESTA SIA RITENUTA CREDIBILE E VENGA FINALMENTE ASCOLTATA; NEL FRETTEMPO LA QUESTURA DI BELLUNO CONTINUA A FORNIRE TRIBUTI DI PERSONALE IN SICILIA, IN TRENTINO, IN PIEMONTE ECC.

NOI CONTINUEREMO SEMPRE NELLA NOSTRA PLURENNALE LOTTA DI DENUNCIA E DI RICERCA DI SOLUZIONI CONCRETE.....PROBABILMENTE, AVVISIAMO, LA TENSIONE TRA I COLLEGGHI AUMENTA ED ANCHE LE INIZIATIVE SINDACALI POTREBBERO ESSERE DIVERSAMENTE COMMISURATE SUL PIANO DELLE INIZIATIVE E DELLE DENUCE PUBBLICHE.

Quello che temevamo si è puntualmente verificato.....anche in maniera più preoccupante del previsto. Eppure, quando l'11 dicembre scorso, nell'incontro con il Prefetto e Questore di Belluno affermavamo la necessità di un fermo interessamento affinché il Dipartimento disponesse adeguati rinforzi per le necessità del Commissariato di P.S. di Cortina almeno per il periodo delle festività natalizie/fine anno, non erano stupidaggini.

Ma ancora una volta la nostra voce si è persa in un deserto, nel vuoto più assoluto.

Il fatto è che a Cortina i problemi, anche di ordine e sicurezza pubblica, ci sono e ci sono stati, e le forze a disposizione del Comm.to do P.S. non bastano nemmeno a garantire i servizi di pronto intervento.

Il compito e le responsabilità politiche e tecniche sono ben individuate ed i minimali provvedimenti, almeno per noi, erano ben chiari fin dall'inizio: chiedere e soprattutto ottenere, una decina di unità di rinforzo per il periodo pre-natalizio e fin dopo la Befana era un obiettivo coerente, indispensabile, logico e strategico.

Un risultato oltremodo conseguibile se raffrontato alle esigenze, di tutt'altro spessore ed entità – sicuramente minori, che il personale di Belluno è chiamato a sopperire nelle aggregazioni ad altre sedi (vedi Caltanissetta, Bari, Venezia ecc.).

Le emergenze, invece, sono state tutte poste in carico ai già pochi operatori ed ai responsabili locali della P.S. con le reprimende, almeno così sembra, dei colleghi Carabinieri per i maggiori impegni che sono stati chiamati, a loro volta, a garantire.

.....ma in fondo i 40 uomini in assegnazione-e non sono pochi- (in bella evidenza anche sulla odierna cronaca locale, con particolare riferimento al feltrino e proprio all'ampezzano), li hanno avuti loro, mica la Polizia di Stato!

Ma anche se così fosse, e provvedessero i Carabinieri a farsi carico di tutte le esigenze di ordine e sicurezza pubblica, rimarrebbe l'amara considerazione per chi, pur in qualità di Autorità Provinciale e/o locale di P.S., non ha i minimali strumenti organizzativi per poter disporre di un proprio adeguato sistema operativo.

A nulla valgono, poi, le osservazioni e le recriminazioni sull'invio di personale del Commissariato di Cortina per il servizio di sicurezza e soccorso in montagna: sono servizi decisi dal Dipartimento della P.S.: proprio per tale considerazione sarebbe stato ancor più importante ottenere una minimale aliquota di rinforzo che in qualche modo avrebbe compensato anche quest'altro impegno.

Ora si tratta di capire fin dove il sistema regge e come si riorganizza nelle strategie di controllo del territorio: di sicuro, allo stato attuale il sistema è fortemente sbilanciato e va sicuramente rivisto, non in termini di responsabilità che sono ben delineate dalla normativa vigente (L.121/81), ma per quanto riguarda la partecipazione ai servizi mirati alla tutela dell'ordine e sicurezza pubblici.

Di sicuro la Polizia di Stato a Belluno, in questo periodo ed in una prospettiva di breve termine, esce con le ossa rotte e vanno rispettati l'impegno, la serietà ed il senso del dovere e di servizio che quotidianamente i colleghi esprimono per garantire i minimali servizi e tenere alto il prestigio di un'Amministrazione che sembra, troppe volte, girar loro le spalle.

Sulla questione chiediamo un incontro con il Signor Questore.

AUTO E VESTIARIO: le necessità e le peculiarità di un territorio come Belluno vanno riconosciute

TRA GLI ELEMENTI CHE CI FANNO PENSARE CHE LA NOSTRA AMMINISTRAZIONE (A LIVELLO CENTRALE) SIA CAOTICA E MAL ORGANIZZATA VI E' L'ASPETTO DELLA GESTIONE DELLA LOGISTICA. QUELLE POCHE RISORSE DISPONIBILI SEMBRANO OLTRETTUTTO MAL UTILIZZATE ED ANCOR PEGGIO DISTRIBUITE SUL TERRITORIO. CON IL SEGUENTE DOCUMENTO INVIATO LO SCORSO FEBBRAIO AL DIPARTIMENTO DELLA P.S. TRAMITE LA SEGRETERIA NAZIONALE, ABBIAMO STIGMATIZZATO UN PAIO DI ASPETTI ESEMPLIFICATIVI DI QUESTA NEGATIVA GESTIONE CHE VANIFICA OGNI PUR ENCOMIABILE INIZIATIVA LOCALE. CI SIAMO RIFERITI ALLA QUESTIONE DEGLI AUTOMEZZI E DEL VESTIARIO: CARENZE, INADEGUATEZZA ALLE PERCULIARITA' DEL TERRITORIO, NECESSITA' DI SOSTITUZIONI PER USURA E PER LOGORIO....SONO QUESTE LE OSSERVAZIONI PORTATE A SUPPORTO DI IDONEI INTERVENTI DI COMPENSAZIONE AI SUPPORTI LOGISTICI (MEZZI E VESTIARIO) PER GLI UFFICI DELLA NOSTRA PROVINCIA. ECCO IL TESTO DELLA LETTERA INVIATA:

Che Belluno non sia Caltanissetta lo sappiamo tutti.....tranne chi, evidentemente, si occupa della individuazione, reperimento e distribuzione della logistica per gli Uffici della nostra Amministrazione.

In effetti, nonostante le trascorse analoghe segnalazioni (tutte inascoltate), siamo a ribadire la necessità che un territorio come il nostro deve essere destinatario di attrezzature e elementi di vestiario leggermente diversificati rispetto a contesti che non siano montani.

Ieri in provincia è scesa una coltre di circa 50-70 cm. di neve e gli operatori della Polizia, chiamati a garantire soccorsi, sicurezza e supporto alla cittadinanza, hanno operato con le solite Alfa 155, con eleganti scarpe basse con giacca in "cordellino blu pesante".

Se qualcuno ha voluto provvidenzialmente prevedere l'utilizzo della FIAT Panda 4x4 si è confrontato con la limitatezza di qualche esemplare oltretutto inadeguato alle emergenze.....e se qualche collega ha utilizzato calzature leggermente più consone alle esigenze lo ha fatto di sua iniziativa e, soprattutto, con i propri soldi.

Noi invociamo che si introduca, anche attraverso le competenti commissioni centrali, l'idea che deve essere l'Amministrazione ad interpretare e gestire con maggiore oculatezza le esigenze e le peculiarità dei variegati territori, fornendo ordinamentali berretti in lana a Belluno e magliette a mezze maniche e bermuda in Sicilia.

Più concretamente ed abbassando il tono della polemica sembra opportuno che subentri una congrua assegnazione di mezzi a trazione integrale per servizi di Volante per la Questura ed il Commissariato di P.S. di Cortina nonché per la Polizia Stradale: quei pochi in uso sono oltretutto logori per l'eccessivo chilometraggio accumulato.

Nondimeno si sollecita l'assegnazione, evitando le consuete lungaggini di studio e sperimentazione, di capi di abbigliamento per uniforme adeguati alle rigide condizioni climatiche della nostra Provincia: indumenti pratici, caldi ed anche economici sono facilmente individuabili sul mercato e facilmente reperibili anche a prezzi ragionevoli.....basta un minimo di volontà e di autonomia gestionale (qualche limitato ma illuminante esempio lo abbiamo intravisto con l'assegnazione di qualche maglione girocollo in microfibra/lana o con le tute isoterme purtroppo distribuite solo a Cortina e Valle di C.).

Consapevoli, comunque, che anche questo logico e razionale appello cadrà inesorabilmente nel silenzio più profondo e sconsolante (che altro non rappresenta che la lontananza dell'Amministrazione centrale rispetto alle esigenze della periferia) ci rassegheremo (ma non troppo) a continuare a vedere i codazzi di fuoristrada (rigorosamente a trazione integrale) al seguito dei "soliti noti" per alcune soleggiate (ed altrettanto ben note) vie di qualche città!

Sperando, veramente, di essere clamorosamente smentiti dai fatti, in attesa di qualche inaspettato riscontro, porgiamo comunque cordialità.

Il Segretario Gen.le Provinciale Oscar ARBOIT

STRUTTURE: ma a che punto sono i progetti? E' intenzione del Siulp riprendere le iniziative per "le sedi"

E' INTENZIONE DEL SIULP BELLUNESE VERIFICARE LO STATO DELLE INIZIATIVE PER DARE RISPOSTA ALLE NOTORIE ED ANNOSE PROBLEMATICHE LOGISTICHE DELLE STRUTTURE DELLA POLIZIA DI STATO NELLA NOSTRA PROVINCIA.

IL PRIMO PASSAGGIO E' RAPPRESENTATO DALLA RICHIESTA DI INCONTRO CON IL QUESTORE DOVE CI RIPROMETTIAMO DI FARE IL PUNTO SULLE CONDIZIONI ATTUALI DEI PROGETTI, DEI FINANZIAMENTI E DELLE PROSPETTIVE (IN TERMINI CONCRETI) DELLE SOLUZIONI GIA' A SUO TEMPO INDIVIDUATE PER LA QUESTURA/STRADALE DI BELLUNO E PER IL COMMISSARIATO DI CORTINA.

IL PROSSIMO 6 MARZO E' STATO FISSATO L'APPUNTAMENTO E VI INFORMEREMO SUGLI ESITI CHE EMERGERANNO E SULLE INIZIATIVE CHE VERRANNO EVENTUALMENTE ED ULTERIORMENTE ATTIVATE DAL SIULP.

ECCO IL TESTO DEL DOCUMENTO INVIATO AL QUESTORE LO SCORSO 28 FEBBRAIO:

La questione logistica, assieme a quella degli organici, è la problematica più avvertita per gli Uffici della nostra provincia.

Le condizioni di estremo disagio e dalle pesanti ricadute organizzative e strategiche continuano a perpetuarsi mentre alcune delle soluzioni che faticosamente si stavano profilando, languono in una sorta di immobilismo al quale faticiamo a rassegnarci.

Chi ha, come noi, la consapevolezza storica delle battaglie per veder cambiare qualche cosa nella devastante situazione infrastrutturale della Questura e dell'alloggio collettivo di servizio del Commissariato di P.S. di Cortina, sa quanto sia stato importante e determinante l'apporto del Sindacato e del Siulp in particolare.

Oggi in una situazione di grave depressione economica, in momento congiunturale sicuramente sfavorevole, nella piena consapevolezza cioè che "l'attimo" (piuttosto lungo per la verità) è inesorabilmente sfuggito, questo Siulp si interroga su quali concrete, razionali e soprattutto ancora conseguibili risposte si possono ancora ottenere per la sistemazione delle strutture della Polizia.

A nessuno sfugge, immagino, che mentre il tempo passa, le condizioni lavorative evidentemente non migliorano...tutti sanno quanto sia difficile, dispendioso, oneroso ed illogico, lavorare su collocazioni vecchie, inappropriate in una frammentazione che a Belluno conta almeno cinque sedi ed a Cortina impone un decentramento per il personale di venticinque chilometri.

E' evidente che tali condizioni sono insostenibili e nell'assoluta coscienza di poter e saper dare un contributo propositivo alle questioni chiediamo, dopo una parentesi durante la quale abbiamo sostanzialmente ed inutilmente atteso il concretizzarsi delle promesse e dei progetti, uno specifico incontro per conoscere lo stato della situazione, dal quale ripartire con positive iniziative.

In attesa di vederci accordare un incontro, porgiamo cordialità.

Su mandato del Direttivo Provinciale Il Segretario Gen.le Provinciale Oscar ARBOIT

ALLOGGI PER LE MISSIONI ***chiesta la verifica di congruità***

IL 19 DICEMBRE SCORSO QUESTA O.S. FACEVA PERVENIRE AL QUESTORE LA SEGUENTE LETTERA CON LA QUALE SI VOLEVA NO EVIDENZIARE LE RAGIONI DERIVANTI DAI CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI ALLOGGI PER LE MISSIONI DEL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO. CHIDEVAMO LA VALUTAZIONE DI CONGRUITA' DELLE STRUTTURE DELLA NOSTRA PROVINCIA SE ADEGUATE AI PARAMETRI FISSATI DALLE RECENTI TASSATIVE DISPOSIZIONI. PARIMENTI CI IMPEGNEREMO AFFINCHÉ IL PERSONALE INVIATO IN MISSIONI AD ALTRE PROVINCE SIA MESSO IN CONDIZIONI DI FRUIRE DELLE PREROGATIVE FISSATE DALLA MENZIONATA CIRCOLARE. OGNI OSSERVAZIONE, SUGGERIMENTO E LAMENTELA IN MERITO POTRÀ PERVENIRE A QUESTA O.S. AL FINE DI ATTIVARE LE IDONEE INIZIATIVE A TUTELA DEL PERSONALE.

Egregio Signor Questore,

con l'intesa raggiunta lo scorso 14 dicembre tra il Ministero dell'Interno e le Organizzazioni Sindacali della Polizia di Stato sono stati stabiliti i nuovi criteri per la valutazione dell'idoneità degli alloggi di servizio per il personale della Polizia di Stato inviato in missione. Sono così stati individuati dei rigorosi parametri in ragione dei quali, da oggi in avanti, non sarà più possibile far alloggiare il personale in stamberghe o in ripostigli come purtroppo troppe volte è accaduto, in spregio alle minime premure per la dignità dei colleghi interessati. Peraltro, date le restrittive indicazioni fornite del testo dell'accordo, abbiamo ragione di ritenere che saranno ben poche le strutture della Polizia di Stato che, alla stregua dei criteri in questione, risulteranno idonee. E quindi, con molta probabilità, nella quasi totalità dei casi il personale in servizio fuori sede dovrà essere alloggiato in strutture alberghiere. Verrebbe da dire: finalmente! È pertanto nostro interesse sollecitare l'Amministrazione a verificare che le condizioni degli alloggi delle sedi in cui il personale verrà inviato in missione corrisponda ai presupposti oggettivi definiti dal protocollo sottoscritto ai sensi dell'art. 22 dell'A.N.Q. Certi dell'attenzione che verrà dedicata a tale delicata problematica, cogliamo l'occasione per porgere Cordiali Saluti.

Il Segretario Gen.le Provinciale Oscar ARBOIT

DI SEGUITO RIPPORTIAMO IL TESTO DELLA NOTA CHE FISSA I PARAMETRI DEGLI ALLOGGI PER LE MISSIONI:

Il giorno 14 dicembre 2012, alle ore 11.00, presso il Ministero dell'Interno, ha avuto luogo l'incontro tra il Ministro dell'Interno, nella persona del Sottosegretario all'Interno Prefetto Carlo De Stefano e le organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato. Per il SIULP l'accordo è stato sottoscritto dal Segretario Generale Felice Romano. Detta definizione è stata consacrata nell'accordo diramato con la Ministeriale 557/RS/0118/4921 del 14 dicembre 2012, integralmente visionabile con il testo dell'accordo nella apposita sezione del nostro sito all'indirizzo www.siulp.it. L'accordo costituisce parte integrante dell'Accordo Nazionale Quadro sottoscritto il 31 luglio 2009. Si riassumono, di seguito, i requisiti che gli alloggi di servizio debbono avere per soddisfare i criteri di idoneità previsti per il personale della Polizia di Stato in missione:

SERVIZIO DI RICEVIMENTO assicurato nell'arco delle 24 ore
SERVIZIO CUSTODIA ARMAMENTO in cassette di sicurezza nel rispetto delle vigenti disposizioni
SERVIZIO DI BAR distributori automatici di bevande nella sala benessere
SERVIZI ALLE CAMERE servizio di pulizia nelle camere una volta al giorno cambio della biancheria da camera tutti i giorni cambio della biancheria da bagno tutti i giorni
SALE O AREE COMUNI e sala benessere per il personale attrezzata con servizi igienici e bagni ad uso comune
SERVIZI IGIENICI E BAGNI bagni privati nelle camere il numero dei locali bagno completi dotati di acqua calda e fredda deve corrispondere al 100% delle camere
SUPERFICIE CAMERE per quanto riguarda la superficie delle camere deve essere prevista per la camera singola una superficie minima di 9 metri quadrati al netto dei bagni privati per la camera doppia una superficie minima di 15 metri quadrati al netto dei bagni privati per il bagno privato interno alla stanza una superficie di 4 metri quadrati
DOTAZIONE DELLE STRUTTURE ascensore obbligatorio per edifici superiori a due livelli (compreso i piani interrati qualora forniti, anche in parte, di locali a servizio degli ospiti) riscaldamento assicurato in tutte le aree utilizzate impianto di condizionamento dell'aria nei locali comuni e nelle camere
DOTAZIONE DELLE CAMERE arredamento di base (letto con comodino o piano di appoggio per ogni posto letto, sedia o altra seduta per letto, tavolino, armadio, specchio, cestino, punto luce su comodino) e sgabello o ripiano apposito per bagagli poltrona televisore (solo ove disponibile)
DOTAZIONE DEI BAGNI PRIVATI COMPLETI (lavabo, WC, bidet, vasca o doccia) chiamata di emergenza in tutti i servizi igienici (privati e comuni) asciugamani e teli bagno in numero adeguato agli ospiti e tappetino oggettistica in materiale d'uso per l'igiene della persona asciugacapelli cestino rifiuti e sacchetti igienici.

STRADALE: osservazioni e confronto su questioni emerse in assemblea Siulp

LO SCORSO FEBBRAIO IL SIULP BELLUNO HA ORGANIZZATO UN'ASSEMBLEA COL PERSONALE DELLA SEZIONE POLIZIA STRADALE DI BELLUNO. IN ESITO ALLA INIZIATIVA E' STATO REDATTO IL SEGUENTE DOCUMENTO CHE E' STATO RECAPITATO AL DIRIGENTE IL COMPARTIMENTO E DELLA LOCALE SEZIONE. UNA DELEGAZIONE DI QUESTA O.S. AVEVA SUCCESSIVAMENTE MODO DI CONFRONTARSI SULLE VARIE QUESTIONI POSTE CON IL DOTT. GELICH CHE, APPREZZANDO L'APPROCCIO POSITIVO E CONCRETO DATO ALLE PROBLEMATICHE, HA CONCORDATO SU MOLTI DEGLI ASPETTI PROSPETTATI, ASSUMENDOSI L'INCARICO DI AFFRONTARLI ADEGUATAMENTE.

IN PARTICOLARE, RIGUARDO I SINGOLI PUNTI ELENCATI NELL'ALLEGATO DOCUMENTO, RIFERIVA CHE AVREBBE PUNTUALMENTE ANALIZZATO CON IL QUESTORE DI BELLUNO LA POSSIBILITA' DI COLLOCARE LA SALA OPERATIVA PRESSO L'ATTUALE CORPO DI GUARDIA DELLA SEZIONE. SAREBBE STATA VERIFICATA LA POSSIBILITA' DI INDIVIDUARE, ASSIEME AL DIRIGENTE LA SEZIONE, UN NUCLEO DI DIPENDENTI CHE POSSANO VENIR IMPIEGATI ESCLUSIVAMENTE NELL'INCARICO DI OPERATORI RADIO, CON RISERVA, QUINDI, DI VALUTARE L'ORGANIZZAZIONE DI UNO SPECIFICO ORARIO DI LAVORO. VIENE CONCORDATA LA NECESSITA' DI UNO SPECIFICO CICLO FORMATIVO AL PERSONALE PER IL SUBENTRANTE IMPIEGO IN SALA RADIO. E' STATA PERFETTAMENTE CONDIVISA LA NECESSITA' DI FARE PREVENTIVA CHIAREZZA, ATTRAVERSO PUNTUALI ACCORDI CON LA QUESTURA, SULLE COMPETENZE CHE SARANNO DI SEGUITO OSSERVATE NELLA GESTIONE DEGLI INTERVENTI E PER LA SICUREZZA DELLA CASERMA. IL DIRIGENTE RIFERIVA DI ESSERE ORIENTATO A GARANTIRE IL RADDOPPIO DEL TURNO DI MATTINA (OPERATORE RADIO ED ADDETTO DI GIORNATA) SENZA PREVEDERE, DI MASSIMA ANCHE IL PIANTONE IN TURNO POMERIDAINO. PER QUANTO ATTIENE I CANALI RADIO IL DIRIGENTE PROPENDE PER OTTENERE L'ESCLUSIVITA' DI CANALI RADIO DISTINTI DALLE COMUNICAZIONI DELLA QUESTURA ED IN TAL SENSO HA VERIFICATO LA COPERTURA DEGLI ORIGINALI CANALI DESTINATI ALLA SPECIALITA' (COPERTURA CIRCA DEL 70% DEL TERRITORIO PROVINCIALE); AD INTEGRAZIONE DELLE COMUNICAZIONI VERREBBERO ATTIVATI DEI TELEFONI CELLULARI DI SERVIZIO AD UTENZE LIMITATE CHE VERREBBERO ASSEGNATI ALLE VARIE PATTUGLIE A GARANZIA DELLE COMUNICAZIONI.

SONO MOLTI ALTRI GLI ASPETTI ED I DETTAGLI ANALIZZATI NELL'INCONTRO CON IL DIRIGENTE COMPARTIMENTALE....CI RISERVIAMO DI COMUNICARLI IN FUTURE ASSEMBLEE COL PERSONALE.

NEL FRATTEMPO RIMARCHIAMO LA PUNTUALITA' E SERIETA' DELL'IMPEGNO DEL SIULP CHE SA SEMPRE ADEGUATAMENTE COGLIERE E RAPPRESENTARE LE QUESTIONI CHE INTERESSANO I COLLEGHI E LE PROPONGONO IN MANIERA TALE DA OTTENERE, QUANDO OBIETTIVAMENTE POSSIBILE E QUANDO CI SI CONFRONTA CON UNA CONTROPARTE CREDIBILE, DELLE OTTIMALI RISPOSTE.

In esito all'assemblea col personale indetta da questa O.S. il 23 gennaio scorso, intendiamo rappresentare alcune richieste e perplessità che sono emerse e che sembrano meritevoli di approfondimento.

La questione maggiormente dibattuta, in quanto ormai di ampia discussione tra i colleghi, riguarda la prospettiva dell'integrazione alla sala operativa di un operatore della specialità.

In effetti, per quanto riferitoci dal Questore di Belluno, il progetto risulta avviato ad una soluzione che prevederebbe, per quanto intuito, la presenza strutturale e permanente di un operatore della Polizia Stradale dedicato all'esclusivo coordinamento delle unità operative della Sezione e dei Distaccamenti di Feltre e Valle di C..

In proposito questa O.S. chiede un confronto che consenta di meglio definire alcuni aspetti giustamente e razionalmente attenzionati nell'ambito della riunione:

- Sarebbe utile comprendere se e quanto sia funzionale alle finalità della specialità l'avvicinamento presso la sala operativa del proprio operatore rispetto l'ipotesi della ri-collocazione della radio presso l'attuale "corpo di guardia".
- Assodato che la strutturazione dell'orario di lavoro sarebbe organizzato sulla turnazione continuativa, risulterebbe utile comprendere se nel servizio sarà prevista l'individuazione di uno specifico nucleo di operatori o se, soluzione che appare probabilmente la più funzionale e praticabile, sia previsto la rotazione nell'impiego tra il personale; nella prima ipotesi, invece, si intende verificare la possibilità di praticare (inizialmente a livello sperimentale) una turnazione articolata su quattro anziché cinque turni settimanali.
- In qualsiasi caso si rappresenta la necessità di un idoneo ciclo formativo per il conseguimento dei profili di accessi al sistema Sdi almeno finalizzato al "controllo del territorio" ossia per le interrogazioni sul

(Continua a pagina 10)

“cruscotto operativo” e per l’apprendimento più generale delle funzioni di coordinamento delle unità operative esterne (modalità e gestione delle emergenze, finalità e priorità perseguite dall’Ufficio ecc.).

- Viene razionalmente avvertita la necessità, qualora sia confermata l’ipotesi che il personale confluisca all’attuale sala operativa, dell’avvicinamento a tale incarico con puntuale chiarezza sui rapporti operativi e d’incarico con l’omologo collega della Questura: un processo, questo, che non va sottovalutato e andrebbe opportunamente e tempestivamente affrontato dalle rispettive Dirigenze nell’ottica di una definizione di responsabilità praticata con buon senso e rispettiva collaborazione. Ciò non toglie che, ferme restando gli specifici e ben distinti ambiti operativi, rimane una “fascia grigia” di comuni incarichi (vedi sopravvisione ai sistemi di vigilanza passiva, controlli all’accesso, verifica delle persone che accedono alla struttura ecc.) che sono sicuramente meritevoli di chiarimenti, analisi ed accordi/disposizioni preventive utili ad evitare successive controversie.
- In merito alla vigilanza alla caserma e per l’assolvimento di altri compiti, quali la gestione del traffico telefonico della Sezione, risulta che sia intenzione di garantire perlomeno il turno di mattina al “corpo di guardia”; da una semplice analisi emersa nel corso dell’assemblea è emersa l’opportunità che tale servizio sia esteso anche al turno pomeridiano (almeno dal lunedì al sabato); in effetti la risorsa impiegata la mattina farebbe comunque venir meno la possibilità della predisposizione di una unità operativa da impiegare nella vigilanza stradale mentre il residuale operatore potrebbe essere utilmente impiegato nella vigilanza, controllo e gestione degli accessi alla struttura anche nel turno pomeridiano.
- Tra le questioni analizzate vi è quella dell’aspetto tecnologico/logistico: viene avvertita la necessità di verificare la collocazione operativa dell’operatore che dovrebbe operare, al fine del più razionale e completo raggiungimento degli scopi di coordinamento esclusivo delle pattuglie della specialità, su canali radio distinti da quelli in uso alla Questura. In proposito si chiede ogni utile interessamento a rendere effettivo e praticabile tale ipotesi che garantirebbe, comunque, il coordinamento grazie alla compresenza degli operatori radio nell’unica sala radio.

Non si nascondono altre perplessità e dubbi che comunque sorgono nei processi che introducono novità operative; ritenendo che il processo in atto vada nella direzione della razionalizzazione delle risorse e dell’ottimizzazione del coordinamento (almeno nello spirito annunciato), ci riserviamo ogni utile approfondimento in occasione dell’incontro che viene richiesto. Cordialmente

Il Segretario Gen.le Provinciale Oscar ARBOIT

Ricordo di Emanuele Petri

Il 2 Marzo 2013 è stato celebrato il X Anniversario della morte dell’amico Emanuele Petri, Sovrintendente Capo della Polizia di Stato insignito della Medaglia d’Oro al Valor Civile.

Presso la Sala E. Petri della Questura di Arezzo è stata officiata una Santa Messa alla quale sono intervenuti il Prefetto e le Autorità Civili e militari;

La sera, invece, presso l’Auditorium di Arezzo Fiere e Congressi, si è tenuto un concerto della Banda Musicale della Polizia di Stato in memoria di Emanuele.

Il Comune di Castiglion Fiorentino (AR) ha organizzato una cerimonia presso piazza E. Petri, adiacente la stazione FF.SS., località ove è deceduto a causa della barbarie terroristica.

Il SIULP Aretino ha partecipato alle iniziative in programma restando vicino alla signora Alma e al figlio Angelo.

CONCORSI ISPETTORI E SOVRINTENDENTI

PUBBLICHIAMO ALCUNE RECENTI NOTE IN MERITO ALLE PROCEDURE DEI CONCORSI:

1.000 POSTI VICE ISPETTORI Esito incontro su discussione bozza bando di concorso

Nella giornata di ieri, presso il Dipartimento della P.S., si è tenuta la preannunciata riunione tra le Organizzazioni Sindacali e la delegazione dell'Amministrazione, presieduta dal Prefetto Raffaele Aiello, Direttore Centrale delle Risorse Umane, per discutere nel merito delle questioni attinenti la bozza del bando di concorso interno a 1.000 posti per l'accesso alla qualifica di Vice Ispettore del ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato. Preliminarmente, le scriventi O.O.SS. hanno rilevato il mancato riferimento normativo nella predisposizione della bozza, al Decreto Legislativo n. 53 del 28 febbraio 2001 che prevede una diversa ripartizione dei posti da destinare al concorso pubblico e a quello interno per l'accesso alla qualifica di vice ispettore della Polizia di Stato, nonché una differente riserva dei posti per il personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti, modificando, pertanto, quanto previsto sull'argomento, dal D.P.R. 335 del 1982 e dal D. Lgs. 197 del 1995. In particolare, l'art. 13 del sopracitato decreto legislativo stabilisce che le aliquote per l'accesso alla qualifica di vice ispettore sono così determinate: nel limite del trentacinque per cento dei posti disponibili, mediante concorso pubblico; nel limite del sessantacinque per cento dei posti disponibili, mediante concorso interno per titoli di servizio e superamento di una prova scritta e di un colloquio, riservato al personale della Polizia di Stato. Per tale motivazione, SIULP, SAP, UGL e CONSAP hanno chiesto all'Amministrazione di fare chiarezza sull'applicazione delle fonti normative cui fare riferimento per l'emanazione del bando di concorso per l'accesso alla qualifica di vice ispettore della Polizia di Stato, per evitare di creare possibili presupposti d'illegittimità che possono determinare anche l'estrema conseguenza dell'annullamento dello stesso bando di concorso, in presenza di eventuali ricorsi giurisdizionali. Rispetto ai contenuti della bozza del bando di concorso, le scriventi Organizzazioni Sindacali hanno rappresentato le seguenti osservazioni e le relative proposte di modifica: Art. 5 – Prova preselettiva – è stato proposto di escludere dalla prova preselettiva i candidati appartenenti al ruolo sovrintendenti che concorrono per i posti a loro riservati; Art. 9 – Titoli ammessi a valutazione - nella valutazione dei titoli di studio è stato richiesto di specificare i vari titoli che vengono presi in considerazione, prevedendo, per ciascuno di essi, un determinato punteggio; è stato inoltre richiesto di inserire tra i titoli da valutare le lauree, master universitari e i dottorati di ricerca e specificare tutti i corsi di specializzazioni dell'amministrazione che concorrono ai fini della valutazione e quindi l'attribuzione del relativo punteggio per ciascuno di essi, precisando che ad ogni titolo dovrà essere attribuito un punteggio fisso e non la media dei punteggi di ogni componente della commissione, evitando in tal modo che a parità di titoli si abbiano punteggi differenti. E' stato richiesto, infine, che all'anzianità di servizio sia attribuito un punteggio maggiore quale riconoscimento delle professionalità acquisite. Art. 10 – Formazione, approvazione della graduatoria e assegnazione alle sedi dei vincitori – si è richiesto che l'assegnazione alla provincia di destinazione dei vincitori debba essere determinata sulla base della graduatoria di merito del concorso, che si ottiene dalla sommatoria del voto riportato nella prova scritta, del voto ottenuto nel colloquio e del punteggio acquisito per i titoli. Tutto ciò per consentire ai vincitori che non rientrano nella sede di servizio di provenienza di potere rinunciare e quindi non partecipare inutilmente al corso di formazione; E' stato chiesto di inserire nel bando di concorso la durata del corso di formazione, specificando che non debba essere superiore ai 9 mesi, di cui sei mesi presso la scuola e tre mesi presso le sedi di provenienza. E' stata, in ultimo, chiesta l'assicurazione che tutto il personale della Polizia di Stato possa partecipare al concorso in oggetto, così come previsto dalla vigente disciplina. L'Amministrazione ha preso atto di quanto rappresentato dal SIULP, SAP, UGL e CONSAP, dimostrando un atteggiamento di apertura alle nostre proposte che verranno esaminate e compatibilmente con le vigenti normative in materia di procedure concorsuali, saranno inserite nella nuova bozza di bando di concorso che ci verrà fornita nei prossimi giorni, che costituirà argomento di discussione di una successiva riunione che si terrà breve. La riunione, pertanto, si è conclusa con il comune intento di accelerare quanto più possibile i tempi del confronto, per consentire l'emanazione del bando di concorso in tempi rapidi e in tal modo dare risposta alle legittime aspettative dei colleghi. In tale ottica è stata ribadita la necessità di verificare le vacanze complessive del ruolo ispettori nel periodo di riferimento (2001 – 2004), che sicuramente consentiranno di bandire un numero di posti superiore ai 1000 già indicati.

In arrivo i concorsi per sovrintendenti e ispettori

Su queste stesse pagine, e precisamente sul Flash nr. 1 del 12 gennaio 2013, avevamo riportato il testo della nota inviata al Vice Capo Vicario della Polizia di Stato Prefetto Alessandro Marangoni, con la quale sollecitavamo l'Amministrazione a bandire, nel più breve tempo possibile, il concorso per l'accesso al ruolo Sovrintendenti con le procedure semplificate rinvenienti dal Decreto Legge nr. 227 entrato in vigore il 28 dicembre 2012, finalizzate ad annullare il grande ritardo accumulato sin'ora ed a salvaguardare il principio dell'annualità. Ma è opportuno ricordare come il SIULP si sia fortemente speso anche in relazione alla necessità di bandire al più presto un concorso interno per l'accesso al ruolo degli Ispettori. E' ben noto, infatti, come per il ruolo degli ispettori, la mancata indizione di concorsi per colmare le vacanze accumulate nel tempo, attesa la mancanza di un sistema che, come quello previsto per i Sovrintendenti, garantisce l'annualità, finisce per frustrare pesantemente le legittime aspirazioni di carriera dall'Interno della Polizia di Stato. Oggi, grazie alla nostra incessante attività possiamo dire che iniziano a materializzarsi i primi segnali di una inversione di tendenza attraverso la tangibile volontà del Dipartimento della P.S. di annullare l'arretrato nel ruolo dei Sovrintendenti e bandire un concorso interno a 1000 posti per l'accesso alla qualifica di vice Ispettore per il quale l'amministrazione ci ha già fatto pervenire la bozza del relativo bando. Riportiamo di seguito la nota di risposta a firma del Vice Capo Vicario della Polizia di Stato Prefetto Marangoni: "Faccio riferimento alla lettera dello scorso 8 gennaio 2013 con la quale è stata rappresentata l'esigenza di bandire nel corrente anno un concorso per l'accesso alla

(Continua a pagina 12)

qualifica di vice sovrintendente, con le procedure e le modalità concorsuali semplificate autorizzate dal decreto legge n. 227 del 2012, nonché, al più presto, un concorso per l'accesso alla qualifica di vice Ispettore. Al riguardo, si comunica che la procedura straordinaria di concorso, necessaria a ripianare le carenze organiche del ruolo dei sovrintendenti, sarà avviata tempestivamente – e comunque non prima che sia conclusa quella attualmente in corso – secondo le modalità già concordate con tutte le organizzazioni sindacali della Polizia di Stato. Per quanto concerne il concorso interno per l'accesso alla qualifica di vice Ispettore, è prevista l'emanazione di un bando per la copertura di mille posti, che avverrà nei tempi procedurali a ciò necessari". Nella sezione news presente sul nostro sito, all'indirizzo www.siuip.it è consultabile la bozza dell'emanando bando di concorso.

Procedure concorsuali semplificate per l'accesso al ruolo dei sovrintendenti e concorsi interni per l'accesso al ruolo ispettori della polizia di stato

Il 28 dicembre 2012 è entrato in vigore il Decreto Legge nr. 227 "Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione. (GU n.301 del 28/12/2012)" Il provvedimento, all'articolo 2, c. 5 prevede che: "Art. 5. Al fine di garantire la piena funzionalità della Polizia di Stato, anche in relazione alle esigenze connesse con le missioni internazionali: a) ai fini delle autorizzazioni alle assunzioni per l'accesso alla qualifica di agente della Polizia di Stato, le vacanze organiche nel ruolo dei sovrintendenti, di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni, possono essere utilizzate per le assunzioni di agenti anche in eccedenza alla dotazione organica del ruolo degli agenti e assistenti di cui alla predetta tabella A. Le conseguenti posizioni di soprannumero nel ruolo degli agenti e assistenti sono riassorbite per effetto dei passaggi per qualunque causa del personale del predetto ruolo a quello dei sovrintendenti; b) il Ministero dell'interno è autorizzato, per l'anno 2013, ad attivare procedure e modalità concorsuali semplificate per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente, nei limiti dei posti complessivamente disponibili in organico al 31 dicembre 2012, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica." La disposizione innova e semplifica le procedure per i concorsi a vice sovrintendente secondo le modalità concordate nell'apposito tavolo tecnico con l'Amministrazione. Trattasi di un risultato importante che consente la possibilità di poter bandire sino a 3 concorsi l'anno per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente con anche l'espletamento del relativo corso di formazione sempre nel medesimo periodo. Si potrà pervenire, così, in un ragionevole lasso di tempo all'annullamento dell'arretrato, salvaguardando il principio dell'annualità e la conservazione della sede di servizio. L'azione del SIULP continua attraverso la sollecitazione già inoltrata all'Amministrazione affinché i predetti concorsi siano banditi nel più breve tempo possibili in modo da annullare il grande ritardo che si è accumulato sin'ora. In tal senso, abbiamo inoltrato, l'8 gennaio 2013 una nota al v. Capo Vicario della polizia di stato prefetto Alessandro Marangoni, il cui testo si riporta integralmente: "Signor Prefetto, come noto il 28 dicembre 2012 è stato emanato il decreto legge nr.227 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2012 nr.301, riguardante la proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia. L'art 2 comma 5 del citato provvedimento che reca disposizioni in materia di personale, prevede espressamente per la Polizia di Stato, la possibilità di assunzione di agenti in eccedenza alla dotazione organica del ruolo agenti e assistenti, sulla scorta delle vacanze d'organico nel ruolo dei sovrintendenti, autorizzando il ministero dell'interno, per l'anno 2013, ad attivare procedure e modalità concorsuali semplificate per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente con progressivo riassorbimento delle posizioni in soprannumero nel ruolo degli agenti e assistenti. La disposizione normativa accoglie le richieste del SIULP di procedere allo sblocco del concorso per agenti nonostante la condizione attuale di soprannumero in organico e contestualmente prevede la possibilità di procedure semplificate per azzerare l'arretrato decennale dei concorsi per vice sovrintendente. Peraltro si segnala come le procedure semplificate siano già state individuate lo scorso anno a conclusione dell'attività di uno specifico tavolo di lavoro congiunto tra Amministrazione e sindacati presso la Direzione Centrale per le Risorse Umane, proprio finalizzato a raggiungere quei risultati che oggi la citata norma richiama. Poiché la disposizione normativa prevede l'attuazione di tali procedure solo per l'anno 2013, secondo il SIULP sarà necessario bandire con urgenza un unico concorso nel corrente anno, come prevede la norma, mantenendo il principio dell'annualità per le vacanze d'organico fino al 31 dicembre 2012, con tempi, procedure e modalità attuative dello stesso unico concorso anche se la realizzazione può terminare negli anni successivi. Tale decisione consentirebbe, in tempi ragionevolmente rapidi, di annullare tutti i ritardi concorsuali accumulati, favorendo percorsi professionali e di carriera per il personale, ripianando le gravi carenze d'organico di ufficiali di p.g. di cui soffrono in modo quasi irreversibile gli uffici territoriali e agevolare l'emanazione di nuovi concorsi per l'assunzione di personale del ruolo agenti e assistenti, superando le resistenze e le obiezioni più volte manifestate negli ultimi anni da parte del MEF in occasione delle previste autorizzazioni di spesa a fronte di un soprannumero d'organico in tale ruolo. A tal riguardo si richiede, altresì un Suo autorevole e risolutivo intervento affinché venga bandito al più presto, il più volte annunciato concorso interno per ispettori, già autorizzato dal MEF, la cui emanazione, secondo il SIULP, è altrettanto necessaria ed urgente per le medesime ragioni sopra esposte riguardo ai concorsi per vice sovrintendente. Premesso quanto sopra, conoscendo ed apprezzando la Sua particolare attenzione verso le problematiche che riguardano il personale e la concretezza con cui affronta le questioni che hanno ricadute dirette sulla funzionalità dell'Amministrazione, sono certo che vorrà approfondire la questione e trovare con celerità soluzioni adeguate per dare riscontro alle suddette disposizioni legislative. Nell'attesa di cortese riscontro, Le invio sentimenti di rinnovata stima".

SPECIALE PENSIONI

PENSIONI: SIULP Presidenti Schifani e Fini bloccano invio a commissioni parlamentari

Dichiarazione del Segretario Generale Felice Romano L'invio della bozza del decreto di regolamento per l'armonizzazione previdenziale del personale del comparto sicurezza e difesa da parte del Ministro Fornero, a poco più di dieci giorni dalle elezioni, è la prova di un vero e proprio accanimento da parte dello stesso Ministro nei confronti delle donne e degli uomini in uniforme che servono devotamente il Paese pur di fronte a quello che si può definire in vero e proprio maltrattamento. Insistere nel voler riproporre, a camere sciolte, un testo di regolamento che ha un portata devastante per il personale e che fa collassare il sistema sicurezza, considerato anche il parere nettamente contrario già espresso dal Senato, facendo trapelare che sarebbe stato approvato nel primo CDM di questa settimana, o è un accanimento oppure nasconde una regia che pur essendo lontana dagli interessi dei poliziotti e del diritto alla sicurezza dei cittadini, vuole inserire elementi di strumentalizzazioni utili solo alla campagna elettorale in corso. Lo afferma Felice Romano Segretario Generale del SIULP che, nel sottolineare di aver già interessato il Ministro Cancellieri la quale ha affermato di non essere stata informata del fatto che il provvedimento fosse all'ordine del giorno del CDM e che comunque avrebbe ostacolato ogni provvedimento contrario alle necessità del sistema sicurezza e dei suoi operatori, sottolinea la preoccupazione che la sicurezza e i poliziotti, sinora completamente ignorati nella campagna elettorale, stiano diventato elemento di strumentalizzazione nello scontro politico. L'iter prevede che il testo, una volta arrivato alla Presidenza delle Camere sia inviato alle competenti Commissioni che devono fare una valutazione politica ed emettere un parere. Da quel momento decorre il termine dei 30 giorni previsti per poter procedere all'approvazione da parte del CDM. Ecco perché, ribadisce Romano, chiedo ai Presidenti Schifani e Fini, a nome dei circa 30mila poliziotti che il SIULP rappresenta di non inviare la bozza di decreto alle Commissioni e di rinviare al prossimo Parlamento, che sarà legittimato nelle sue funzioni dal voto dei cittadini italiani, l'onere e la possibilità di valutare la portata di tale provvedimento e di apportare le necessarie correzioni. Sono certo, conclude Romano che i Presidente di Camera e Senato, come dimostrato sinora, saranno la migliore garanzia per i poliziotti e militari servitori dello Stato ma anche per il diritto degli italiani ad avere una sicurezza reale.

LE PENSIONI DAL 1° gennaio 2013 GUIDA PRATICA Per conoscere i meccanismi di uscita e le norme vigenti relative al sistema previdenziale del Comparto Sicurezza

Premessa : Era opinione comune e convinzione diffusa che, dopo un ventennio di riforme, il nostro sistema pensionistico non fosse più oggetto di ulteriori modifiche, soprattutto dopo l'emanazione della legge "Tremonti I" (D.L. 31/05/2010, n. 78 convertito in legge 31/07/2010 n. 122), che ha introdotto la cosiddetta finestra unica "mobile" o "a scorrimento", allungando, ulteriormente il periodo di attesa fra la data di maturazione dei requisiti e la decorrenza economica della pensione. Ma così non è stato!!!! difatti dopo appena un anno, sono intervenuti ben due ulteriori provvedimenti di legge, a distanza di appena un mese l'uno dall'altro: la Tremonti bis (D.L. 06/07/2011 convertito in legge 13/07/2011, n. 111) e la Tremonti ter (D.L. 13/08/2011, n. 138 convertito in legge 14/09/2011, n. 148), le quali hanno apportato rilevanti innovazioni e modifiche, che hanno inciso pesantemente sulla previdenza. Inoltre, a seguito della non emanazione del regolamento di armonizzazione previdenziale previsto dall'art. 24 comma 18 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si sono determinate varie incertezze in ordine alla disciplina attualmente in regime di vigenza riguardo l'accesso ai trattamenti previdenziali. Per tali ragioni, volendo corrispondere alle esigenze di tutti quei colleghi che alla luce delle ultime sovrapposizioni legislative chiedono chiarimenti in ordine al regime previdenziale applicabile alla loro specifica situazione, abbiamo predisposto la seguente sintetica trattazione, con la speranza che la stessa possa essere utile a far luce sulle prospettive di coloro che si avvicinano alla maturazione dei requisiti di accesso al sistema previdenziale. Disposizioni in materia pensionistica per il personale del Comparto Sicurezza e Difesa

1. Finestra mobile: L'istituto è stato introdotto dall'art. 12 comma 2 del D.L. 78/2010, parzialmente modificato dall'art. 18 comma 22 ter legge 111/2011, il quale prevede che la prestazione pensionistica si consegua decorso un anno dalla maturazione del diritto al pensionamento.
2. Adeguamenti alla speranza di vita: L'articolo 12 bis della legge 122/2010 aveva stabilito che l'aggancio del pensionamento di vecchiaia alle aspettative di vita avrebbe trovato applicazione dal 2015. L'articolo 18 comma 4 della legge 111/2011 ha modificato tale precedente norma, anticipandone l'applicazione al 2013. Per tale ragione i requisiti anagrafici vengono aggiornati con cadenza triennale. L'ISTAT, a partire dall'anno 2011, rende noto annualmente entro il 30 dicembre di ogni anno il dato relativo alla variazione del triennio precedente della speranza di vita della popolazione residente in Italia. Per gli adeguamenti relativi al 2013 e 2016, sono da considerarsi i dati forniti dall'ISTAT rispettivamente nel dicembre 2011 e nel dicembre 2014. Resta fermo che l'effetto di tale aggiornamento, in sede di prima applicazione, non può in ogni caso superare i tre mesi. Con messaggio 545 del 10.01.2013 l'Inps ha ribadito che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, l'adeguamento della speranza di vita si applica a tutti i requisiti pensionistici vigenti, anagrafico e contributivo. Invero, occorre chiarire che la normativa aveva stabilito, in un primo momento, l'applicazione dell'adeguamento della speranza di vita ai soli requisiti anagrafici. Successivamente la legge di riforma Monti-Fornero 214/2011 ha previsto che, dal 1° gennaio 2013, qualora l'accesso al pensionamento avvenga a prescindere dall'età (pensione di anzianità ex art. 12 comma 2 legge 112/2011), l'adeguamento si applichi anche al requisito contributivo. L'anzianità contributiva minima, per il diritto alla pensione, è di 20 anni.
3. La pensione di vecchiaia (art. 12, comma 1 legge 122/2010): I lavoratori della Polizia di Stato maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia, al raggiungimento dei seguenti limiti di età, in relazione alla qualifica rivestita: dirigente generale: 65 anni; dirigente superiore: 63

(Continua a pagina 14)

anni; qualifiche inferiori: 60 anni. A partire dal 2011 per accedere effettivamente alla pensione bisogna attendere: 12 mesi dalla data di maturazione dei requisiti minimi. L'adeguamento della cosiddetta finestra mobile si applica solo ai soggetti che, al compimento del limite anagrafico ordinamentale per la qualifica rivestita, non hanno maturato i requisiti previsti per l'accesso alla pensione di anzianità invero, resta in ogni caso, confermato che nei casi in cui il diritto al pensionamento sia acquisito anteriormente ancorché a diverso titolo (pensione di anzianità) la pensione di vecchiaia ha la decorrenza correlata alla data di maturazione dei requisiti contributivi ed anagrafici minimi prescritti per la pensione di anzianità. Si riportano a titolo esemplificativo i seguenti casi: - lavoratore con 60 anni di età maturati al 10/04/2011 - la decorrenza del trattamento per la pensione di vecchiaia dovrebbe essere il 01/05/2012, ma avendo maturato già precedentemente i requisiti per la pensione di anzianità (ai sensi art. 6 comma 2 del D.L.vo 165/1997) la decorrenza della pensione di vecchiaia rimane il 01/05/2011; - lavoratore con 60 anni di età maturati al 03/08/2012 - la decorrenza del trattamento per la pensione di vecchiaia dovrebbe essere il 01/09/2013, ma avendo maturato già precedentemente i requisiti per la pensione di anzianità (ai sensi art. 59 comma 6 legge 449/1997) la decorrenza della pensione di vecchiaia rimane il 01/09/2012 - lavoratore con 60 anni di età maturati al 05/11/2013 - la decorrenza del trattamento per la pensione di vecchiaia dovrebbe essere il 01/12/2014, ma avendo maturato già precedentemente i requisiti per la pensione di anzianità (ai sensi art. 59 comma 8 legge 449/1997) la decorrenza della pensione di vecchiaia rimane il 01/12/2013 - lavoratore con 60 anni di età maturati al 20/03/2018 - la decorrenza del trattamento per la pensione di vecchiaia dovrebbe essere il 01/04/2019, con 33 anni di anzianità contributiva, quindi non avendo maturato precedentemente i requisiti per la pensione di anzianità, in questo caso, la decorrenza della pensione di vecchiaia sarà effettivamente 01/04/2019.

4. La pensione di anzianità (art. 12 comma 2 legge 122/2010) Dal 1° gennaio 2013, il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico di anzianità si consegue: Nei confronti del personale che consegue il requisito della pensione di anzianità in applicazione dell'articolo 6 comma 2 del D.L.vo 163/1997 (53 anni + 3 mesi di età ed il massimo dell'anzianità contributiva prevista per l'ordinamento di appartenenza), l'accesso al pensionamento in applicazione all'art. 12 comma 2 legge 122/2010 avverrà 12 mesi dopo la maturazione dei due requisiti (si applica solo con il sistema di calcolo retributivo). Nell'ipotesi in cui il personale consegua il requisito della pensione di anzianità secondo le disposizioni di cui all'articolo 6 comma 1 del D.L.vo 165/1997, ossia in base ai requisiti contributivi previsti dall'articolo 59 comma 6 della legge n. 449/1997 (57 anni + 3 mesi di età e 35 di anzianità contributiva) l'accesso al pensionamento in applicazione all'art. 12 comma 2 legge 122/2010 avverrà 12 mesi dopo la maturazione dei termini definiti dall'articolo 1 comma 29 della legge 335/1995 (si applica con il sistema di calcolo Retributivo; Misto o Contributivo). Nei confronti del personale che matura il requisito al trattamento pensionistico con 40 anni + 3 mesi di anzianità contributiva, a prescindere dell'età anagrafica, ai sensi dell'articolo 1 comma 29 della legge 335/1995 i termini per l'accesso al pensionamento, in applicazione all'art. 12 comma 2 della legge 122/2010 così come modificato dall'art. 18 comma 22 ter legge 111/2011 sono i seguenti: - Dal 2011, dopo 12 mesi dalla data di maturazione del diritto - Dal 2012, dopo 13 mesi dalla data di maturazione del diritto - Dal 2013, dopo 14 mesi dalla data di maturazione del diritto - Dal 2014, dopo 15 mesi dalla data di maturazione del diritto. **Perequazione Automatica Delle Pensioni - Blocco per il Biennio 2012-2013** L'articolo 18 comma 3 della legge 111/2011 ha stabilito che per il biennio 2012 - 2013 le pensioni d'importo mensile superiore a 5 volte il minimo INPS (2.341,75 , pari a $468,35 \times 5$) non beneficeranno della cosiddetta "perequazione automatica". Quelle di importo inferiore a tale limite saranno incrementate nella seguente misura: Sulle pensioni mensili sino a 3 volte il minimo, la rivalutazione sarà applicata del 100% dell'indice inflattivo. Sulle pensioni mensili superiori 3 volte il minimo, limitatamente alla fascia da 3 a 5 volte, la rivalutazione si applica nella misura del 70% dell'indice inflattivo.

Trattamento di fine servizio (D.L. 31/05/2010 n. 78 convertito in legge 31/07/2010 n. 122) e (D.L. 13/08/2001 n. 138 convertito in legge 14/09/2011 n. 148)

1. Modalità di pagamento (art. 12 comma 7 e 9 legge 122/2010) La normativa vigente prevede che il trattamento di fine servizio sia corrisposto: a) in un unico importo annuale se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente pari o inferiore a 90.000 euro; b) in due importi annuali, se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente superiore a 90.000 euro ma inferiore a 150.000 euro. In tal caso, il primo importo annuale è pari a 90.000 euro e il secondo importo annuale è pari all'ammontare residuo; c) in tre importi annuali, se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente uguale o superiore a 150.000 euro. In tal caso il primo importo annuale è pari a 90.000 euro, il secondo importo annuale è pari a 60.000 euro e il terzo importo annuale è pari all'ammontare residuo.

2. Termini di liquidazione (art. 1 comma 22 della legge 148/2011) termine di 105 giorni dalla cessazione (non prima di tre mesi e non oltre 105 giorni) Il suddetto termine trova applicazione nei soli casi di pensionamento per fisica inabilità o per decesso del dante causa: Termine di 6 mesi dalla cessazione (non prima di sei mesi e non oltre 270 giorni) nel caso di: a) raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza b) collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio. Termine di 24 mesi dalla cessazione (non prima di 24 mesi e non oltre 27 mesi) nel caso di: a) dimissioni volontarie b) recesso da parte del datore di lavoro. 3. Modalità di calcolo del trattamento di "Buonuscita" Il D.L. 29.10.2012 n. 185 ripristina la previgente normativa in materia di TFS per il personale del Comparto Sicurezza e Difesa. I nuovi termini di liquidazione, non trovano applicazione per i lavoratori che hanno maturato i requisiti per il pensionamento prima del 13 agosto 2011. per effetto della deroga ai lavoratori che hanno maturato i requisiti di pensionamento al 12 agosto 2011 continua a trovare applicazione la previgente normativa (art. 3 legge 140/1997) che prevede i seguenti termini: entro 105 gg. dalla cessazione per inabilità, decesso, limiti di età, limite servizio; entro 270 gg. dalla cessazione per dimissioni, destituzione dall'impiego, altre cause.

TUTELE PER PORTATORI HANDICAP E FAMILIARI

Permessi retribuiti per assistenza ex legge 104/1992 e successive modificazioni

Ci vengono frequentemente chiesti chiarimenti in ordine ai 3 giorni mensili di permessi retribuiti per assistenza a disabili. Per quel che concerne i soggetti legittimati a fruire dei permessi questi sono: Il dipendente in situazione di disabilità grave (articolo 33 comma 6); I dipendenti genitori alternativamente e non cumulativamente per assistere figli di età inferiore ai tre anni in situazione di disabilità grave; Il dipendente per assistere ciascun familiare in situazione di disabilità grave, ivi compresi i dipendenti genitori che assistono figli di età superiore ai tre anni.

Per quel che concerne le persone assistibili, il nuovo testo dell'art. 33 comma 3 della legge n. 104/92, così come modificato in ultimo dall'art. 6 del decreto legislativo 18 luglio 2011 n. 119 prevede che « A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona a meno che non si tratti di assistenza al figlio con handicap in situazione di gravità, caso in cui il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente. Nell'ipotesi di permessi richiesti da più dipendenti per lo stesso soggetto disabile, dovrà essere acquisita la dichiarazione di quest'ultimo da cui risulti la scelta del dipendente beneficiario dei permessi. Viene prevista, altresì la possibilità della cumulabilità dei permessi in capo allo stesso lavoratore per l'assistenza a più familiari con grave disabilità. Si possono cumulare i permessi solo a condizione che il "secondo" familiare da assistere sia il coniuge o un parente o affine entro il primo grado o anche entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.

Non è mai ammessa la cumulabilità nel caso in cui anche il "secondo" familiare da assistere sia un parente o un affine di terzo grado, nemmeno nel caso in cui il coniuge o il genitore sia deceduti o mancanti o invalidi o ultra65enni. Per maggiore chiarezza: parenti di primo grado: genitori, figli; parenti di secondo grado: nonni, fratelli, sorelle, nipoti (figli di figli); parenti di terzo grado: zii, bisnonni affini di primo grado : suocero/a, nuora, genero; affini di secondo grado: cognati. Con l'espressione "mancanti," come precisato nella circolare della Direzione Centrale Prestazioni a sostegno del reddito n. 155/2010 e nella circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 13/2010, deve intendersi non solo una situazione di assenza naturale e giuridica (celibato o stato di figlio naturale non riconosciuto) ma anche ogni altra condizione ad essa assimilabile (divorzio, separazione legale, abbandono) debitamente certificata dall'autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità.

Per quanto concerne le patologie invalidanti, non avendo la legge esplicitato tale nozione si fa riferimento alle patologie indicate nell'art. 2, comma 1, lettera d), del Decreto Interministeriale n. 278 del 21 luglio 2000. Al riguardo, il parente o affine di secondo grado interessato a fruire del beneficio dovrà allegare alla domanda, in busta chiusa, la documentazione medica attestante la sussistenza della patologia invalidante da cui sono affetti il coniuge e/o il/i genitore/i del soggetto da assistere. Invece, nell'ipotesi di permessi accordati a parenti o ad affini di secondo grado del soggetto in situazione di disabilità grave, il dipendente dovrà allegare una dichiarazione dalla quale risulti la relazione di parentela con il soggetto disabile e che il coniuge e/o i genitori di quest'ultimo abbiano compiuto i sessantacinque anni di età, oppure siano affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti. L'art. 24 della legge 183 del 2010, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 262 Serie Generale del 9 novembre 2010 ha modificato la disciplina in materia di permessi ex L. 104/92, escludendo il requisito della convivenza, originariamente previsto per la concessione dei permessi.

Inoltre, con l'abrogazione dell'intero comma 3 dell'art. 42 del d. lgs. 151/2001 è stata eliminata la differenziazione di disciplina esistente tra genitori con figlio con handicap in situazione di gravità di età superiore a 3 anni e figlio maggiorenne. La disposizione soppressa subordinava il diritto alla fruizione dei permessi alla convivenza o, in assenza di convivenza, alla circostanza che l'assistenza al figlio fosse continuativa ed esclusiva". Infine, l'articolo 24 della Legge 4 novembre 2010, n. 183 – ha abrogato l'articolo 20, comma 1, della Legge 8 marzo 2000, n. 53, nella parte in cui prevede l'obbligo della continuità ed esclusività dell'assistenza che, quindi, non sono più richieste ai fini della concessione dei permessi lavorativi ex Legge 104/1992. Il dipendente che usufruisce dei permessi per assistere disabile residente in comune situato a distanza stradale superiore a 150 Km. rispetto a quello della residenza del beneficiario dei permessi, dovrà attestare con titolo di viaggio o altra documentazione idonea il raggiungimento del luogo di residenza dell'assistito (art. 33 della legge n. 104/92 comma 3 bis introdotto dall'articolo 6, comma 1, lettera b, del decreto legislativo n. 119/2011.). Sarà rilevante, ai fini della distanza da dichiarare, la dimora temporanea accertata d'ufficio previa indicazione da parte dell'interessato degli elementi indispensabili per il reperimento di tale dato, ovvero prodotta dallo stesso mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del citato D.P.R. n. 445/2000.

Dovrà essere preferito l'uso di mezzi di trasporto pubblici quali aerei, treni, autobus, ecc., in quanto consentono di esibire al datore di lavoro il titolo di viaggio. In via del tutto residuale e nell'ipotesi dell'impossibilità o non convenienza dell'uso del mezzo pubblico, l'utilizzo del mezzo privato dovrà tener conto della necessità di munirsi di idonea documentazione comprovante l'effettiva presenza in loco. Per quel che concerne le modalità di fruizione dei permessi questi sono frazionabili, sicché, il dipendente per l'assistenza a ciascun familiare in situazione di disabilità grave ha la possibi-

(Continua a pagina 16)

lità di fruire alternativamente di: 3 giorni interi di permesso al mese; 18 ore mensili da ripartire nelle giornate lavorative secondo le esigenze personali, frazionabili e fruibili per un tempo pari o superiore ad un'ora; di due ore di permesso giornaliero; Nell'ipotesi di assistenza di un minore di età inferiore ai tre anni, il nuovo dettato normativo prevede, altresì, la possibilità di fruire dei permessi lavorativi in argomento, in alternativa ai genitori, anche per i parenti e gli affini aventi diritto, sempre nel limite previsto di tre giorni mensili. Come già detto, le nuove norme non precludono la possibilità, per lo stesso dipendente, di assistere più persone in situazione di disabilità grave, con la conseguenza che, ove ne ricorrano tutte le condizioni, il medesimo lavoratore potrà fruire di permessi anche in maniera cumulativa per prestare assistenza a più disabili. Analogamente le nuove norme non precludono il caso del lavoratore in situazione di disabilità grave che assista altro disabile nella stessa condizione e, pertanto, in presenza dei presupposti di legge, tale dipendente potrà fruire dei permessi per se stesso e per il familiare disabile che assiste. Qualora il dipendente fruisca dei benefici in argomento per assistere un familiare disabile lavoratore, è necessario che l'assistito non sia impegnato in attività lavorativa nella stessa giornata in cui è richiesto il permesso. I permessi non sono concedibili al dipendente per far fronte a necessità assistenziali "non sanitarie" (aiuto nell'igiene, nell'alimentazione, nel supporto personale) di cui i familiari di una persona ricoverata si fanno carico. I permessi in questione, qualunque sia la modalità di fruizione, sono utili ai fini della maturazione delle ferie e della tredicesima (v. messaggio n. 36370 del 10/11/2004) nonché della corresponsione del compenso incentivante e, se fruiti in modalità oraria tale da non comportare un'assenza per l'intera giornata, danno diritto all'attribuzione del buono pasto (v. messaggio n. 000610 del 17/04/2003 e allegato Accordo sottoscritto in data 03/04/2003).

Ai dipendenti in regime di tempo parziale i permessi in argomento, se fruiti nella modalità oraria, spettano in misura corrispondente alla percentuale di riduzione dell'orario di lavoro nel caso di part - time orizzontale, mentre nel caso di part time verticale spettano per intero (18 ore mensili). Per quanto riguarda, invece, i permessi fruiti nella modalità giornaliera, gli stessi spettano per intero (3 giorni) ai dipendenti con orario di lavoro a tempo parziale di tipo "orizzontale", mentre vengono ridotti proporzionalmente all'orario osservato ai dipendenti con orario di lavoro a tempo parziale di tipo "verticale". La condizione prioritaria ed essenziale per accedere ai permessi retribuiti è che il soggetto disabile sia in possesso della certificazione di disabilità (verbale di accertamento) con connotazione di gravità (art. 3 comma 3 della legge 104/1992).

La certificazione di riconoscimento dello stato di disabilità grave viene rilasciata da un'apposita Commissione medica operante presso ogni azienda sanitaria locale costituita ai sensi dell'art. 4 comma 1 della legge 104/1992 ed integrata ai sensi dell'art. 20 comma 1, del D.L. n. 78/2009 convertito nella legge n. 102/2009; la documentazione così formalizzata non può essere sostituita da eventuali certificati/verbali di invalidità, anche se attestano l'invalidità totale. E' prevista la possibilità di allegare una certificazione provvisoria rilasciata dal medico in servizio presso una struttura pubblica o privata equiparata alla pubblica (v. circolare della Direzione Centrale Prestazioni a sostegno del reddito n. 32/2006), specialista nella patologia dalla quale è affetta la persona disabile, nel caso di patologie oncologiche, qualora siano trascorsi 15 giorni (v. art. 6 comma 3 bis della legge n. 80/2006) o per tutte le altre patologie trascorsi 90 giorni (v. art. 2 comma 2 del D.L. n. 324/1993 convertito in legge n. 423/1993) dalla data di inoltro della suddetta istanza senza che il dipendente sia ancora in possesso della certificazione di disabilità grave.

Detta certificazione ha validità fino alla conclusione del procedimento di accertamento. Nell'ipotesi in cui, in esito al procedimento di accertamento, la Commissione medica non riconosca la condizione di disabilità grave, le assenze eventualmente effettuate dal dipendente, in via provvisoria, a titolo di permessi ex L. n.104/92 saranno trasformate in assenze ad altro titolo. Per la concessione dei benefici in argomento ai dipendenti che assistono persone con sindrome di Down o grandi invalidi di guerra, categorie equiparate a soggetti in situazione di disabilità grave ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 104/1992, è prevista una procedura semplificata che consiste nella presentazione, in luogo del verbale di accertamento sopra richiamato, della documentazione illustrata nei punti 1 e 2 della circolare della Direzione Centrale Prestazioni a sostegno del reddito n. 128/2003. Nel caso in cui, da parte della competente Commissione medica, venga fissata una rivedibilità del soggetto, indicando una data di scadenza della certificazione o verbale, si fa presente che, decorso detto termine, decadono i benefici relativi ai permessi. Nell'ipotesi in cui una nuova valutazione accerti che non sussiste più la connotazione di gravità della disabilità, occorre effettuare immediata comunicazione alla segreteria della struttura di appartenenza.

Altro requisito essenziale per la concessione dei permessi lavorativi di cui all'art. 33 della legge 104/1992 è l'assenza di ricovero a tempo pieno della persona con disabilità grave. Per ricovero a tempo pieno si intende quello, per le intere ventiquattro ore, presso strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurano assistenza sanitaria continuativa. La nuova normativa (art. 3, comma 1, lett. a ed art. 4, comma 1, lett. b del decreto legislativo n. 119/2011), nel ribadire l'assenza di ricovero a tempo pieno della persona disabile in situazione di gravità quale presupposto per la concessione sia dei permessi ex L. 104/92 sia del congedo straordinario, introduce alcune eccezioni.

A titolo esemplificativo, come ribadito nella circolare n. 13/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica tenuto conto anche di quanto normativamente previsto per i permessi ex L. 104/92, le ipotesi che fanno eccezione al requisito della assenza del ricovero a tempo pieno per quanto concerne i permessi, il prolungamento del congedo parentale, riposi orari e relativamente al congedo straordinario sono: interruzione del ricovero a tempo pieno per necessità del disabile in situazione di gravità di recarsi al di fuori della struttura che lo ospita per effettuare visite e terapie appositamente certificate (messaggio n. 14480 del 28 maggio 2010); ricovero a tempo pieno di un disabile in situazione di gravità in stato vegetativo persistente e/o con prognosi infausta a breve termine (circolare n. 155 del 3 dicembre 2010, p.3); ricovero a tempo pieno di un soggetto disabile in situazione di gravità per il quale risulti documentato dai sanitari della struttura il bisogno di assistenza da parte di un genitore o di un familiare, ipotesi precedentemente prevista per i soli minori (circolare n. 155 del 3 dicembre 2010, p.3).

...MEGLIO SAPERLO!

L'interesse che legittima il diritto di accesso

Questa settimana sottoponiamo ai nostri lettori due interessanti pronunce giurisprudenziali in tema di diritto di accesso. La prima è costituita dalla decisione del 17.01.2013 della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, adita da un appartenente alla Polizia Stradale con ricorso presentato ai sensi dell'articolo 25 comma 4 della legge 241/1990 e successive modificazioni. La Questione di fatto riguarda una istanza di accesso ad una nota del dirigente della Sezione della Polizia stradale, motivata con riferimento alla esigenza di voler tutelare i propri diritti rispetto ad un procedimento disciplinare attivato dall'Amministrazione. L'Amministrazione stessa non procedeva all'ostensione del documento richiesto e, solo in sede di istruttoria del ricorso presentato dall'Interessato alla Commissione speciale per l'accesso ai documenti amministrativi, depositava una memoria in cui sosteneva che non si era proceduto all'ostensione del documento indicato, asseritamente, in quanto tale atto non faceva parte del fascicolo del procedimento disciplinare che interessava. La Commissione Speciale per l'accesso accoglieva il ricorso esplicitando il seguente principio di diritto: "secondo il costante orientamento giurisprudenziale, non spetta all'Amministrazione la valutazione in ordine all'utilità dei documenti rispetto al procedimento disciplinare in corso, competendole la verifica della sussistenza di un interesse qualificato dall'ordinamento", sussistente nella fattispecie oggetto del ricorso e consistente nella esigenza di difendere i propri diritti in un procedimento nel quale il ricorrente è titolare di un interesse diretto, concreto ed attuale, con la conseguente legittimità della pretesa di visionare un atto relativo al proprio rapporto di lavoro. La seconda decisione consiste in una pronuncia (sez. VI, sentenza 28 gennaio 2013 n.511) con la quale il Consiglio di Stato, in ordine presupposto dell'interesse legittimante all'esercizio del diritto di accesso, ha osservato che "la situazione "giuridicamente rilevante" disciplinata dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, per la cui tutela è attribuito il diritto di accesso, è nozione diversa e più ampia rispetto all'interesse all'impugnativa e non presuppone necessariamente una posizione soggettiva qualificabile in termini di diritto soggettivo o di interesse legittimo. Con la conseguenza che la legittimazione all'accesso va riconosciuta a chiunque possa dimostrare che gli atti procedurali oggetto dell'accesso abbiano spiegato o siano idonei a spiegare effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, indipendentemente dalla lesione di una posizione giuridica, stante l'autonomia del diritto di accesso, inteso come interesse ad un bene della vita distinto rispetto alla situazione legittimante all'impugnativa dell'atto" (VI, 9 agosto 2011, n. 4741). L'interesse giuridicamente rilevante che legittima all'esercizio del diritto di accesso è perciò da intendere in senso ampio ma deve essere non di meno collegato ad atti che "siano idonei a spiegare effetti diretti o indiretti" nei confronti di una specifica posizione giuridica dell'istante". Sicché, conclude il Consiglio, deve ritenersi priva di giustificazione la richiesta di accesso ad un parere legale redatto in un procedimento antecedente non avente attinenza, diretta o indiretta, alla posizione giuridica attestata dal ricorrente quale titolo della propria domanda.

Certificazione medica prodotta in relazione a giornata in cui è stata effettuata la prestazione lavorativa

Ci vengono chiesti chiarimenti in ordine alla situazione del dipendente che dovendo effettuare il turno notturno dopo aver espletato quello antimeridiano, si annunci ammalato nella serata precedente il turno notturno per non creare, evidentemente, inutili disagi all'ufficio. Allo scopo di evitare fraintendimenti, sarà bene chiarire che il procedimento amministrativo che si attiva in caso di malattia è quello di concessione del congedo straordinario o dell'aspettativa per malattia. Per tale ragione, ciò che rileva è che i giorni di assenza dal servizio coincidano con quelli richiesti dal dipendente nell'apposita istanza di congedo straordinario o aspettativa prodotta e con quelli certificati dalla prognosi del certificato medico che va allegato all'istanza. Non è necessaria, pertanto, la produzione di alcun certificato medico per la giornata in cui si sia prestato servizio esauendo il proprio ordinario orario di lavoro, ancorché lo stato di malattia sia stato comunicato nella giornata precedente a quella cui si riferisce l'assenza dal servizio. Tuttavia, nel caso in cui la certificazione sia stata redatta in coincidenza con la giornata di prestatore servizio si può far riferimento alla nota 333-A/9807.F.4/8410 del 20 agosto 2008 trasmessa con nota 555/USTGH/1°sett/U.O.A.C.S.M. del 29/09/2008, la quale, proprio in riferimento al problema delle conseguenze giuridiche che comporta la produzione di un certificato medico, con data coincidente con quella di una giornata in cui si è effettuata la prestazione lavorativa, stabilisce il principio che, in tale ipotesi, la certificazione sanitaria, configurandosi come giustificazione di una attività lavorativa che non può essere prestata, dovrebbe produrre conseguenze esclusivamente sulle giornate di effettiva assenza del dipendente. La stessa nota precisa, inoltre che, la Direzione Centrale di Sanità, interessata in proposito, ha reso noto che, nella situazione prospettata, appare legittimo scorporare, dal computo dei giorni di prognosi indicati sul certificato, la giornata lavorativa effettivamente espletata dal dipendente, non essendo giustificabile considerare la stessa come giorno di congedo straordinario o aspettativa per malattia, con tutte le conseguenti implicazioni giuridico-economiche del caso.

Termine per esercitare l'azione disciplinare

Alcuni colleghi ci chiedono chiarimenti in ordine alla tempestività della contestazione disciplinare ed alla esistenza di un termine entro il quale attivare il procedimento disciplinare. Al riguardo si precisa che nello speciale sistema sanzionatorio, previsto dall'art. 12 del D.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737, per gli appartenenti alla Polizia di Stato, benché non sia previsto che la contestazione degli addebiti al dipendente debba avvenire in un termine perentorio, è applicabile l'art. 103 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 ("Testo unico degli impiegati civili dello Stato"), secondo il quale detta contestazione deve avvenire "subito", nel senso di esigere una regola di ragionevole prontezza e tempestività nella contestazione, da valutarsi caso per caso in relazione alla gravità dei fatti e alla complessità degli accertamenti preliminari, nonché allo svolgimento effettivo dell'iter procedimentale. In merito, più volte la Giurisprudenza amministrativa ha constatato l'evidente violazione del principio, "pur tendenziale e non assoluto", di immediatezza della contestazione disciplinare, allorché, in relazione alla sequenza dei fatti che hanno condotto alla contestazione dell'addebito, non ricorreva alcu-

(Continua a pagina 18)

na plausibile esigenza istruttoria in grado di giustificare il decorso di un lasso di tempo ingiustificatamente lungo - tra la conoscenza dei fatti e la successiva contestazione dell'addebito disciplinare (ex multis T.A.R. Veneto sez. I, 28 novembre 2002, n. 6427- T.A.R. Puglia sez. I, 10 ottobre 2012 n. 1945).

Trasformazione del congedo per malattia del bambino superiore a tre anni in congedo straordinario per gravi motivi

Un nostro iscritto ci scrive ponendo il seguente quesito: avendo usufruito di quattro giorni di congedo per malattia del figlio di quattro anni di età e dunque senza retribuzione economica, vuol sapere se può richiedere la trasformazione di detto congedo in congedo straordinario per gravi motivi. Al riguardo occorre chiarire che normalmente si può chiedere la trasformazione in congedo straordinario di un periodo di assenza dal servizio autorizzato per motivi di urgenza o a titolo di congedo ordinario sulla base di una situazione contingente che imponga una imputazione provvisoria e non definitiva dell'assenza stessa. Nel caso del collega, la richiesta di congedo per malattia del figlio prevede espressamente il titolo di imputazione e avendo prodotto i propri effetti con l'instaurazione del procedimento amministrativo per la emanazione del provvedimento di concessione del congedo per malattia del bambino che, nella fattispecie, è atto dovuto, non si presta a trasformazioni avendo un titolo sufficientemente definito. Normalmente in casi di questo tipo si applica il principio giuridico "Electa una via, non daturrecursus ad alteram" locuzione latina la cui traduzione letterale è: una volta scelta una via non è consentito fare ricorso ad un'altra. Peraltro, il carattere di specialità dell'istituto del congedo per malattia del bambino, espressamente richiesto dal collega, ne comporta la prevalenza rispetto all'istituto del congedo straordinario che ha carattere residuale nel senso che il ricorso allo stesso si giustifica solo in quei casi in cui non vi sia un istituto specificatamente previsto per soddisfare l'esigenza del dipendente che nel caso che ci occupa, consiste nella necessità di assistere il figlio ammalato.

Le norme antinfortunistiche valgono anche per "terzi"

Questa settimana proponiamo ai nostri lettori una interessante sentenza della Cassazione Sez. lavoro e segnatamente la sentenza 6363 dell'8 febbraio 2013. Il principio di diritto affermato dalla Suprema Corte è che le norme antinfortunistiche non sono dettate soltanto per la tutela dei lavoratori, ossia per eliminare il rischio che i lavoratori possano subire danni nell'esercizio della loro attività, ma sono dettate anche a tutela dei terzi, cioè di tutti coloro che, per una qualsiasi legittima ragione, accedono in luoghi di lavoro che, non muniti dei presidi antinfortunistici voluti dalla legge, possono essere causa di eventi. Le disposizioni prevenzionali sono, quindi, da considerarsi emanate nell'interesse di tutti, finanche degli estranei al rapporto di lavoro, occasionalmente presenti nel medesimo ambiente lavorativo, a prescindere, quindi, da un rapporto di dipendenza diretta con il datore di lavoro. Nella fattispecie, di fatto, la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un datore di lavoro che, omettendo di dotare il deposito di materiali edili e di macchinari di passaggi e di vie di circolazione sufficientemente libere da ingombri ed ostacoli si da garantire che i movimenti dei pedoni e dei dipendenti e le manovre dei veicoli potessero avvenire in modo agevole e sicuro, in cooperazione con un guidatore di autocarro all'interno del deposito, per colpa consistita in negligenza, imprudenza, imperizia, aveva cagionato lesioni personali gravi ad altro soggetto, che veniva investito ed urtato dal predetto autocarro, in fase di manovra in retromarcia. Nella sentenza dei giudici di merito si afferma che "è pur vero che l'investimento è opera di soggetto estraneo, ma va sottolineato come l'incidente non si sarebbe verificato se fossero state create vie idonee di circolazione utili a separare il percorso riservato ai pedoni da quello riservato ai veicoli". L'imputato nella sua qualità - afferma la cassazione "è venuto meno ai propri doveri di garantire la sicurezza nel luogo di lavoro, atteso che per luogo di lavoro va inteso non solo il cantiere, bensì anche ogni luogo necessario in cui i lavoratori siano costretti a recarsi per incombenze varie inerenti all'attività che si svolge nel cantiere".

Regime applicativo delle giornate di riposo ex festività sopresse

La legge n.937/1977 prevede che ai dipendenti civili e militari delle pubbliche amministrazioni centrali e locali, anche con ordinamento autonomo, esclusi gli enti pubblici economici, sono attribuite, in aggiunta ai periodi di congedo previsti dalle norme vigenti, sei giornate complessive di riposo da fruire nel corso dell'anno solare come segue: a) due giornate in aggiunta al congedo ordinario; b) quattro giornate, a richiesta degli interessati, tenendo conto delle esigenze dei servizi. Le due giornate di cui al punto a) eguono la disciplina del congedo ordinario. Le quattro giornate di cui al punto b) non fruite nell'anno solare, per fatto derivante da motivate esigenze inerenti alla organizzazione dei servizi, sono forfetariamente compensate nella misura normativamente dovuta. Le stesse giornate sono attribuite dal funzionario responsabile dell'ufficio, reparto, servizio o istituto da cui il personale direttamente dipende. Allorquando, per esigenze strettamente connesse alla funzionalità dei servizi (lavorazioni a turno, a ciclo continuo o altre necessità dipendenti dalla organizzazione del lavoro) questi non abbia potuto attribuire nel corso dell'anno solare le giornate stesse, dovrà darne motivata comunicazione al competente ufficio per la liquidazione del relativo compenso forfetario che dovrà essere effettuata entro il 31 gennaio. L'indebita attribuzione e liquidazione del compenso forfetario comporta diretta responsabilità personale dei funzionari che l'hanno disposta. La normativa, nel qualificarle come giornate di riposo, le ha sostanzialmente assimilate alle ferie, come già ritenuto anche dal Consiglio di Stato (Cons. Stato, VI, 20.10.1986, n.802, che qualifica tali giornate non come permessi, ma piuttosto come congedo ordinario sia pure in presenza di un differente procedimento amministrativo predisposto ai fini della loro fruizione). Tale assimilazione ai giorni di ferie risulta ancora più evidente ove si consideri che in caso di mancata fruizione delle giornate di riposo di che trattasi, al dipendente deve essere corrisposto il trattamento economico sostitutivo così come previsto per i giorni di ferie. In ragione, dunque, della sostanziale assimilabilità alle ferie, evidentemente, anche ai fini della loro maturazione, debbono trovare applicazione le medesime regole valevoli per le prime;- Conseguentemente, nell'anno di assunzione e di cessazione del rapporto, esse sono determinate in dodicesimi; Inoltre, esse devono essere proporzionalmente ridotte in presenza di eventi sospensivi del rapporto di lavoro o per i quali sia espressamente sancita la regola della mancata maturazione delle ferie: (es. aspettativa per motivi familiari).

Individuazione del T.A.R. competente per le controversie di Pubblico Impiego

Si è posto il problema di quale sia il Tribunale Amministrativo cui il Pubblico dipendente debba rivolgersi per ottenere la soddisfazione delle proprie ragioni in ordine alle controversie di lavoro. Al riguardo, la sede di servizio del Pubblico Impiegato costituisce foro speciale del pubblico impiego ai sensi dell'articolo. 13, comma 2, del c.p.a., che testualmente dispone: "Per le controversie riguardanti pubblici dipendenti è inderogabilmente competente il tribunale nella cui circoscrizione territoriale è situata la sede di servizio". Recentemente il Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, con sentenza 10 dicembre 2012 n.37, ha ricordato che la disposizione citata "...non può essere interpretata alla lettera", essendo sempre stato "pacifico che la stessa si riferisca specificamente (e restrittivamente) alle controversie in materia di pubblico impiego, ossia a quelle tra l'impiegato e l'amministrazione (intesa quale datore di lavoro) e abbiano per oggetto pretese (diritti o interessi) inerenti al rapporto di lavoro. Il tutto, s'intende, a condizione che si tratti di rapporto lavorativo conservato alla giurisdizione del giudice amministrativo dopo la riforma del d.lgs. n. 80/1998". Infatti, continua l'alto consesso, "sin dalle prime applicazioni della legge istitutiva dei T.A.R. (1° aprile 1974) è stato chiarito che «il foro speciale della sede di servizio dell'impiegato ricorrente è destinato a cedere rispetto alla regola generale della sede dell'autorità emanante quando fra gli atti impugnati ve ne sia qualcuno che sia idoneo a spiegare effetti al di fuori dell'ambito circoscrizionale del Tribunale periferico o nei confronti di altri impiegati»" (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 12 febbraio 1980, n. 163; v. anche, Sez. VI, 17 dicembre 1976, n. 476; sez. VI, 19 dicembre 1975, n. 707; v. da ultimo, Adunanza Plenaria 16 novembre 2011, n. 20, che in una fattispecie di conferimento delle funzioni di presidente di sezione interna del T.A.R. Sicilia, ha affermato la competenza del T.A.R. Lazio negando quella del T.A.R. Sicilia, sul rilievo che si trattava di atti non limitati alla definizione dei contenuti del rapporto di servizio del singolo magistrato ricorrente, ma relativi all'organizzazione degli uffici della Giustizia Amministrativa, coinvolgendo le posizioni di una pluralità di magistrati, indipendentemente dalle loro diversificate sedi di servizio). La decisione del Consiglio di Stato in Adunanza plenaria è di particolare importanza, considerato che i lavoratori della Polizia di Stato appartengono al cosiddetto Pubblico Impiego ancora in regime di diritto pubblico e per il quale la giurisdizione del giudice amministrativo in materia di lavoro ha carattere esclusivo, involgendo sia i diritti soggettivi che gli interessi legittimi.

Succedaneità fra titoli di studio nei concorsi pubblici

Questa settimana vogliamo proporre all'attenzione dei nostri lettori una interessante sentenza del Consiglio di Stato che in relazione ai concorsi pubblici ha chiarito i principi in base ai quali un titolo di studio può essere considerato succedaneo rispetto ad un altro. La questione di fatto riguardava la pretesa secondo cui il titolo del diploma di laurea in "ingegneria civile", ancorché non menzionato dal bando di un concorso pubblico, dovesse ritenersi equivalente ex lege al diploma di laurea in "ingegneria per l'ambiente e il territorio". Il Consiglio di Stato, con sentenza 6 dicembre 2012 n.6260, ha formulato, le seguenti sintetiche precisazioni: a) in linea generale l'equipollenza fra titoli di studio in vista della partecipazione a pubblici concorsi, può essere stabilita dalle norme, primarie o secondarie, ma non dall'amministrazione o dal giudice; b) quando un bando richiede tassativamente il possesso di un determinato titolo di studio per l'ammissione ad un pubblico concorso, senza prevedere il rilievo del titolo equipollente, non è consentita la valutazione di un titolo diverso, salvo che l'equipollenza non sia stabilita da una norma di legge. Per tale coerente ragione sarà illegittima la clausola del bando di concorso che disponga l'equipollenza fra titoli di studio in assenza di una norma di legge che fissi i contenuti, le caratteristiche e la durata dei corsi di studio in relazione alle distinte finalità formative che ciascuno di essi persegue, in tal modo prevenendosi il rischio di valutazioni casistiche rimesse alle singole amministrazioni; c) ai sensi dell'art. 9, co. 6, l. n. 341 del 1990, il giudizio di equipollenza tra i titoli di studio ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi appartiene esclusivamente al legislatore e, di conseguenza, l'unico parametro cui fare corretto riferimento è quello fissato dalla legge e dall'ordinamento della pubblica istruzione, secondo il quale i titoli di studio sono diversi tra loro e le equipollenze costituiscono eccezioni non suscettibili di interpretazione estensiva ed analogica; in quest'ottica, un marginale ruolo di integrazione può essere riconosciuto all'amministrazione solo ove espressamente previsto dal bando di concorso, che dello stesso costituisce lex specialis; d) più precisamente, ove il bando ammetta come requisito di ammissione un determinato diploma di laurea, o titolo equipollente tout-court, l'amministrazione potrà procedere ad una valutazione di equipollenza sostanziale; se invece il bando richiede un determinato titolo di studio o quelli ad esso equipollenti ex lege, siffatta determinazione deve essere intesa in senso tassativo, con riferimento alla valutazione di equipollenza formulata da un atto normativo e non può essere integrata da valutazioni di tipo sostanziale compiute ex post dall'amministrazione. (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 3 maggio 2010, n. 2494; sez. V, 19 agosto 2009, n. 4994; sez. II, 17 dicembre 2007, n. 104/2007; sez. V, 24 gennaio 2007, n. 247)

La decisione del ricorso straordinario è impugnabile per cassazione

Il decreto del Presidente della Repubblica che decide sul ricorso straordinario in conformità al parere del Consiglio di Stato, è un atto giurisdizionale in senso sostanziale, come tale impugnabile in Cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 111 della Costituzione. Questa è la risposta ad una domanda postaci da un nostro lettore. In questo senso si sono pronunciate anche le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione il 19 dicembre 2012, enunciando il seguente principio di diritto: "In caso di ricorso straordinario proposto ai sensi dell'art. 8 del d. P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, avverso atti amministrativi definitivi, per motivi di legittimità, da parte di chi vi abbia interesse, ricorso ammissibile (ex art. 7, comma 8, d. lgs. 2 luglio 2010, n. 104, recante il codice del processo amministrativo) unicamente per le controversie devolute alla giurisdizione amministrativa, il decreto del Presidente della Repubblica che decide il ricorso straordinario in conformità del parere obbligatorio e vincolante del Consiglio di Stato (ex art. 14 d. P.R. n. 1199/1971, come novellato dall'art. 69, secondo comma, legge 18 giugno 2009, n. 69), è impugnabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 362, primo comma, c.p.c. solo per motivi attinenti la giurisdizione." La Cassazione, dopo aver ripercorso la lunga storia di questo istituto di tutela, già presente nelle monarchie assolute e riprodotto nel nostro ordinamento dalla legge 20 marzo 1865, n. 2248, si è soffermata sulle novelle normative più recenti che ne hanno mutato sostanzialmente la natura, accentuando il parallelismo tra il ricorso straordinario e il ricorso ordinario. Il decreto presidenziale emesso, su conforme parere del Consiglio di Stato, e che decide sul ricorso, ha ora assunto natura sostanziale di decisione di giustizia e quindi natu-

ra sostanziale giurisdizionale. Se la decisione del ricorso straordinario è una decisione di giustizia che presuppone la giurisdizione del giudice amministrativo, deve esserci anche necessariamente il sindacato ultimo della Cassazione, limitato ai motivi inerenti alla giurisdizione ex art. 111 della Costituzione. Attinenti alla giurisdizione sono le questioni che riguardano la sussistenza o meno della giurisdizione delle due magistrature speciali. Può accadere, infatti, che tali giudici decidano su materie del tutto estranee alle loro attribuzioni o, al contrario, che neghino la propria potestà di decidere, pur essendo investiti della stessa e legittimati ad esercitarla. In entrambi i casi è ammesso il ricorso per Cassazione.

Tassabilità dell'indennizzo ex legge Pinto

Un collega, destinatario nell'ultimo periodo di un indennizzo dovuto alla cosiddetta legge Pinto, ci chiede se la somma ricevuta debba essere dichiarata ai fini della sua assoggettabilità ad IRPEF. Il risarcimento di un danno si può configurare come reddito soltanto allorché sia stato erogato al percettore come indennizzo per la perdita di un reddito in termini di mancato guadagno o lucro cessante, assumendo in tal caso la medesima natura e sorte impositiva. (articolo 6 comma 2 TUIR). Alla luce delle considerazioni che precedono, l'indennizzo conseguito in base alla legge 80/2001, relativa all'ingiusta durata del processo, essendo generalmente finalizzata al ristoro di danni morali e/o patrimoniali, non è in quanto tale assoggettabile all'IRPEF.

Modalità e limiti per il riconoscimento al padre lavoratore dei riposi giornalieri ex articolo 40 decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151

Rispondiamo con una sintetica ricapitolazione della disciplina a tutti i lettori che ci hanno inoltrato richieste di chiarimento sull'argomento. I riposi giornalieri di che trattasi spettano al padre a) nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre; b) in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga anche nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente; c) in caso di morte o di grave infermità della madre. In caso di parto plurimo, i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dall'articolo 39, comma 1, possono essere utilizzate anche dal padre (articolo 41 Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151). La madre ha diritto ai riposi giornalieri anche durante il congedo parentale del padre. Non è, invece, possibile che il padre utilizzi gli stessi riposi durante il congedo di maternità e/o parentale della madre, come pure nei casi in cui la madre non si avvale dei riposi in quanto assente dal lavoro per cause che determinano una sospensione del rapporto di lavoro (es.: aspettative o permessi non retribuiti, pause lavorative previste nei contratti a part-time verticale di tipo settimanale, mensile, annuale). Nel caso di madre lavoratrice autonoma (artigiana, commerciante, coltivatrice diretta o colona, imprenditrice agricola, parasubordinata, libera professionista), il padre potrà fruire dei riposi dal giorno successivo a quello finale del periodo di trattamento economico spettante alla madre dopo il parto e sempre che la madre (qualora si tratti di commerciante, artigiana, coltivatrice diretta o colona, imprenditrice agricola) non abbia chiesto di fruire ininterrottamente, dopo il suddetto periodo, del congedo parentale, durante il quale, come sopra detto, è precluso al padre il godimento dei riposi giornalieri. Per quanto concerne il caso della madre non lavoratrice (es. casalinga o disoccupata), con sentenza n. 4293 del 9 settembre 2008, il Consiglio di Stato, Sez. VI, ha dedotto, in via estensiva, che la ratio della norma in esame, "volta a beneficiare il padre di permessi per la cura del figlio", induca a ritenere ammissibile la fruizione dei riposi giornalieri da parte del padre anche nel caso in cui la madre casalinga, considerata alla stregua della "lavoratrice non dipendente", possa essere tuttavia "impegnata in attività che la distolgano dalla cura del neonato". Anche il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, nel condividere l'orientamento giurisprudenziale espresso dal Consiglio di Stato nella citata sentenza (vedi lettera circolare n.8494 del 12.05.2009 - all.1), ha ritenuto che il padre lavoratore dipendente possa fruire dei riposi giornalieri anche nel caso in cui la madre svolga lavoro casalingo. Anche il Tribunale di Venezia Sez. lavoro (sentenza nr. 192 del 9 febbraio 2012) ha dichiarato la natura discriminatoria della negazione, ad un dipendente dell'Amministrazione civile dell'interno in servizio presso la Questura di Venezia, del diritto a fruire dei riposi giornalieri ex articolo 40 T.U. 15172001 e del congedo per malattia del figlio ex articolo 47 dello stesso T.U. Il diniego era stato giustificato con il fatto che il coniuge del richiedente fosse casalinga e non lavoratrice autonoma. Particolare di fondamentale rilievo è che l'azione sia stata intentata sulla base dell'articolo 36 del Decreto Legislativo 11.04.2006 nr. 198 "codice delle pari opportunità" costituente il testo unico e di raccolta e riorganizzazione di tutte le discipline e fonti in materia di parità e pari opportunità. Si tratta di norma che garantisce la tutela giudiziaria delle discriminazioni attraverso, la previsione di una nuova forma di legittimazione processuale che permette al Consigliere di parità Provinciale e Regionale di agire in giudizio per la dichiarazione di qualunque discriminazione poste in essere nell'accesso al lavoro, nella promozione e nella formazione professionale, nelle condizioni di lavoro compresa la retribuzione, l'accesso alle prestazioni pensionistiche, ad ulteriori diritti ecc. Orbene, nonostante l'indirizzo univoco delle pronunce giurisprudenziali richiamate, il Dipartimento della P.S. continua a conformarsi alla tesi secondo la quale i riposi giornalieri non spettano al padre nel caso la madre sia casalinga o disoccupata. Detto orientamento è stato, in ultimo, ribadito con la circolare 557/RS/01/137/3471 del 27 luglio 2012 che, proprio in riferimento alla nota prot. 1.1/IC/103/2012 della Segreteria Nazionale del SIULP, datata 23 febbraio 2012, faceva presente che sulla tematica, si era ritenuto opportuno investire la Commissione Speciale Pubblico Impiego del Consiglio di Stato formulando un'apposita richiesta di parere. Le conclusioni della Sezione Prima di detto Alto Consesso, espresse nell'adunanza del 23 settembre 2009, venivano diramate con circolare n. 333.N9807.F.6.1/9865-2009 del 17 dicembre 2009. In particolare, in conformità al parere citato, è stato ribadito che il decreto legislativo n. 15112001 Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità - in cui è contenuta la disposizione che disciplina i riposi giornalieri del padre e della madre, ha previsto per alcuni istituti, quali il congedo parentale ed il congedo per malattia del bambino, l'esercizio alla fruizione degli stessi "...anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto". Con tale accezione la norma ha inteso riconoscere la possibilità per il richiedente di fruire del beneficio anche qualora l'altro genitore sia disoccupato, ovvero casalinga, ecc. Tale espressione, tuttavia, non è contenuta nella disposizione che regola la fruizione dei permessi giornalieri che, allo stato, prevede solo l'alternanza del beneficio. Peraltro il decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 119, che ha

introdotto modifiche in materia di congedi, permessi e aspettative comunque denominate, non ha apportato emendamenti all'art. 40 del T.U. n. 151/2001, il cui testo, pertanto, resta invariato. Questa è la posizione dell'Amministrazione della P.S. che attualmente, dunque, non riconosce al padre il diritto ai riposi giornalieri allorché l'altro genitore sia senza occupazione.

Criteri di valutazione relativi alle incompatibilità ed alla potestà di svolgimento di altra attività per il personale della Polizia di Stato.

Continuano a pervenire richieste di chiarimenti in ordine al dovere di esclusività ed alla possibilità per un appartenente alla Polizia di Stato di svolgere attività extralavorative. Al riguardo si ribadisce che per quel che concerne il lavoratore pubblico, esiste un obbligo-dovere di esclusività ribadito dall'articolo 53 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi" (Art. 58 del d.lgs n. 29 del 1993, come modificato prima dall'art. 2 del decreto legge n. 358 del 1993, convertito dalla legge n. 448 del 1993, poi dall'art. 1 del decreto legge n. 361 del 1995, convertito con modificazioni dalla legge n. 437 del 1995, e, infine, dall'art. 26 del d.lgs n. 80 del 1998 nonché dall'art. 16 del d.lgs n. 387 del 1998). Il comma 6 dell'articolo 53 citato, fa espresso riferimento al rapporto di lavoro in regime di diritto pubblico nel quale rientra il lavoro nella Polizia di Stato. E' vero che la stessa norma, poi, contempla l'eccezione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, ma tuttavia, com'è ben noto, nella Polizia di Stato non sono previste forme di lavoro a tempo parziale. Per quel che concerne gli aspetti fiscali vige il principio della assoggettabilità ad IRPEF di tutti i redditi da lavoro. Occorre aggiungere che per quel che concerne, in genere, i criteri di valutazione relativi alle incompatibilità ed alla potestà di svolgimento di altra attività per il personale della Polizia di Stato, la Segreteria Nazionale del Siulp ha provveduto in data 18 novembre 2011 ad inviare una specifica nota al Ministero dell'Interno Dipartimento della P.S. Ufficio Rapporti Sindacali, il cui testo è stato pubblicato nel notiziario flash nr. 3 del 3 febbraio 2012. Il Dipartimento ha reso noto il proprio avviso sulla questione con la nota Ministeriale 557/RS/01/78/2766 del 23 febbraio 2012 il cui testo, ad ogni buon fine si riporta: "Si fa riferimento alla nota n. 499/2011/p.s. del 18 novembre 2011, concernente l'oggetto. Al riguardo la Direzione Centrale per le Risorse Umane ha riferito che la nonna generale che disciplina la materia delle incompatibilità, dei cumuli di impieghi ed incarichi, di cui all'art. 53 del D.Lgs. 165/2001, va raffrontata con le disposizioni ordinamentali di questa Amministrazione. Come noto, infatti, il rapporto di lavoro del personale appartenente alle Forze di polizia è stato escluso, per effetto di quanto disposto dall'art. 3 del citato testo unico, dalla privatizzazione del rapporto di lavoro, restando lo stesso disciplinato dalle norme di diritto pubblico di cui allo specifico ordinamento. In materia di incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi, la norma ordinamentale di riferimento è l'art. 50 del D.P.R. 24/41/1982 n. 335, che vieta espressamente agli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato l'esercizio di attività professionali, commerciali, industriali nonché l'assunzione di impieghi pubblici e privati e l'accettazione di incarichi in società costituite a fine di lucro, salvo i casi previsti da disposizioni speciali. In via generale, si ritiene che con tale disposizione sia stato escluso l'esercizio di attività caratterizzate da continuità e prevalenza, incompatibili pertanto con gli obblighi di fedeltà, diligenza e puntualità propri del rapporto di pubblico impiego. Peraltro, in relazione allo status di appartenente all'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, vanno escluse le attività in contrasto con gli obblighi e i doveri istituzionali e quelli riferibili a settori coincidenti con quelli demandati per legge alla Polizia di Stato. Per le altre attività, considerate astrattamente compatibili alla luce dei suesposti criteri di valutazione, è prescritta l'autorizzazione dell'Amministrazione ai sensi dell'art. 53 del D.L.vo 30/3/2001, n. 165. Giova aggiungere, in proposito, che l'Amministrazione si riserva la facoltà di valutare, caso per caso, la compatibilità allo svolgimento di attività extra istituzionali anche sotto il profilo dell'opportunità, tenuto conto del tipo di incarico, dell'eventuale coincidenza dello stesso con i compiti istituzionali e di eventuali altri elementi a tal fine rilevanti. Sotto il profilo meramente procedimentale, il dipendente dovrà inviare l'istanza di autorizzazione alla Direzione Centrale per le Risorse Umane, corredata dell'eventuale nulla osta del Dirigente dell'ufficio di appartenenza, indicando il periodo temporale cui la collaborazione/incarico fa riferimento, la fattispecie contrattuale con la quale si instaura il rapporto di lavoro nonché l'ammontare del compenso. E' stato, infine, rappresentato che in occasione di quesiti inerenti la possibilità per i dipendenti di svolgere attività extraistituzionali, sottoscrivendo contratti con soggetti esterni all'Amministrazione, sono state valutate in senso favorevole talune richieste ritenendo, in generale, ammissibili quelle fattispecie negoziali basate su elementi non contrastanti con i criteri adottati in materia di incompatibilità e che non comportino, in buona sostanza, l'esercizio di attività caratterizzate da continuità e prevalenza, incompatibili pertanto con gli obblighi di fedeltà, diligenza e puntualità propri del rapporto di pubblico impiego".

Riconoscimento dell'aggravamento di infermità per causa di servizio, ai fini della revisione dell'equo indennizzo

Alcuni nostri lettori ci chiedono chiarimenti in merito alla natura del termine previsto dall'art. 14, co. 4, D.P.R. 29 dicembre 2001, n. 461, per la proposizione dell'istanza di aggravamento della menomazione già riconosciuta dipendente da causa di servizio. L'istanza di aggravamento della menomazione riconosciuta e di revisione dell'equo indennizzo già concesso può essere prodotta, per una sola volta, nel termine di cinque anni dalla data di comunicazione del provvedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e di concessione dell'equo indennizzo. Il Consiglio di Stato si è più volte occupato di problemi connessi all'applicazione della normativa che trova la sua fonte nell'art. 14, co. 4, D.P.R. 29 dicembre 2001, n. 461. In primis l'alto consesso ha affermato la natura perentoria e non sollecitatoria né ordinatoria del termine quinquennale, prescritto, secondo un orientamento interpretativo dal quale non si è mai discostato (cfr. 24/01/2013 n. 2299/2012 Definitivo 2 Adunanza di Sezione 21/11/2012 Numero 00252/2013 e data 24/01/2013) L'art. 14, D.P.R. n. 461 del 2001 prevede un termine che ha natura decadenziale, consistendo in una valutazione ope legis di una delle condizioni necessarie per l'accertamento dell'intervenuto aggravamento delle infermità contratte per causa di servizio, essendo diretto a realizzare la superiore esigenza di certezza delle situazioni giuridiche, con l'effetto che non possono ricevere tutela

gli aggravamenti delle menomazioni dell'integrità fisica, che si verificano oltre il termine suddetto, al di là della consapevolezza o meno dell'infermità da parte dell'interessato (ex multis, Adunanza II Sezione del 21 novembre 2012 nr. Affare 02299/2012 begin_of_the_skype_highlighting 02299/2012 end_of_the_skype_highlighting -Cons. Stato, sez. III, 3 marzo 2009, n. 499; Id., sez. IV, 6 maggio 2008, n. 2044; Id., 22 ottobre 2004, n. 6954; Id., sez. V, 3 giugno 2002, n. 3048; Id., sez. VI, 27 gennaio 1999, n. 79).

Irrinunciabilità del diritto alle ferie

Questa settimana, ci occupiamo del principio del diritto alle ferie sotto il profilo della "irrinunciabilità delle stesse". Numerose, sono, infatti, le richieste di chiarimenti che ci pervengono via mail, in ordine al principio della irrinunciabilità delle ferie ed alle sue conseguenze applicative. Qui di seguito una sintetica trattazione con riferimento alle fonti ed alle applicazioni giurisprudenziali. Il principio in argomento è sancito dall'articolo 36 della Costituzione che al terzo comma così dispone: "Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi". Si tratta, dunque, del diritto al riposo annuale, che, sia la dottrina che la giurisprudenza, di merito e di legittimità, hanno sempre riconosciuto corrispondente alla funzione reintegratrice delle energie psico-fisiche del lavoratore. Ne consegue che nell'ordinamento giuridico italiano - non può esservi - ove le ferie non vengano fruito per fatto imputabile al datore di lavoro - un sistema di reintegrazione del diritto leso, per equivalente, -poiché proprio il rango costituzionale del diritto ne esige la fruizione reale: sicché l'unico risarcimento legittimo è quello in forma specifica (fruizione ora per allora). E' questa la ragione per cui qualsiasi norma giuridica legislativa o contrattuale che prevedesse la monetizzazione del diritto alle ferie, al di fuori di ipotesi assolutamente eccezionali ed indipendenti dalle volontà del datore e del lavoratore, si porrebbe su un piano di illegittimità costituzionale. Le ferie, non sono comunque monetizzabili nel corso del rapporto di lavoro e l'eventuale diritto ad una indennità sostitutiva non può che sorgere alla fine del rapporto ed in casi espressamente previsti dalla legge (Cass. Sezioni Unite - Sentenza 7 ottobre 2008 nr. 24712). Per queste ragioni la Corte di Cassazione ha affermato, con riferimento alla contrattazione, la nullità - per contrasto con l'art. 36 Cost. - della clausola, individuale o collettiva che preveda, in sostituzione delle ferie, il pagamento di una indennità sostitutiva (n. 1169/1969). Di non minore rilievo è, la Sentenza n. 543 del 1990 della Corte Costituzionale, la quale afferma il principio che il diritto alle ferie annuali garantisce la soddisfazione di primarie esigenze del lavoratore, "dalla reintegrazione delle sue energie fisiche allo svolgimento di attività ricreative e culturali, che una società evolutiva apprezza come meritevoli di considerazione". I medesimi valori sono alla base delle decisioni della Corte Costituzionale n. 617 del 1987 e n. 297 del 1990 che, in materia di incidenza della malattia sul periodo feriale ribadiscono che il principio della irrinunciabilità delle ferie si traduce in quello della effettiva fruizione delle stesse e che è lo stesso datore di lavoro ad essere interessato a che effettivamente avvenga la ripresa ed il rafforzamento delle energie lavorative. Altra caratteristica del diritto alle ferie è, inoltre, la sua completa autonomia rispetto alle vicende del rapporto di lavoro. Invero, la Stessa Corte Costituzionale con la decisione n. 66 del 1963 ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 2109 c.c. laddove subordinava il diritto alle ferie ad un anno di attività lavorativa. Per quel che concerne le modalità di esercizio, spetta al datore di lavoro, secondo le norme contrattuali, nel contemperamento delle esigenze dell'impresa e degli interessi del lavoratore, la scelta del tempo in cui le ferie debbono essere fruito. Ma tale potere non può essere esercitato in modo da vanificare le finalità cui è preordinato l'istituto (vedi anche Cassazione Civile - Sez. lavoro 21 febbraio 2001 n.2569). Anche la Giurisprudenza Amministrativa ha dettato una serie di principi con riferimento al lavoro pubblico. I Giudici Amministrativi in relazione alla irrinunciabilità del diritto hanno puntualizzato alcune conseguenze applicative di tale principio, argomentando in primo luogo che il lavoratore interessato, secondo buona fede e correttezza, ha l'onere di reagire immediatamente, anche in via stragiudiziale, avverso la statuizione della P.A. intesa a negare o a differire l'esercizio di tale suo diritto, invece di restare silente e proporre, a distanza di tempo, un'azione orientata ad ottenerne il pagamento sostitutivo (Consiglio di Stato Sez. V 3 aprile 2000 n. 1910); ed in secondo luogo che, nel caso di mancata richiesta da parte del dipendente, le ferie vanno disposte d'ufficio (TAR Lazio Roma Sez. II bis Sentenza 02 luglio 2008 n. 6350 e Consiglio di Stato Sezione V 30 giugno 1998 n. 985), e che anzi, il superiore cui spetta l'autorizzazione alla concessione dei periodi di riposo ha il potere dovere di assegnare d'ufficio le ferie, eventualmente anche diffidando ad usufruirne (Consiglio di Stato Sezione III 1 febbraio 2012 n. 500).

Il congedo straordinario biennale per assistenza ai disabili non è computabile ai fini della progressione di carriera.

Occorre premettere che l'istituto è previsto dal comma 5 dell'art. 42 del decreto legislativo. n. 151/2001 così come modificato dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 119 del 18 luglio 2011, "Attuazione dell'art. 23 della legge 4 novembre 2010, n.183, recante delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27 luglio 2011. Al riguardo, con Ministeriale 557/RS/01/48/5738 del 30 gennaio 2013 Il Dipartimento della P.S. ha trasmesso il parere fornito dal Dipartimento della Funzione Pubblica, in esito alla richiesta del 5 giugno 2012, prot. n. 333-A/9806.G.3.2/4104-2012, in merito agli effetti che l'assenza, imputabile al comma 5 dell'art. 42 del decreto legislativo. n. 151/2001, produce sulla maturazione dell'anzianità di servizio ai fini della progressione di carriera e della pensione. Al riguardo si riporta il testo del parere di che trattasi: "L'art. 42 del d.lgs. n. 151 del 2001, così come modificato dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 4 del d.lgs. 18 luglio 2011, n. 119, ai commi 5-ter e recita: "Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa"; il successivo comma 5-quinquies prevede: "il periodo di cui al comma 5 non rileva ai fini dalla maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto. Per quanto non espressamente previsto dai commi 5, 5bis, 5ter e 5-qualer si applicano le disposizioni dell'articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53" Il Dipartimento della funzione pubblica nella circolare n. 1 del 2012, diramata dopo le modifiche apportate dal d.lgs. n. 119 del 2011 al citato art 42, al paragrafo 3, lett. d), ha precisato che "i periodi di congedo straordinario non sono computati ai fini della maturazione di ferie, tredicesima, trattamento di fine rapporto e trattamenti di fine servizio ma, essendo co-

perti da contribuzione, sono validi ai fini del calcolo dell'anzianità": Ciò sta a significare che il periodo del congedo deve essere riconosciuto ai fini dell'anzianità di servizio valevole per il raggiungimento del diritto a pensione e per la sua misura; questo si desume dalla circostanza che la legge ha previsto l'istituto della contribuzione figurativa (la quale, si ricorda, nel caso di specie varie solo per i lavoratori del settore privato, atteso che per i pubblici dipendenti la contribuzione è connessa alla retribuzione effettivamente versata dal datore di lavoro che è valida per il diritto e per la misura della pensione. Occorre poi considerare il richiamo all'art. 4, comma 2, della l. n. 53 del 2000, nel quale è previsto che il congedo non è computato nell'anzianità di servizio, lì dove l'anzianità di servizio è tenuta distinta dai "fini previdenziali". Pertanto, ad avviso dello scrivente, nell'esaminare l'istituto occorre distinguere la valenza dell'anzianità maturata nel corso della fruizione del congedo e, cioè, l'effetto che si produce rispetto al trattamento pensionistico e quello che riguarda invece il conseguimento del requisito per la progressione di carriera e, quindi, i periodi di congedo sono validi ai fini pensionistici, ma non ai fini della progressione di carriera. Questa conclusione è confermata dalla considerazione che, di regola, i periodi rilevanti ai fini delle progressioni di carriera presuppongono un'attività lavorativa effettivamente svolta, che porta ad un arricchimento della professionalità e ad un miglioramento delle capacità lavorative del dipendente, situazione che non ricorre nel momento in cui il dipendente si assenta dal servizio e non svolge la propria attività lavorativa".

Trasferimento per avvicinamento al coniuge

Ci vengono chiesti chiarimenti sulla possibilità di ottenere un trasferimento per ricongiungimento al coniuge lavoratore. Nella legislazione vigente è contemplata una norma che prevede il diritto al cosiddetto "avvicinamento" per il personale appartenente alle Forze armate e di polizia trasferito d'autorità ad altra sede di servizio. Detta norma è l'art. 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266 la quale prevede previsto che il coniuge convivente del personale in servizio permanente delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e delle Forze di polizia ad ordinamento civile e degli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale di cui alla legge 19 maggio 1986, n. 224, nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, trasferiti d'autorità da una ad altra sede di servizio, che sia impiegato in una delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (praticamente tutte le amministrazioni pubbliche), ha diritto, all'atto del trasferimento o dell'elezione di domicilio nel territorio nazionale, ad essere impiegato presso l'amministrazione di appartenenza o, per comando o distacco, presso altre amministrazioni nella sede di servizio del coniuge o, in mancanza, nella sede più vicina. In base alla previsione contenuta nell'art. 2, legge 29 marzo 2001, n. 86 la disposizione trova applicazione anche all'atto del collocamento in congedo del personale delle Forze armate e di polizia, anche se con una portata più limitata: in tal caso, infatti, quando il personale elegge domicilio nel territorio nazionale a seguito del collocamento a riposo, il coniuge dipendente delle pubbliche amministrazioni non ha un diritto assoluto di trasferimento, ma solo quello di precedenza nell'assegnazione del primo posto disponibile presso l'amministrazione di appartenenza o, per comando o distacco, presso altre amministrazioni nella sede dell' eletto domicilio o, in mancanza, nella sede più vicina.

Congedo straordinario per trasferimento

Questa settimana vogliamo proporre all'attenzione dei nostri lettori una importante decisione di annullamento del diniego di congedo straordinario per trasferimento ex articolo 15 comma 2 del DPR 31 luglio 1995 nr. 395. Si tratta del decreto del Presidente della Repubblica emesso in data 28 settembre su conforme parere della prima Sezione del Consiglio di Stato [affare nr. 01699/2011 begin_of_the_skype_highlighting 01699/2011 end_of_the_skype_highlighting](#) - adunanza del 22 febbraio 2012. La vicenda trae origine dal ricorso straordinario presentato da un collega contro il decreto con il quale il Capo della Polizia aveva respinto il ricorso gerarchico contro il provvedimento di rigetto dell'istanza di concessione di 20 giorni di "congedo straordinario speciale per trasferimento". Il rigetto del ricorso gerarchico era motivato col fatto che il ricorrente, avendo richiesto di fruire del congedo dopo l'avvenuto trasferimento, non aveva corredato l'istanza con la documentazione comprovante le esigenze di trasloco e di riorganizzazione familiare presso la nuova sede di servizio, come stabilito dalla circolare ministeriale 11. 333.A/9802.B.B.5.4 del 3 agosto 1996. Invero, secondo l'Amministrazione, poiché il ricorrente aveva fruito di congedo ordinario immediatamente prima del trasferimento, le esigenze di riorganizzazione personale e familiare avrebbero dovuto ritenersi soddisfatte con il congedo ordinario appena goduto. Il Consiglio di Stato, in sede consultiva, ha ritenuto il ricorso assolutamente fondato. Invero, si legge nel parere, l'art. 15 del d.P.R. 31 luglio 1995 n. 395 ha introdotto, per il personale delle Forze di Polizia, il congedo straordinario speciale per trasferimento, disposto d'autorità o a domanda, al fine di consentire il trasloco e la riorganizzazione familiare presso la nuova sede di servizio. Inoltre, il d.P.R. 16 marzo 1999 n. 254, concernente il "recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di Polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di Polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio 1998-1999", ha stabilito con l'art. 19 che "le esigenze di trasloco e riorganizzazione familiare di cui all'ad. 15 comma 2 D.P.R. 31 luglio 1995, sussistono anche per il personale accasermato". Per consentire una uniforme applicazione di tale istituto, con successive circolari dipartimentali in data 13 febbraio 1996 e 3 agosto 1996, sono stati stabiliti i criteri per l'applicazione del suddetto beneficio al personale della Polizia di Stato. Secondo l'alto Consesso, dal contesto normativo si ricava il carattere tassativo della disposizione espressa nell'art. 15, che subordina la fruizione del beneficio in questione alla sola sussistenza di esigenze di riorganizzazione familiare, come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa (Cons. St., sez. vi, 26 gennaio 2007 o. 297). Pertanto, nel caso di specie, risultando in atti che il ricorrente, a sostegno dei motivi espressi nella richiesta di congedo straordinario, ha allegato una dichiarazione di un istituto comprensivo statale, nel quale si attestava che il figlio era stato ammesso alla scuola dell'infanzia a decorrere dal mese di settembre, nonché certificazione comunale attestante che erano in corso lavori di ampliamento dell'abitazione dove risiede la famiglia, detti elementi, anche sotto il profilo della ragionevolezza, soddisfano il presupposto fattuale delle esigenze di riorganizzazione familiare, come espresse nel più volte citato art. 15, pur nell'ipotesi in cui la famiglia non segua l'interessato nella nuova sede. Peraltro detto orientamento interpretativo risulta condiviso anche dalla circolare ministeriale del 3 agosto 1996, la quale esclude

che la fruizione del congedo in questione possa essere preclusa dal mancato trasferimento della residenza della famiglia, e trova conferma nella normativa sopravvenuta che ha esteso il beneficio anche al personale accasermato

La morte del portatore di handicap non legittima la revoca del trasferimento disposto ai sensi dell'art. 33 della L. 104/1992

Con la sentenza 01942/2012 *begin_of_the_skype_highlighting* 01942/2012 *end_of_the_skype_highlighting* del 25 ottobre 2012, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza ha annullato il provvedimento con cui era stata disposta la revoca di un trasferimento ottenuto nel 2003 da un appartenente alla Polizia di Stato, ai sensi dell'art. 33, comma 5, della l. n. 104/1992, e degli artt. 2, 3 e 21 quinquies della l. n. 24/1990, per assistere un familiare portatore di handicap. La revoca era stata disposta a seguito del decesso della stretta congiunta in situazione di handicap, "per il venire meno dei presupposti che ne hanno determinato l'adozione", ovvero l'applicazione dei benefici di cui alla l. n. 104/1992. Nella motivazione della sentenza si legge che la formulazione del provvedimento adottato nel 2003 implica la disposizione di un trasferimento definitivo ex art. 55, comma 4, del d.P.R. n. 335/1982, sia pure sulla base dei presupposti di cui alla l. n. 104/1992. Infatti, secondo il dettato della prima norma, richiamata, "il trasferimento ad altra sede può essere disposto anche in soprannumero all'organico dell'ufficio o reparto ... per gravissime ed eccezionali situazioni personali". Ne consegue che la successiva revoca, concretando un nuovo trasferimento d'ufficio, deve contenere espressa motivazione in ordine alle ragioni d'interesse pubblico, di natura prettamente organizzativa, che inducono a rimuovere il dipendente dalla propria attuale sede di servizio, soprattutto in considerazione, nel caso di specie, dell'apprezzabile lasso di tempo intercorso tra il venire meno della cd. situazione legittimante - con conseguente comunicazione di avvio del procedimento di revoca (nell'anno 2009), e il provvedimento definitivo (adottato solo nel 2012). Invero, secondo il Giudice amministrativo, l'art. 33 della L. 104/1992 assicura al familiare lavoratore che assista con continuità un parente entro il terzo grado handicappato la possibilità di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio. Questa facoltà, corrispondente a un privilegio motivato da ragioni di natura solidaristica e assistenziale, costituisce un titolo di preferenza nella scelta della sede di lavoro e una volta esercitata nella forma del trasferimento (e non, ad esempio, di aggregazione o distacco) costituisce una situazione giuridica definitiva, non subordinata al mantenimento della situazione originaria (sempre che l'Amministrazione di appartenenza non abbia disciplinato specificamente il punto). Trattasi, pertanto, di situazione non modificabile se non, sussistendone i presupposti e secondo il regime proprio del rapporto d'impiego, applicando il regime del trasferimento d'ufficio che deve tener conto, nell'effettuare il bilanciamento degli interessi, oltre che delle esigenze di servizio anche delle situazioni di famiglia.

Cosa fare se l'amministrazione non definisce il procedimento di riconoscimento della causa di servizio

Un collega ci scrive ponendoci il seguente quesito: "se il procedimento relativo al riconoscimento della causa di servizio non viene definito, cosa succede trascorso il previsto termine?" La risposta è che, di per se, non succede nulla se non vengono attivati dall'interessato i rimedi previsti dalla legge. Ma quali sono questi rimedi? Gli interventi normativi degli ultimi anni hanno sensibilmente migliorato il quadro delle tutele riconosciute a cittadini e imprese nei confronti della PA. In particolare, la definizione di nuove regole sui termini di conclusione dei procedimenti amministrativi e la previsione del risarcimento del danno da ritardo causato dalla PA al privato per effetto della colpevole inosservanza dei termini hanno fornito strumenti importanti di tutela, che hanno già trovato applicazione giurisprudenziale. Il quadro normativo di riferimento è rappresentato dagli artt. 2 e 2-bis della legge n. 241/1990, come modificati dall'art. 7 della legge competitività (legge n. 69/2009), dagli artt. 30 (azione di condanna) e 31 (azione avverso il silenzio) del Codice del processo amministrativo (d.lgs. n. 104/2010 e dal d.lgs. n. 198/2009 per l'azione per l'efficienza della PA. L'art. 2, co. 1, della legge n. 241/1990 prevede l'obbligo della PA di concludere i procedimenti amministrativi mediante l'adozione di un provvedimento espresso, per assicurare al privato la certezza dei tempi di risposta degli uffici pubblici. Questa disposizione viene derogata solo nell'ipotesi in cui il silenzio della P.A. riceva una specifica qualificazione da parte dell'ordinamento. Si tratta dei casi in cui, per finalità di semplificazione e celerità dei procedimenti, il silenzio è equiparato ad un atto di assenso (es. SCIA, DIA, silenzio-assenso), ovvero di rifiuto (cd. silenzio-rigetto). Al di fuori di questi casi, tra i quali non rientra il procedimento per il riconoscimento della causa di servizio, oltre all'obbligo di concludere il procedimento avviato su istanza del privato o iniziato d'ufficio, l'amministrazione pubblica deve anche rispettare i termini previsti dalle norme di legge o di regolamento. Se non lo fa, il silenzio è considerato inadempimento all'obbligo di provvedere (cd. silenzio-inadempimento). L'art. 29, comma 2-bis, della legge n. 241, anch'esso modificato dalla legge n. 69, considera la disciplina dei termini di conclusione dei procedimenti livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'art. 117, co. 2, lett. m), Cost. Rientrano nel concetto di "diritti civili e sociali" anche gli interessi legittimi, cioè le posizioni giuridiche soggettive riconosciute dall'ordinamento ai privati quando entrano in rapporto con la PA nell'esercizio dei suoi poteri autoritativi (artt. 24 e 113, Cost.). Le azioni concesse al privato per contrastare gli effetti negativi di tali condotte della PA sono rappresentate dall'azione avverso il silenzio (art. 31, Codice del processo amministrativo), diretta a censurare l'illegittima violazione delle regole procedurali, e l'azione risarcitoria (art. 30, Codice del processo amministrativo), diretta al ristoro del soggetto danneggiato. Con la sentenza che definisce il primo tipo di azione il giudice può nominare un commissario ad acta, ove occorra, ovvero lo nomina successivamente ad essa dietro istanza del privato (art. 117, co. 3, Codice). Con il secondo tipo di azione il giudice determina sulla misura del ristoro per il danno subito. Gli elementi costitutivi del diritto al risarcimento del danno da ritardo sono: - la violazione dolosa o colposa dei termini del procedimento (elemento soggettivo); - l'esistenza di un danno ingiusto per il privato (elemento oggettivo); - il nesso di causalità tra la condotta della PA e il danno patito dal privato. Non rappresenta un elemento costitutivo della fattispecie la spettanza del provvedimento richiesto dal privato. L'art. 2-bis della legge n. 241 riconosce infatti il risarcimento del danno indipendentemente dalla positiva conclusione del procedimento amministrativo. Occorre aggiungere che l'art. 117, comma 6, del Codice consente l'esercizio congiunto dell'azione contro il silenzio e di quella risarcitoria, ribaltando l'indirizzo giurisprudenziale formatosi prima dell'emanazione del vigente codice amministrativo, che non ne ammetteva la contestuale proposizione, per incompatibilità con il rito accelerato previsto per la prima con le esigenze di accertamento connesse all'esperimento della seconda.

NOTIZIE FLASH

DAL SIULP FLASH 8 DEL

Indennità polizia postale - capitolo 2584 esercizio finanziario 2012

In merito ai compensi per servizi svolti dal personale della Polizia di Stato in regime di convenzione con Poste Italiane S.p.a. ed in relazione alla precedente comunicazione dell'Ufficio relazioni sindacali pubblicata nella sezione circolari del nostro sito, si riporta il testo della nota inviata dalla Segreteria nazionale del SIULP il 25 febbraio 2013 al Dipartimento della P.S. Ufficio Rapporti Sindacali: "Con riferimento alla nota di codesto Ufficio Relazioni Sindacale, del 12 febbraio u.s., nella quale sono illustrati gli elementi di chiarimento in merito al continuo ritardo nel pagamento delle indennità spettanti al personale che espleta servizio in ambito ferroviario, autostradale e postale, si ritiene opportuno evidenziare che il pagamento della indennità di Polizia Postale è fermo a Marzo 2011 a differenza delle indennità di Polizia Stradale e Ferroviaria che sono state pagate rispettivamente fino a febbraio 2012 la prima e giugno 2012 la seconda. Pertanto, vorremmo comprendere, nello specifico, quali siano le motivazioni che hanno determinato un maggiore arretrato, circa un anno, nel pagamento dell'indennità di Polizia Postale rispetto alle altre indennità di specialità, atteso che la procedura per l'acquisizione dei fondi dalle Società Concessionarie al Ministero dell'Interno per la successiva emissione degli ordini di accreditamento a favore delle Prefetture U.T.G. interessate, è la medesima. Ma quello che è assolutamente incomprensibile e grave, a parere del SIULP, è la scarsa attenzione nei confronti dei colleghi della Polizia Postale, infatti, sempre con riferimento alla Vostra nota del 12 febbraio, apprendiamo che lo scorso Ottobre 2012 è stata richiesta al Ministero dell'Economia e delle Finanze, una riassegnazione di fondi per il pagamento dell'indennità di Polizia Ferroviaria e Polizia Stradale, relativo ad alcuni periodi dell'anno 2012, senza fare alcun riferimento alla Polizia Postale. Premesso quanto sopra, si chiede di conoscere quali siano le motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione a non produrre analoga richiesta di riassegnazione fondi per il pagamento dell'Indennità di Polizia Postale, atteso peraltro che i colleghi interessati hanno un maggiore arretrato (da Aprile 2011) e contestualmente di attivare i competenti Uffici per sanare detta sperequazione. Resta inteso che, auspichiamo, uno snellimento della procedura di acquisizione dei fondi stanziati dalle Società Concessionarie, per consentire di erogare con maggiore regolarità e senza ritardi significativi, le spettanze dovute ai colleghi della Polizia Ferroviaria, Stradale e Postale."

Passaggio dell'elaborazione del trattamento economico del personale della Polizia di Stato a NoiPa - M.E.F.

L'art. 1 comma 446 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) ha previsto che le Amministrazioni dello Stato si debbano avvalere per il pagamento degli stipendi delle procedure informatiche del Ministero dell'Economia e delle Finanze (Service Personale Tesoro-SPT ora NoiPa). L'art. 5 comma 10 del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135 (c.d. spendingreview) ha reso obbligatoria a partire dall'esercizio finanziario 2013 la disposizione sopra richiamata. Al riguardo, la Direzione Centrale per le Risorse Umane ha comunicato che la problematica, nella sua complessità, è oggetto di attenta analisi e che, in sede di incontri con funzionari del Ministero dell'Economia e delle Finanze, è stato evidenziato che il passaggio dell'elaborazione del trattamento fisso e accessorio al personale della Polizia di Stato (c.d. cedolino unico) non potrà avvenire prima del mese di gennaio 2014

Scrutinio ispettore superiore

Con circolare nr. 333-C/2/sez.1/9017-86 del 1° marzo 2013, la Direzione Centrale per le Risorse Umane ha avviato le procedure per predisporre gli atti per il conferimento della qualifica di ispettore superiore S.U.P.S., mediante scrutinio per merito comparativo riferito al 31.12.2011. Trovate pubblicata la circolare sul nostro sito www.siulp.it

Commissione paritetica centrale per la formazione e l'aggiornamento professionale

Il 20 febbraio 2013 si è tenuta la 88ª riunione della Commissione Paritetica Centrale per la Formazione e l'Aggiornamento Professionale che, dopo avere inizialmente discusso e condiviso rinnovate modalità organizzative e di funzionamento, ha affrontato i seguenti punti all'ordine del giorno: 1. 8° corso per Vice Revisore Tecnico l'inizio è previsto per il 19 marzo 2013 presso l'Istituto di Nettuno e vedrà la partecipazione di 110 frequentatori suddivisi nei profili professionali "Polizia scientifica", "Motorizzazione" ed "Armaiole". Dopo i primi 3 mesi di formazione a Nettuno, ne seguiranno altri 3 di applicazione pratica presso le sedi di destinazione finale. 2. 186° Corso Allievi Agenti: giudizio di idoneità al termine del primo semestre presso gli Istituti di Istruzione verrà attribuito un giudizio di idoneità sintetico (idoneo/non idoneo). Alla fine poi del periodo di permanenza presso le Scuole (9 mesi), verrà elaborato un giudizio più articolato risultante dalla sommatoria delle risultanze degli esami finali (innovativamente effettuati in quattro step differenti) e del giudizio dato dai Direttori delle Scuole in riferimento ad 8 parametri per i quali si potrà attribuire un punteggio di 1, 2 o 3 punti ciascuno. La graduatoria finale, rilevante ai fini delle destinazioni finali, farà riferimento a criteri più oggettivi riducendo sensibilmente gli spazi di discrezionalità. 3. 186° Corso Allievi Agenti: Responsabile Unità Didattica (RUD) il Responsabile dell'unità didattica può essere un appartenente al ruolo degli Ispettori o eccezionalmente a quello dei Sovrintendenti. Egli sarà impegnato in detto compito in via esclusiva durante lo svolgimento dei corsi per Allievo Agente. Lo stesso potrà essere, altresì, impiegato quale docente e negli eventuali servizi esterni cui la Scuola sarà chiamata a partecipare. Seguirà 3 Unità per un totale di 90 Frequentatori e dovrà compilare i 'Fascicoli personali degli Allievi' redigendo periodicamente delle

schede che la Direzione Centrale per gli Istituti di Istruzione fornirà unitamente a direttive univoche ed esaustive. 4. varie ed eventuali Il rappresentante del SIULP Paolo MOLINELLI ha segnalato le sperequazioni esistenti in alcuni Istituti di Istruzione per quel che concerne le modalità di contabilizzazione delle attività di insegnamento. Il Prefetto Gerardo CAUTILLI, nel rimarcare come anche di recente, a tutti i Direttori delle Scuole, siano state ribadite le linee guida cui attenersi, ha confermato che nulla è stato innovato in materia e si è impegnato ad affrontare la problematica evidenziata. In merito, infine, alla questione del recupero dei periodi didattici ai fini della corresponsione della prevista indennità di insegnamento, sempre su richiesta del SIULP, il Prefetto ha precisato che partirà a fine mese il programma GEDOC per la gestione contabile della materia che sarà ora effettuata in minuti e non più in ore. Da sottolineare che il programma GEDOC conteggerà periodi didattici di 50 minuti (45 di lezione e 5 di attività organizzative connesse) a fronte di recuperi effettivi di 45 minuti. Sommando pertanto i minuti di 24 periodi, si arriverà al vigente limite mensile massimo di 20 ore pro-capite recuperabili senza quote residuali.

DAL SIULP FLASH NR. 7

Sistema Geo-web Ammodernamento delle sale operative della polizia stradale sistema geo web di sala operativa e sistemi di bordo RPNV300

Il progetto Geo Web coinvolge in modo rilevante l'informatizzazione e l'Ammodernamento delle sale operative della Polizia Stradale. Al Riguardo, la segreteria nazionale, attraverso il collega presente nella Commissione Centrale paritetica tecnologica informatica, ha sollecitato la convocazione della stessa Commissione allo scopo di avviare una discussione sulle funzionalità e sulle caratteristiche tecniche del sistema Geo Web, per verificare tutte le segnalazioni giunte in ordine alla presunta e possibile invasività del sistema sulla privacy degli operatori della Polizia Stradale. Inoltre, considerato che, ad oggi, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza e segnatamente la Direzione Centrale per il servizio di Polizia Stradale non risulta aver avviato alcuna forma di consultazione ai sensi dell'art. 27 del D.P.R. 164/2002, in data 18 febbraio 2013, è stata inoltrata all'Ufficio Relazioni Sindacali del Dipartimento della P.S. La nota il cui testo di seguito si riporta: "A seguito dell'attivazione di una procedura di accesso agli atti effettuata dalla Struttura Abruzzese del SIULP, questa D.S. è venuta ufficialmente a conoscenza dell'attuazione del cosiddetto "progetto geoweb" che prevede il potenziamento delle Sale Operative attraverso la installazione di Sistemi di radionavigazione e localizzazione georeferenziata delle pattuglie della Polizia Stradale anche a supporto alle attività di controllo del territorio. Dalla documentazione acquisita in sede di accesso risulta che, in data 11 gennaio 2006, con la circolare 300/A/2/45714/132/C/20/4, La Direzione Centrale per la Polizia Stradale comunicava al Centro elettronico di Settebagni ed a tutti i Compartimenti della Polizia Stradale la realizzazione del sistema Geoweb, illustrandone le finalità e le funzionalità e impartendo le prime direttive per assicurarne la progressiva operatività sul territorio nazionale. La vicenda, di per se emblematica, evidenzia, sia a livello locale che a livello centrale, il mancato avvio delle procedure di consultazione di cui all'art. 27 del D.P.R. 164/2002 da parte dell'Amministrazione. Invero, non appare revocabile in dubbio che si tratti di provvedimenti implicanti l'introduzione di nuove tecnologie, con conseguenze sui processi organizzativi degli uffici ed effetti sull'organizzazione del lavoro, e come tali soggetti ad obbligatoria consultazione con le organizzazioni sindacali di categoria. Peraltro, stupisce che anche rispetto ai possibili impatti connessi alla problematica del controllo dei dipendenti, l'Amministrazione non abbia avvertito l'esigenza di promuovere i necessari approfondimenti per fornire le opportune rassicurazioni, con una adeguata informazione sulle funzionalità e sulle caratteristiche del sistema stesso. Con la presente, pertanto, siamo a chiedere che, previa verifica di quanto sopra esposto, si attivino al più presto le procedure di consultazioni normativamente previste, attesa la qualità tecnologica dei procedimenti introdotti e le loro implicazioni sui processi organizzativi. Confidando in un cortese sollecito riscontro si porgono distinti saluti."

Permessi per l'assistenza ai soggetti disabili di cui all'art. 33, comma 3, della legge 104/1992 e successive modificazioni

Si riporta il testo della circolare nr. 333-A9806.G.3.2/1022, emanata lo scorso 19 febbraio dalla Direzione Centrale per le Risorse umane. "Come noto, la legge 4 novembre 2010 n. 183, entrata in vigore il 24 novembre 2010, all'art. 24 ha apportato "Modifiche alla disciplina in materia di permessi per l'assistenza a portatori di handicap in situazione di gravità". Tali disposizioni, pur limitando, salvo eccezioni, il diritto di godere dei permessi in argomento ai soli parenti o affini del disabile entro il secondo grado, non richiamano più, espressamente, i requisiti della "continuità" e della "esclusività" dell'assistenza che, nella vigenza del precedente testo normativo, assumevano a presupposti applicativi consentendo di contenere i casi di riconoscimento del beneficio. Le modifiche apportate dalla disciplina in esame sono state oggetto di apposita circolare esplicativa da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica che, nell'illustrare i nuovi criteri applicativi, ha precisato: "... le novità apportate dall'art. 24 della l. nr. 183, sostanzialmente consistono nella restrizione dei soggetti legittimati a fornire dei permessi ... nell'eliminazione dei requisiti della convivenza e della continuità ed esclusività dell'assistenza prestata al lavoratore ...". Al riguardo, la giurisprudenza amministrativa si è sinora pronunciata in modo non univoco: in alcuni casi ha, infatti, ribadito l'attualità del requisito dell'esclusività, mentre in altre circostanze ha dichiarato il venir meno del presupposto in argomento. Contestualmente, in un primo momento, la medesima giurisprudenza aveva affermato l'inapplicabilità della nuova normativa al personale delle Forze di Polizia, in virtù della "specificità" riconosciuta dall'art. 19 della legge n. 183 del 2010 al citato personale. Sino ad oggi, questa Amministrazione ha osservato tale orientamento, assoggettando l'erogazione dei benefici previsti dalla legge n.104/1992 al vincolo che non ci fossero altri familiari idonei a prestare assistenza al disabile (permanenza del requisito della c.d. esclusività). Tuttavia, il più recente indirizzo giurisprudenziale del Consiglio di Stato (sentenza n. 4047 dell'11.07.2012) ha affermato il principio secondo cui la nuova disciplina in materia di assi-

stenza ai familiari disabili deve trovare applicazione, nella nuova formulazione (che esclude i requisiti della continuità e dell'esclusività quale condizioni per l'accesso ai benefici previsti) nei confronti di tutto il personale dipendente, senza eccezioni e, quindi, anche per il personale della Polizia di Stato. La conclusione cui è pervenuto il giudice amministrativo induce a non ritenere più suffragabile l'orientamento adottato da questa Amministrazione e, pertanto, si ritiene più conforme alla ratio della legge e della giurisprudenza in materia **pendere per l'abrogazione del requisito dell'esclusività dell'assistenza**. Appare indubbio che i nuovi criteri si applicano sia per la concessione dei tre giorni di permesso sia per le domande di trasferimento ma, in quest'ultimo caso, l'applicazione dell'art. 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992, prevede il diritto a scegliere la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere "... ove possibile ...", lasciando, così, margini di discrezionalità connessi alle esigenze di organico che l'Amministrazione dovesse valutare. Si deve, da ultimo, evidenziare, che, salvo dimostrate situazioni di urgenza, per la fruizione dei permessi l'interessato dovrà comunicare al dirigente competente le assenze dal servizio con congruo anticipo, se possibile con riferimento all'intero arco temporale del mese, al fine di consentire la migliore organizzazione dell'attività amministrativa. In tal modo si potrà realizzare un migliore contemperamento tra la necessità di riorganizzare i servizi che l'assenza comporta ed il diritto degli interessati a fruire del beneficio, senza con ciò gravare eccessivamente su quel personale che si trova, necessariamente, costretto a sopperire all'assenza stessa. Tale criterio, peraltro, è stato già esplicitato nella circolare di questo Dipartimento n. 333.A/9806.G.3.1/6406-2011 del 29 luglio 2011 avente per oggetto "Legge n. 183 del 4 novembre 2010, art. 24. Modifiche alla disciplina in materia di permessi per l'assistenza a portatori di handicap in situazione di gravità. Tutto ciò premesso, si informa che il suddetto parere sarà pubblicato sul Portale Doppie-

Previdenza: direttiva INPS presentazione e consultazione telematica in via esclusiva

Nella sezione circolari del nostro sito trovate pubblicata la circolare Inps che riguarda le nuove modalità di presentazione delle istanze riconoscimento servizio militare, accredito figurativo dei periodi di congedo di maternità, autorizzazione prosecuzione volontaria, riscatti di periodi o servizi ai fini pensionistici per il computo dei servizi stessi. Trattasi della Circolare nr. 12 del 25 gennaio 2013 Essa riguarda le nuove modalità di presentazione delle istanze per il riconoscimento del servizio militare, per l'accredito figurativo dei periodi di congedo di maternità, per l'autorizzazione della prosecuzione volontaria, per i riscatti di periodi o servizi ai fini pensionistici e per il computo dei servizi. La novità rilevante è costituita dalla fatto che a decorrere dal 4 aprile 2013 è prevista esclusivamente per via telematica la **presentazione delle domande di**: o riconoscimento del servizio militare; o accredito figurativo per il riconoscimento dei periodi corrispondenti all'astensione obbligatoria per maternità verificatisi al di fuori del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 25, comma 2, del DLgs n. 151/2001; o autorizzazione alla prosecuzione volontaria dei contribuiti; o riscatto per la valutazione onerosa ai fini pensionistici di periodi o servizi non coperti da contribuzione altrimenti non utili; o computo dei servizi ai sensi degli artt. 11, 12 e 15 del DPR n. 1092/1973. Le domande devono essere presentate attraverso uno dei seguenti canali: o WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell'Istituto; o Contact Center Integrato – n. 803164. o Patronati – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi

Modifiche alla disciplina dei congedi parentali

L'articolo 339 della legge 24 dicembre 2012 nr. 228, meglio nota come legge di stabilità 2013 ha aggiunto il comma 1 bis all'articolo 32 del D.Lgs. 151/2001, che disciplina la materia dei congedi parentali. Il Comma uno bis prevede che "La contrattazione collettiva di settore stabilisce le modalità di fruizione del congedo di cui al comma 1 su base oraria, nonché i criteri di calcolo della base oraria e l'equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa. Per il personale del comparto sicurezza e difesa di quello dei vigili del Fuoco e soccorso pubblico, la disciplina collettiva prevede, altresì, al fine di tenere conto delle peculiari, esigenze di funzionalità connesse all'espletamento dei relativi servizi istituzionali, specifiche e diverse modalità di fruizione e differimento del congedo". L'innovazione riguarda, dunque, la possibilità di frazionamento. Tuttavia, la disciplina, in concreto di detta possibilità è rimessa alla contrattazione collettiva, ragion per cui, soprattutto per quel che concerne il Comparto Sicurezza, per il quale la riserva contrattuale appare addirittura rafforzata, nulla cambia in concreto, almeno sino alla prossima tornata contrattuale Si riporta il testo dell'articolo 32 del Dlgs 151/2001 nella vigente ed attuale formulazione Art. 32. - Congedo parentale (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 1, comma 4, e 7, commi 1, 2 e 3) 1. Per ogni bambino, nei primi suoi otto anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal presente articolo. I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto del comma 2 del presente articolo. Nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete: a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità di cui al Capo III, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi; b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso di cui al c. 2; c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi. (1-bis. La contrattazione collettiva di settore stabilisce le modalità di fruizione del congedo di cui al comma 1 su base oraria, nonché i criteri di calcolo della base oraria e l'equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa. Per il personale del comparto sicurezza e difesa di quello dei vigili del fuoco e soccorso pubblico, la disciplina collettiva prevede, altresì, al fine di tenere conto delle peculiari esigenze di funzionalità connesse all'espletamento dei relativi servizi istituzionali, specifiche e diverse modalità di fruizione e di differimento del con-

gedo.)) 2. Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi, il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori è elevato a undici mesi. 3. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 1, il genitore è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi, ((e comunque con un termine di preavviso non inferiore a quindici giorni con l'indicazione dell'inizio e della fine del periodo di congedo). 4. Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto. (4-bis. Durante il periodo di congedo, il lavoratore e il datore di lavoro concordano, ove necessario, adeguate misure di ripresa dell'attività lavorativa, tenendo conto di quanto eventualmente previsto dalla contrattazione collettiva).

Tassa rifiuti, a luglio la prima rata della TARES

Il Decreto Salva-Italia del dicembre 2011 ha istituito la Tares, il nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, che dal 1° gennaio 2013 sostituisce le attuali Tarsu (Tassa raccolta e smaltimento rifiuti solidi e urbani) e Tia (Tariffa di igiene ambientale). Il nuovo tributo è destinato a coprire, oltre ai costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti avviati allo smaltimento, anche i costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni: in altre parole, i servizi comunali di cui beneficia l'intera collettività ma per i quali non è possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo, quali l'illuminazione, la manutenzione delle strade e tutte le attività diverse da quelle che, come gli asili nido o l'assistenza domiciliare, sono invece effettuate "a domanda individuale". La Tares, di conseguenza, sarà più costosa delle attuali tasse sui rifiuti: i Comuni, infatti, per finanziare anche i servizi indivisibili, applicheranno al tributo una maggiorazione pari a 30 centesimi al metro quadro (elevabile fino a 40). La Tares sarà a carico di tutti i cittadini, quindi non solo dei proprietari di immobili, ma di tutti coloro che, a qualsiasi titolo, occupano o detengono locali o aree scoperte, suscettibili di produrre rifiuti urbani, e sarà commisurato alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie. Per quanto riguarda il pagamento della Tares, per cui sono state previste 4 rate (fissate per legge a gennaio, aprile, luglio e dicembre), oltre che la possibilità di pagare in un'unica soluzione nel mese di giugno, la prima rata del 2013, inizialmente posticipata ad aprile dalla Legge di Stabilità, è stata ulteriormente spostata a luglio, in seguito al compromesso raggiunto al Senato in sede di approvazione del Decreto sull'emergenza rifiuti. La Tares, pertanto, in vigore dal 1° gennaio scorso, si pagherà a partire da luglio 2013. Resta ferma la facoltà dei Comuni di differire ulteriormente il termine. Il pagamento potrà essere effettuato con le stesse modalità già in vigore per l'IMU, cioè tramite bollettino postale o modello F24.

Mutui agevolati: pensionati e dipendenti pubblici possono richiederli all'INPS

Mutui agevolati per i pensionati e i dipendenti pubblici, che possono chiedere all'Inps (presso cui è confluito l'Inpdap) un finanziamento agevolato a tasso sia fisso che variabile, con spread più bassi rispetto a quelli di mercato. Dipendenti pubblici e pensionati possono accedere al mutuo per l'acquisto della prima casa con un tasso fisso al 3,75% e tassi variabili al 1,23% (con spread allo 0,9%), condizioni decisamente competitive rispetto a quelle offerte dal mercato (tasso fisso medio al 5% e variabile al 3,5%). Un mutuo agevolato concesso dall'Inps, quindi, costa oggi circa 200 punti base in meno rispetto ad un mutuo concesso a condizioni normali ad un qualsiasi cittadino: in altri termini, per fare un esempio, su un mutuo di 150mila euro da rimborsare in 20 anni, il risparmio per pensionati e dipendenti pubblici è di circa 160 euro al mese (2mila euro all'anno). Il mutuo Inps può essere erogato esclusivamente per l'acquisto della prima casa, con una durata variabile tra i 10 e i 30 anni, e per un importo massimo di 300mila euro, che può coprire fino al 100% del valore di perizia dell'immobile. Possono accedere al mutuo a condizioni agevolate, in base al Regolamento Inps in vigore dal 1 ottobre 2011: i dipendenti pubblici in servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato; i pensionati iscritti alla Gestione unitaria autonoma delle prestazioni creditizie e sociali da almeno 3 anni. Inoltre, trattandosi di mutuo per l'acquisto della prima casa, lavoratori e pensionati (ed il loro nucleo familiare) non devono risultare proprietari di altra abitazione in tutto il territorio nazionale. Per poter richiedere il mutuo agevolato bisogna presentare domanda all'Ufficio Provinciale o Territoriale Inps Gestione ex Inpdap competente, tramite apposito modello fornito dall'Istituto, corredata da tutta la documentazione richiesta, secondo tre scadenze: dal 1° al 10 gennaio, dal 1° al 10 maggio e dal 1° al 10 settembre di ogni anno. Tutte le domande vengono accolte, a patto di rispettare i requisiti richiesti, fino ad esaurimento delle risorse disponibili (assegnate ogni quadrimestre alle Direzioni regionali): per il 2013, il budget stanziato è di 800 milioni di euro, suddivisi su base regionale.

DAL SIULP FLASH NR. 6

Impiego Reparti mobili

Si riporta il testo della nota inviata in data 14 febbraio 2013 al Capo della Polizia - Direttore Generale della P.S.: "Signor Capo della Polizia, il blocco parziale del turn over ha creato una carenza cronica di organico soprattutto nelle Questure, determinando in molte di esse uno stato di sofferenza rispetto all'espletamento dei servizi Istituzionali e soprattutto quelli necessari a garantire l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. A fronte di tale situazione, che come già detto interessa numerosi Uffici Territoriali ai quali sono venute meno le sostituzioni del personale che nel corso degli ultimi anni è andato in quiescenza, ci risulta che l'impiego operativo dei colleghi in servizio presso i Reparti Mobili è di circa un terzo della forza organica complessiva poiché il restante personale è impiegato per il funzionamento degli uffici e tenuto a disposizione con servizi di pronto impiego. Riteniamo che in un'ottica di razionalizzazione delle risorse umane disponibili sia paradossale che in alcune realtà territoriali, sedi di Reparti Mobili, ove vi è una maggiore esigenza nei servizi di Ordine e Sicurezza Pubblica, si debba far fronte con il personale della Questura o dei Commissariati e magari avere contestualmente un'aliquota elevata di personale del Reparto in pronto impiego. Solo a titolo esemplificativo Le segnaliamo alcune sedi quali Torino, Napoli e Palermo, ove insistono i Reparti Mobili e nonostante ciò il loro utilizzo è, a nostro avviso, sottodimensionato, in particolare Le segnaliamo la situazione del Reparto Mobile di Torino che

per le esigenze della Val di Susa viene impiegato solo ed esclusivamente nei periodi festivi mentre per il resto dell'anno numerosi contingenti effettuano turni di pronto impiego in caserma nelle fasce orarie della mattina, pomeriggio e sera. A ciò si aggiunga che l'impiego del personale del Reparto Mobile nei servizi di ordine pubblico garantisce una maggiore efficienza, poiché trattasi di personale specializzato nel settore. Premesse queste brevi considerazioni sulla problematica de qua, Le chiedo di valutare l'opportunità di aumentare l'aliquota operativa di impiego del personale dei Reparti Mobili attraverso la contestuale diminuzione di quella destinata ad "estenuanti, logoranti e improduttivi" servizi di pronto impiego che sono effettuati all'interno delle nostre caserme, con il duplice risvolto positivo di valorizzare al meglio i colleghi dei Reparti interessati e nel contempo recuperare il personale delle Questure che attualmente viene impegnato nei servizi di ordine pubblico e restituirli alle loro precipue attività lavorative. In tempi di spending review, una scelta organizzativa in tale direzione sicuramente rappresenterebbe una vera e propria "boccata d'ossigeno" per le numerose questure in sofferenza, oltre che un risparmio economico atteso che spesso, in questa logica e come avviene per Torino, vengono aggregati colleghi di altri Reparti Mobili in sedi dove già insiste altro Reparto. Certo della Sua sensibilità rispetto a quanto prospettato, resto in attesa di un cortese cenno di riscontro, cordiali saluti".

Criteri per la redazione dei documenti di valutazione dei rischi

Si riporta il testo della nota inviata il 13 febbraio 2013 al Capo della Polizia – Direttore Generale P.S.: "Signor Capo della Polizia, i documenti di valutazione dei rischi redatti per i nostri Uffici, nella quasi totalità dei casi non recano alcun cenno ai rischi collegati all'obbligo del porto e della custodia dell'arma in dotazione individuale. E' sintomatico il fatto che, anche allorquando l'esigenza di inserire specifiche previsioni nel DVR è stata rappresentata da alcuni RLS, l'Amministrazione abbia sostenuto l'inesistenza di tale tipologia di rischio, nonostante la miriade di infortuni e di disgrazie che ogni anno si verificano a causa della presenza di armi all'interno degli ambienti di lavoro della Polizia di Stato e relative pertinenze. Peraltro, numerosi funzionari, medici competenti e persino diversi RLS da tempo contribuiscono a consolidare una curiosa e sottesa tendenza alla drammatizzazione di non ben precisati rischi chimici o batteriologici, quasi che i nostri ambienti di lavoro siano più assimilabili a quelli di una raffineria o di un lebbrosario. Inoltre l'esigenza di prevedere espressamente la tipologia di rischi in argomento all'interno dei documenti di valutazione rischi appare ancor più evidente con riferimento alla lavoratrice madre durante il periodo pre e post parto. Al riguardo, depongono in tal senso alcuni pareri medico legali redatti a richiesta di alcune strutture territoriali del SIULP ed una costante prassi amministrativa che ha sempre decretato l'astensione obbligatoria delle lavoratrici madri della Polizia di Stato per tutto il periodo di gestazione e fino ai sette mesi successivi al parto, sulla base dell'incompatibilità del porto e dell'uso dell'arma nel citato periodo. L'Amministrazione continua a richiamare l'art. 74 del D.Lgs 81/08 e il Decreto ministeriale 450/99 sulla classificazione dei Dispositivi di protezione individuale. Ma detto richiamo appare inconferente poiché la questione dei DPI non ha nulla a che vedere con la materia che interessa. Invero, sappiamo che l'armamento e le dotazioni delle Forze di Polizia non sono classificabili come Dispositivi di Protezione Individuali (DPI), ma non per questo appare giustificabile la mancata previsione, all'interno dei DVR, delle norme che regolano la custodia e l'uso dell'arma negli ambienti di lavoro (es. cassette di sicurezza, obbligo di deposito all'interno degli alloggi, procedure di carico e scarico, etc.). Al riguardo, occorre ricordare che persino nel recente accordo sottoscritto tra il Dipartimento della P.S. e le OO.SS. della Polizia di Stato sui criteri di idoneità degli alloggi di servizio per il personale in missione, è stato previsto uno specifico capitolo sulla custodia dell'armamento. Ciò nella prospettiva della estensione del concetto di ambiente di lavoro, effettuata dal D.Lgs 81/08, che considera tale ogni pertinenza o locale utilizzato dal lavoratore in relazione alla sua prestazione o incarico, nonché degli strumenti che il lavoratore adopera per l'espletamento della sua attività poiché è incontrovertibile che anche essi concorrono all'esposizione al rischio del lavoratore stesso. Per le sopra esposte ragioni, riteniamo indispensabile l'emanazione di direttive a livello centrale finalizzate all'aggiornamento delle check list a disposizione per la compilazione dei D.V.R. sul territorio con l'inserimento di specifiche previsioni che contemplino nonché il rischio inerente al porto ed alla custodia di armi fra i fattori di rischio correlati ad esigenze organizzative e segnatamente tra i cosiddetti Rischi trasversali. Detta categoria di rischi è rintracciabile nell'articolata relazione esistente tra il lavoratore e l'organizzazione del lavoro secondo un rapporto sempre più complesso in virtù di alcune caratteristiche intrinseche di tutti quei rapporti di lavoro che presuppongono il maneggio e la custodia di armi negli ambienti di lavoro. A tal fine, appare indispensabile che il Documento di valutazione dei rischi preveda: il richiamo a norme che regolamentano il porto e la custodia dell'armamento individuale di servizio all'interno degli ambienti di lavoro; il richiamo a norme che regolamentano il porto e la custodia dell'armamento individuale di servizio all'interno degli alloggi di servizio, con obbligo di deposito dell'arma nelle cellette di sicurezza; il richiamo a norme che regolamentano il porto e la custodia dell'armamento individuale di servizio delle lavoratrici madri, all'interno degli ambienti considerati idonei nel periodo pre e post parto; il richiamo a norme che regolamentano il carico e lo scarico dell'armamento individuale di servizio all'interno degli ambienti di lavoro e/o alloggi di servizi; la previsione di possibili specifici siti per l'impiego delle lavoratrici a rischio nel rispetto delle mansioni e delle funzioni previste per la qualifica rivestita, escludendone il contatto con il pubblico; prevedendo accessi e servizi dedicati; evitando situazioni di promiscuità con gli Uffici operativi; stabilendo chiare norme sul deposito e custodia dell'arma, come stabilito dai vari Uffici territoriali del lavoro; il richiamo alla normativa che regola il porto e la custodia delle armi, sia in dotazione individuale che di reparto, durante l'attività lavorativa, specificando le diverse modalità in relazione agli specifici settori operativi (volanti, servizi in abito civile, reparti mobili, RPC, Polizia Stradale e singole specialità). Considerata l'importanza della problematica e evidenziata e le sue conseguenze con riferimento ai livelli di esposizione alle responsabilità secondo i principi individuati dalla normativa relativa alla sicu-

rezza dei luoghi di lavoro, le chiediamo di fornire un cortese cenno di riscontro in ordine all'esigenza rappresentata, evidenziando, se del caso, le ragioni di una eventuale mancata condivisione del punto di vista espresso nella presente. Confidando nella Sua consueta sensibilità, le rinnoviamo sensi di elevata stima".

DAL SIULP FLASH NR. 5

Ultim'ora: definizione dei criteri riguardanti la mobilità interna del personale della polizia di stato. In arrivo la bozza di circolare

A seguito della nota inviata al Vice Capo della Polizia Pref. Matteo Piantedosi lo scorso 23 gennaio 2013, il cui testo trovate pubblicato sul flash nr. 4-2013 visionabile sul nostro sito, siamo a comunicare che il Dipartimento della P.S. ha provveduto a redigere una bozza di circolare che è stata già trasmessa all'Ufficio Relazioni Sindacali per l'avvio delle procedure di consultazione sindacale. Si tratta di una importante occasione per avviare a soluzione l'annoso problema della mobilità interna che necessita di essere ricondotto all'interno di un sistema di regole informato al principio di trasparenza.

Concorsi a commissario della Polizia di Stato

A seguito della nota inviata al Direttore Centrale per le Risorse Umane in data 10 gennaio u.s. il cui testo è stato pubblicato sul flash nr. 1-2013 visionabile nell'apposita sezione del nostro sito, veniamo a comunicare che il Dipartimento della P.S., con nota del 17 gennaio 2013, ha fornito assicurazioni circa il fatto che le osservazioni formulate dal SIULP in merito alla nuova procedura concorsuale introdotta dalla modifica normativa apportata dalla legge 7 agosto 2012 nr. 131, con riferimento ai titoli da ammettere a valutazione, sono state accolte e tenute in considerazione nella redazione del bando di concorso in via di pubblicazione.

Assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici (art. 16 l. III/2011)

Si riporta il testo della nota inviata il 6 febbraio 2013 al Prefetto Alessandro MARANGONI V. Capo Vicario della Polizia di Stato V. Direttore Generale della Pubblica Sicurezza: "Signor Prefetto, con la circolare n. 333.A/9807.F.7/7281-2011 del 14/9/2011 il Dipartimento della P.S. ha reso noti gli elementi di risposta forniti dalla Direzione Centrale per le Risorse Umane in ordine alla applicazione dell'art. 16, commi 9 e 10, del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98 (convertito nella legge 15 luglio 2011, n. 111) che ha introdotto modifiche all'art. 55 septies (commi da 5 a 5 ter) del decreto legislativo n. 165/2001 in materia di assenze per malattia dei pubblici dipendenti, estendendo tali previsioni anche al personale in regime di diritto pubblico (tra cui è compreso quello appartenente alla Polizia di Stato). In particolare la citata Direzione Centrale ha esplicitato il contenuto del parere richiesto al Dipartimento della Funzione Pubblica che, con riferimento all'assenza dovuta all'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici, precisa a chiare lettere come "la normativa, anche in un'ottica di semplificazione, abbia modificato solo il regime del giustificativo, cosicché, al fine dell'imputazione dell'assenza o malattia, non necessita alcuna certificazione attestante una patologia ma sarà sufficiente la produzione dell'attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privata, che ha svolto la visita o la prestazione, a prescindere dalla circostanza che queste siano connesse ad una patologia in atto". Tale direttiva afferma in modo lapalissiano che ai fini della giustificazione dell'assenza basta produrre una semplice attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura (pubblica o privata) che esegue la prestazione, senza alcuna necessità di far riferimento a stati patologici di sorta. Peraltro, su tale questione la Direzione Centrale per le Risorse Umane - Ufficio I - Affari Generali e Giuridici aveva fornito risposta alla Questura di Trieste su specifico quesito (prot. n.333-A/9807.F.7/3462 del 28/5/2012.). Eppure, dal territorio pervengono numerose segnalazioni di interpretazioni ed applicazioni in difformità rispetto a direttive che a noi paiono essere di senso e significato inequivocabile. E' il caso della Questura di Treviso, ma anche di altri Uffici periferici che sembrano avere difficoltà a dare piena applicazione a disposizioni la cui ratio risiede semplicemente nell'esigenza di non imporre la comunicazione di dati particolarmente sensibili e soggetti a specifica tutela quali quelli relativi alle condizioni di salute, in contesti in cui è lo stesso legislatore ad escludere tale dovere, ai sensi e per gli effetti della normativa che presidia la tutela della riservatezza dei dati personali. Ci attendiamo quindi un suo tempestivo intervento per porre in essere ogni utile iniziativa finalizzata a rendere uniforme, sul territorio, l'applicazione della disciplina in narrativa. Consapevoli della Sua particolare attenzione verso le problematiche che riguardano i dipendenti e la concretezza con cui affronta le questioni che hanno ricadute dirette sul benessere del personale, sono certo che vorrà approfondire la questione e trovare soluzioni adeguate alla problematica rappresentata. Nell'attesa di cortese riscontro, Le invio sentimenti di rinnovata stima".

DAL SIULP FLASH NR. 4

Definizione dei criteri riguardanti la mobilità interna del personale della polizia di stato

Si riporta il testo della nota inviata in data 23 gennaio 2013 al Vice Capo della Polizia Pref. Matteo Piantedosi: "Signor Prefetto, la mobilità interna del personale costituisce una delle materie sulle quali finora non si registrano criteri definiti e condivisi. Il ritardo accumulato nella definizione, ex art. 25 comma 2 lett. B DPR 18.06.2002 n. 164, delle norme contrattuali che prevedono la determinazione di criteri per la mobilità interna, costituisce una delle condizioni di maggior disagio che il sindacato si trova a dover fronteggiare in modo sempre più crescente. Invero, l'assenza di tempi e modalità certe riguardanti la mobilità interna produce, oggi, quasi sempre attese basate sulla mera speranza, con frustrazione delle aspettative per la mancanza di certezze riguardo al coronamento di legittime aspirazioni professionali, portando all'evidenza una situazione estremamente problematica che richiede necessariamente un urgente ed indifferibile intervento che restituisca condizioni di fiducia e trasparenza al personale. Ciò è tanto vero che la stessa Amministrazione, con circolare a firma del Prefetto Pecoraro, all'epoca Capo della Segreteria del Dipartimento, emanata il 20.12.2006 ed avente per oggetto "Mutamento interno di incarichi e funzioni dei dipendenti della Polizia di Stato" richiama la necessità di effettuare tale mobilità dando contezza in modo puntuale

delle ragioni che determinavano il trasferimento. Peraltro, riteniamo che l'assenza di regolamentazione della mobilità interna, tra sedi e Uffici ubicati nello stesso comune così come tra le articolazioni interne di uno stesso ufficio, favorisca fenomeni di conflittualità territoriale e di disaffezione lavorativa. Pur comprendendo la complessità della materia e le difficoltà gestionali connesse alla mobilità del personale, riteniamo sia tuttavia quanto mai urgente ed indifferibile l'istituzione di un tavolo di confronto che, partendo dalla similare esperienza relativa alla mobilità esterna a domanda, possa consentire di giungere alla definizione di criteri e percorsi che garantiscano tutele e certezza anche in relazione ai meccanismi di mobilità interna, in un quadro di regole chiare e condivise."

Concorsi nella Polizia di Stato

Giungono varie richieste di chiarimenti in ordine alle prospettive ed ai tempi di emanazione del bando di concorso per l'assunzione di Agenti e funzionari della Polizia di Stato. Al riguardo, si rappresenta che il DL n. 95 del 6 luglio 2012, cosiddetta "spending review", all'articolo 14, comma 2, ha compresso le facoltà assunzionali nella misura del 20 per cento per il triennio 2012-2014 e del 50 per cento per l'anno

Successivamente, con la legge di stabilità 2013, grazie al forte impegno del SIULP è stata ampliata la possibilità per il comparto sicurezza di assunzioni «in deroga al blocco del turn over» previsto per la Pubblica amministrazione, per una spesa complessiva di 70 milioni di Euro per il 2013 e di 120 milioni di euro a partire dal 2014, eliminando l'indicazione delle soglie di copertura del turn over indicate, nella prima versione dell'emendamento, dei relatori. Ovviamente, dette cifre riguardano tutto il comparto. Questa è la ragione per cui prima di bandire qualsiasi concorso è stato necessario un confronto tra le singole amministrazioni in modo da effettuare la ripartizione coordinando ed armonizzando le reciproche esigenze. Tale confronto ha stabilito che per la Polizia di Stato ci sarà circa il 33% delle suddette risorse e a g g i u n t i v e . Inoltre, come noto, il 28 dicembre 2012 è stato emanato il decreto legge nr. 227 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2012 nr.301, riguardante la proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia. L'art 2 comma 5 del citato provvedimento che reca disposizioni in materia di personale, prevede espressamente per la Polizia di Stato, la possibilità di assunzione di agenti in eccedenza alla dotazione organica del ruolo agenti e assistenti, sulla scorta delle vacanze d'organico nel ruolo dei sovrintendenti, autorizzando il ministero dell'interno, per l'anno 2013, ad attivare procedure e modalità concorsuali semplificate per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente con progressivo riassorbimento delle posizioni in soprannumero nel ruolo degli agenti e assistenti. La disposizione normativa che accoglie le richieste del SIULP di procedere allo sblocco del concorso per agenti nonostante la condizione attuale di soprannumero in organico, nel prevedere contestualmente la possibilità di procedure semplificate per azzerare l'arretrato decennale dei concorsi per vice sovrintendente, aumenta, di per sé, le possibilità di incremento delle aliquote di posti nel ruolo degli Agenti, considerato l'abbattimento che si determinerà nello stesso ruolo in virtù delle promozioni a vice Sovrintendente e a vice ispettore. Alla luce di quanto sopra il previsto concorso per agente che doveva essere di soli 360 unità (20% delle 1800 vacanze che si erano determinate) sarà ampliato a circa 1200/1250 unità (di cui 515 riservati ai VP4 che saranno liberati dalle Forze Armate a giugno prossimo, 22 Fiamme Oro, 107 relativi a posti già finanziati nel 2012 e circa 600 per effetto dell'allargamento dei 360 posti grazie all'incremento di risorse derivante dai 70 milioni). Inoltre, sempre per effetto dell'incremento delle risorse pari a circa il 33% del totale dei 70 milioni, saranno altresì banditi un concorso per 80 commissari del ruolo ordinario ed uno per 80 direttori tecnici che verrà poi ripartito tra le varie specializzazioni in funzione delle esigenze prioritarie. Il varo dei suddetti concorsi avverrà nel giro di qualche mese.

Telematizzazione istanze prestazioni pensionistiche e previdenziali

Con circolare 333/11/118 ter del 5 dicembre 2012, la Direzione Centrale per le Risorse Umane del Dipartimento della P.S., ha diramato direttive e chiarimenti in ordine alla conclusione del percorso implementativo relativo al processo di telematizzazione delle richieste di prestazioni o di servizio, avviato dall'INPS, allegando la circolare nr. 131/2912 dell'Istituto Previdenziale. Le nuove procedure prevedono che l'accesso a tutte le prestazioni pensionistiche e previdenziale avverrà attraverso istanze da presentare per via telematica previa autenticazione tramite codice PIN. Entrambe le circolari, rispettivamente quella del Dipartimento e quella dell'INPS sono integralmente visionabili nella apposita sezione del nostro sito, all'indirizzo www.siuip.it

SIULP: sportello di consulenza medico-legale

Il Siulp, a decorrere da mercoledì 6 febbraio 2013 e per tutti i mercoledì di ogni mese, dalle ore 16.00 alle ore 18.00, ha predisposto un servizio di consulenza e di assistenza medico-legale in favore dei propri associati, relativamente alle pratiche inerenti il riconoscimento delle cause di servizio e della pensione privilegiata. Chiunque fosse interessato può telefonare o inviare una email con il quesito proposto presso questa Segreteria Nazionale.

DAL SIULP FLASH NR. 3

Riconoscimento cause di servizio - rimborso spese - problematiche

Con Ministeriale 557/RS/01/33/3470 del 9 novembre 2012 il Dipartimento della P.S. ha fornito chiarimenti in ordine alla problematica sollevata dalla Questura di Forlì con riferimento alle spese sostenute dai dipendenti a causa dei procedimenti di riconoscimento delle cause di servizio. Il D.P.R. 46112001 (regolamento per i procedimenti di riconoscimento della causa di servizio, pensione privilegiata ordinaria ed equo indennizzo) disciplina le procedure di riconoscimento della causa di servizio delle patologie derivanti da cause traumatiche, prevedendo l'avvio d'ufficio, nell'immediatezza dell'evento, oppure a domanda dell'interessato (entro sei mesi). Quest'ultima ipotesi permette,

tra l'altro, ai dipendenti di corredare l'istanza con una più ampia e dettagliata documentazione sanitaria relativa agli eventuali postumi dell'infermità contratta, postumi che, sovente, non si manifestano nell'immediato. Pertanto, tale procedura fornisce al dipendente la possibilità di ottenere una classificazione più favorevole della patologia, ai fini del beneficio dell'equo indennizzo, in presenza di un quadro diagnostico più esauriente. In caso di riconoscimento della causa di servizio, il dipendente avrà rimborsate le spese di viaggio sostenute, ma al contempo è prevista la possibilità per il dipendente stesso di rinunciare a presentarsi a vista alla C.M.O., ma ciò renderebbe vano il procedimento avviato d'ufficio. Per quanto riguarda la notevole distanza chilometrica tra Forlì e la C.M.O di Chieti, è stato fatto presente che la competenza territoriale delle commissioni mediche ospedaliere di IA e 2A istanza è stata stabilita, con decorrenza 1 gennaio 2007, con decreto del Ministero della Difesa datato 21.12.2006

Proroga limiti lavoro straordinario

Con circolare nr. 333-G/11/2524.1.2/MO/PS /1/aagg41 del 9 gennaio 2013, il Servizio TEP e Spese Varie ha reso noto che, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino a nuova comunicazione, sono prorogati i limiti mensili di lavoro straordinario attualmente in vigore a favore del personale dei ruoli della Polizia di Stato e dei ruoli tecnico-scientifici e professionali equiparati. Lo stesso ufficio si riserva di fornire ulteriori istruzioni per il pagamento del compenso per le prestazioni di lavoro straordinario, dopo il perfezionamento del prescritto decreto interministeriale autorizzativo della spesa sui pertinenti capitoli del Bilancio dello Stato per l'anno 2013.

Chiuso il Fondo relativo allo stato di emergenza immigrazione clandestina

Il Dipartimento per le Libertà civili e l'immigrazione ha comunicato che con Ordinanza in corso di pubblicazione, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in data 28 dicembre 2012 ha disposto la chiusura dello stato di emergenza immigrazione per clandestina dei cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa. Di conseguenza cessa l'operatività del relativo fondo ed i compensi per lavoro straordinario prestato, anche per i servizi di che trattasi, dovranno essere ascritti ai monte ore ordinariamente assegnati agli uffici. Allo stesso modo la corresponsione dell'indennità di ordine pubblico avverrà secondo le disposizioni impartite con le circolari emanate in materia

Visite mediche presso gli uffici sanitari della Polizia di Stato durante l'orario di servizio

Con Ministeriale 557/RS/DI/61/4456 del 10 gennaio 2013 il Dipartimento della p.s. ha comunicato il proprio avviso in ordine ai casi in cui i dipendenti si debbano recare, di propria iniziativa e durante l'orario di servizio, presso la sala medica della Polizia di Stato per sottoporsi a visita. Il problema era stato sollevato nel decorso mese di luglio 2012, dalla Segreteria Nazionale del SIULP che segnalava come alcuni uffici richiedessero ai propri dipendenti in detti casi la presentazione di una istanza di permesso breve o di congedo ordinario. Al riguardo, la Direzione Centrale per le Risorse Umane, ha rappresentato che "non si possa ritenere sussistente, a carico del dipendente, alcun obbligo di richiesta di permessi o congedi per potersi recare, di propria iniziativa, in orario di servizio, nella sala medica territorialmente competente allo scopo di essere sottoposto a visita, laddove ciò dipenda dalla presenza di stati morbosi e sia finalizzato all'adozione di provvedimenti medico-legali sull'idoneità al servizio o anche, più genericamente, all'erogazione di prestazioni di carattere sanitario urgenti". Tuttavia è stato precisato che qualora l'esigenza di recarsi presso la sala medica derivi da motivi di carattere privato del dipendente (es. certificazioni di idoneità alla guida, al porto di armi o simili), l'interessato dovrà avvalersi di uno degli istituti che giustificano l'assenza dal servizio. Infine, è stato chiarito che qualora l'evento che costringe il dipendente a recarsi presso la sala medica sia tale da impedire il completamento dell'orario di servizio giornaliero, si dovrà applicare il criterio esplicitato nella circolare n. 557/RS/C.N.II/O/0734 del 20 marzo 2009 laddove "... la mancata residuale prestazione lavorativa dovrà essere giustificata facendo ricorso agli istituti che regolano le assenze dal servizio. Pertanto, ove l'assenza incida solo parzialmente sul turno di servizio, l'interessato potrà eventualmente far ricorso allo strumento dei permessi brevi, di cui all'art. 17 del D.P.R. 395/1995, nei limiti ivi indicati. In tale caso dovrà essere scorporata, dal computo dei giorni di prognosi concessi, la giornata in cui il dipendente ha prestato parziale servizio".

Missioni Agenti ed Ufficiali di P.G. per indagini delegate dall'A.G.

Alcuni colleghi ci scrivono per chiedere chiarimenti in ordine all'ente competente a corrispondere i trattamenti indennitari e di viaggio agli Ufficiali ed Agenti di P.G. che espletano attività di indagine delegata dal P.M. in ambito territoriale di competenza e fuori dalla sede del Comune in cui è ubicato l'ufficio. Al riguardo, rileva il contenuto delle disposizioni impartite dal Dipartimento della P.S. con la circolare n. 559/A/2/764.M.7/2497 del 16.02.2011. Detta circolare chiarisce come siano a carico del Ministero della giustizia le spese di trasferta degli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria per il compimento, fuori sede, di atti delegati dall'A.G., considerato che l'articolo 43 del DPR 30 maggio 2002 nr. 115, nel richiamare gli atti delegati da compiere fuori dalla sede in cui si svolge il processo, fa riferimento al luogo in cui ha sede l'ufficio e non all'intero territorio di competenza.

Abrogazione della liquidazione delle ferie non godute

Da queste stesse pagine e precisamente sul flash nr. 30 dell'8 settembre 2012, avevamo fornito chiarimenti in ordine al significato dell'articolo 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012 che inibiva la monetizzazione delle ferie non godute. Oggi ritorniamo sull'argomento allo scopo di fornire alcune importanti precisazioni sulla scorta della diramazione di una circolare esplicativa, in tema, da parte della Direzione Centrale delle Risorse Umane del Dipartimento della P.S. Trattasi della circolare 333-G/div.1-sett.2/aagg del 14 gennaio 2013 avente ad oggetto l'abrogazione dell'istituto della liquidazione delle ferie non godute. Com'è noto, l'articolo 5, comma 8, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, stabilisce che le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle pubbliche amministrazioni, sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai relativi

ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti sostitutivi. Inoltre, la norma prevede esplicitamente che la disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età e che eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto legge. Con nota n. 32937 dello 6 agosto 2012, condivisa dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con nota n. 77389 del 14 settembre 2012, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha ritenuto che la sopravvenuta abrogazione dell'istituto della liquidazione delle ferie non godute, in assenza di una specifica disciplina transitoria, consentisse di salvaguardare tutte quelle situazioni che si erano già definite prima dell'entrata in vigore della norma stessa (7 luglio 2012). Pertanto, per quel che concerne l'ambito temporale di applicazione della norma il Dipartimento ritiene pacifico che il divieto di monetizzazione non riguardi i rapporti di lavoro già cessati prima del 7 luglio 2012, nonché le situazioni in cui le giornate di ferie siano state maturate prima di tale data e ne risulti incompatibile la fruizione, sia a causa della ridotta durata del rapporto, sia per effetto dell'eventuale sospensione del rapporto stesso - dovuta, ad esempio, ad un periodo di aspettativa - cui segue la cessazione. In proposito, poiché la Funzione Pubblica ha evidenziato che la monetizzazione delle ferie, in questi residui casi rientranti nelle situazioni di salvaguardia richiamate, potrà avvenire solo in presenza delle limitate ipotesi già previste dalle disposizioni normative e contrattuali in precedenza applicabili, le singole situazioni dovranno essere valutate caso per caso considerando le motivazioni del rinvio che hanno portato all'accumulo, secondo i criteri già applicati in base alla precedente normativa ed accertando, in particolare, la presenza di un atto formale avente data certa, che, attesti le legittime esigenze di servizio che hanno giustificato il rinvio temporale. E' accaduto, poi, che il Dipartimento della Funzione Pubblica con parere n. 40033 dell'8 ottobre 2012, condiviso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con nota n. 94806 dello scorso 9 novembre, abbia affermato l'incongruità dell'applicazione del divieto di liquidazione delle ferie non godute in specifiche ipotesi in cui si verificano eventi estintivi del rapporto non imputabili né alla volontà del lavoratore, né alla capacità organizzativa del datore di lavoro. Di conseguenza il Dipartimento della P.S. con la circolare 333-G/div.1-sett.2/aagg del 14 gennaio 2013 ha escluso dall'ambito di applicazione del divieto ex art. 5, comma 8, tutte quelle situazioni in cui il rapporto di lavoro si concluda in maniera anomala e non prevedibile (decesso, dispensa per inidoneità permanente ed assoluta) o nelle quali la mancata fruizione delle ferie non dipenda dalla volontà del dipendente o dalla carente capacità di vigilanza dell'amministrazione (malattia, infortunio, congedo obbligatorio per maternità, aspettative a vario titolo previste dalle vigenti disposizioni). Resta inteso, ad avviso della Ministeriale, che la monetizzazione delle ferie, in questi residui casi potrà essere disposta solo in presenza delle limitate ipotesi normativamente e contrattualmente previste e nel rispetto delle previsioni in materia. La circolare ed i pareri richiamati sono integralmente visionabili nella apposita sezione del nostro sito all'indirizzo www.siulp.it.

DAL SIULP FLASH NR. 1

Indennità di trasferimento: modifica della disciplina

Il 1° gennaio 2013 è entrata in vigore la legge 24 dicembre 2012, n. 228 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)". Il provvedimento, all'articolo 1 comma 163, modifica l'articolo 1 della legge 29 marzo 2001, n. 86 "Disposizioni in materia di personale delle Forze armate e delle Forze di polizia", novellando la disciplina dell'indennità di trasferimento. Per effetto della citata modifica (dopo il comma 1, viene introdotto il comma 1 bis), viene esclusa la corresponsione dell'indennità di trasferimento nonché ogni altra indennità o rimborso previsti per i casi di trasferimento d'autorità al personale trasferito quando il trasferimento sia la conseguenza della soppressione o dislocazione dei reparti o relative articolazioni. Si riporta di seguito la nuova formulazione dell'articolo 1 della legge 29 marzo 2001, n. 86. Art. 1. - (Indennità di trasferimento) 1. Al personale volontario coniugato e al personale in servizio permanente delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, agli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale di cui alla legge 19 maggio 1986, n. 224, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, al personale appartenente alla carriera prefettizia, trasferiti d'autorità ad altra sede di servizio sita in un comune diverso da quello di provenienza, compete una indennità mensile pari a trenta diarie di missione in misura intera per i primi dodici mesi di permanenza ed in misura ridotta del 30 per cento per i secondi dodici mesi. 1-bis. L'indennità di cui al comma 1 nonché ogni altra indennità o rimborso previsti nei casi di trasferimento d'autorità non competono al personale trasferito ad altra sede di servizio limitrofa, anche se distante oltre dieci chilometri, a seguito della soppressione o dislocazione dei reparti o relative articolazioni». 2. L'indennità di cui al comma 1 è ridotta del 20 per cento per il personale che fruisce nella nuova sede di alloggio gratuito di servizio. 3. Il personale che non fruisce nella nuova sede di alloggio di servizio può optare, in luogo del trattamento di cui al comma 1, per il rimborso del 90 per cento del canone mensile corrisposto per l'alloggio privato fino ad un importo massimo di lire 1.000.000 mensili per un periodo non superiore a trentasei mesi. Al rimborso di cui al presente comma si applica l'articolo 48, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 4. L'indennità di cui al comma 1 del presente articolo compete anche al personale in servizio all'estero ai sensi delle leggi 8 luglio 1961, n. 642, 27 luglio 1962, n. 1114, e 27 dicembre 1973, n. 838, e successive modificazioni, all'atto del rientro in Italia.

IL SIULP E' FORTE: di numeri ma soprattutto di idee e di iniziative...per la categoria e per la collettività

ORGOGLIOSI DI ESSERE SIULP! E SICURAMENTE IL SEGUENTE GRAFICO BEN RAPPRESENTA IL GRADO DI APPREZZAMENTO E FIDUCIA CHE QUESTA O.S. RACCOGLIE TRA TUTTI I COLLEGGI DELLA PROVINCIA.

PERSONALMENTE SONO SICURAMENTE GRATIFICATO DEL CONSENSO IN QUESTI ANNI OTENUTO DAL SIULP MA SONO ANCOR DI PIU' PREOCCUPATO, DA UN LATO, E MOTIVATO, DALL'ALTRO, CIRCA GLI IMPEGNI CHE QUESTA O.S. E' CHIAMATA A CONTINUARE A DARE ALLA CATEGORIA.

SONO TEMPI DIFFICILI E LA SINDACALIZZAZIONE DEI POLIZIOTTI E' UN PATRIMONIO ESSENZIALE PER TENERE FORTE IL TIMONE PER EQUE RIVENDICAZIONI, COERENTI CON LA CONGIUNTURA IN ATTO, E PER LA SOLUZIONE A PROBLEMI LOCALI CHE ATTANAGLIANO LE STRUTTURE E CONDIZIONANO I SERVIZI.

NOI CONTINUIAMO PER LA NOSTRA STRADA CHE, ANCHE IL RISULTATO DELLA RAPPRESENTATIVITA' LO DIMOSTRA, E' QUELLA GIUSTA.

QUESTO SIULP, CON L'ORGANIZZAZIONE PROVINCIALE PARTICOLARMENTE ATTENTA, STIMOLATA E VIGILE SU TUTTI GLI ASPETTI DELLA VITA DELLA CATEGORIA, FA E FARA' SEMPRE MEGLIO E SEMPRE DI PIU'GRAZIE A CHI CI CONTINUA A DARE IL PROPRIO CONSENSO.

Il Segretario Gen.le Prov.le Oscar ARBOIT

Dati certificati del livello di rappresentatività delle OO.SS negli uffici della Polizia di Stato della provincia di Belluno al 31/12/2012

